
Contratto Unico V.06 del 2018

Le condizioni di seguito riportate hanno validità sino al 24 novembre 2018. Il Cliente potrà usufruirne qualora invii il relativo modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto entro il 31 gennaio 2019.

CONTRATTO UNICO ING BANK N.V. Milan Branch

INDICE:

DOCUMENTO DI SINTESI	pag. 3
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI	pag. 17
CONDIZIONI GENERALI	pag. 19
DEFINIZIONI E PREMESSE	pag. 19
SEZIONE I - NORME GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI	pag. 19
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE	pag. 22
SEZIONE III - Parte A - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO	pag. 24
SEZIONE III - Parte B - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE A SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO	pag. 29
Sottosezione 1 - Disposizioni permanenti di pagamento	pag. 29
Sottosezione 2 - Ordini di Bonifico	pag. 29
Sottosezione 3 - Altri pagamenti	pag. 29
Sottosezione 4 - Carta di debito	pag. 29
Sottosezione 5 - Carta di credito	pag. 30
SEZIONE III - bis - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'UTILIZZO DELLA CARTA PREPAGATA	pag. 32
SEZIONE IV - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL "CONTO ARANCIO"	pag. 33
SEZIONE IV - bis - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO ARANCIO	pag. 33
SEZIONE V - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE	pag. 34
SEZIONE VI - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, DI CONSULENZA E DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI	pag. 35
ALLEGATO 1 - INFORMATIVE PRIVACY	pag. 38

DOCUMENTO DI SINTESI

Contratto Unico Conto Corrente Arancio

Condizioni Economiche

Spese fisse

Gestione liquidità

Spese per l'apertura del conto	€ 0
Canone annuo	€ 0
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ 0

Servizi di pagamento

Canone annuo Carta di Debito VPay	€ 0
Canone annuo Carta di Credito	€ 0
Canone annuo Carta Prepagata	€ 0

Home banking

Canone annuo per internet banking e phone banking	€ 0
---	-----

Spese variabili

Gestione liquidità

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 0
Produzione e invio estratto conto trimestrale online	€ 0
Produzione e invio estratto conto via posta prioritaria (solo su richiesta)	€ 5
Produzione e invio duplicato informativa mensile o contabile operazioni via posta prioritaria (solo su richiesta)	€ 5

Servizi di pagamento

Prelievo sportello automatico con Carta di Debito in Italia e in Europa (le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti ai Circuiti potrebbero applicare ulteriori commissioni che saranno opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi)	€ 0
Prelievo sportello automatico con Carta di Credito in Italia e all'estero (le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti ai Circuiti potrebbero applicare ulteriori commissioni che saranno opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi)	4% con minimo € 3 per operazione
Prelievo sportello automatico con Carta Prepagata in Italia e all'estero (le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti ai Circuiti potrebbero applicare ulteriori commissioni che saranno opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi)	€ 2 per operazione
Prelievo contante negli sportelli di Poste Italiane	€ 5
Bonifico su canale Sepa in entrata	€ 0
Bonifico su canale Sepa in uscita fino a 50.000 €	€ 0
Bonifico su canale Sepa in uscita superiore a 50.000 € ⁽¹⁾	€ 5
Domiciliazione utenze	€ 0

⁽¹⁾ La Banca si riserva la facoltà di fare effettuare questa operazione esclusivamente tramite Call Center o presso le filiali della stessa. Per maggiori informazioni si veda il Foglio Informativo relativo ai servizi di Conto Corrente Arancio.

Interessi somme depositate

Interessi creditor

Tasso creditore annuo nominale	0%
--------------------------------	----

Fido e sconfinamenti

Fido ⁽²⁾

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile)	7%
Commissione onnicomprensiva	0%
Spese sostenute per il recupero del credito (mediante l'intervento di società di recupero credito)	fino al 10% dell'importo da recuperare
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	7%

Sconfinamenti extra - fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile)	10%
Commissione di istruttoria veloce	€ 0
Spese sostenute per il recupero del credito (mediante l'intervento di società di recupero credito)	fino al 10% dell'importo da recuperare

Sconfinamenti in assenza di fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile)	10%
Commissione di istruttoria veloce	€ 0
Spese sostenute per il recupero del credito (mediante l'intervento di società di recupero credito)	fino al 10% dell'importo da recuperare

Interessi di mora

Tasso di mora	gli interessi debitori esigibili e non pagati matureranno interessi di mora pari al tasso contrattualmente stabilito per gli utilizzi oltre il fido ovvero in assenza di fido
Maturazione	a partire dalla scadenza del termine di esigibilità al pagamento

Criteri per la produzione ed il pagamento degli interessi

Interessi debitori in corso di rapporto ⁽²⁾

Periodicità di calcolo	annuale al 31 dicembre di ciascun anno
Esigibilità	Al 1° marzo dell'anno successivo e comunque non prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni periodiche ex art. 119 TUB e/o 126-quater TUB

Interessi debitori alla chiusura del rapporto

Esigibilità	al momento della chiusura del rapporto le somme dovute alla banca a titolo di capitale e di interessi sono immediatamente esigibili
-------------	---

⁽²⁾ Gli interessi debitori sono addebitati sul conto alla data in cui essi divengono esigibili ed al solo fine del loro regolamento. Pertanto, essi non sono considerati sorte capitale e non producono ulteriori interessi, fatti salvi quelli di mora, se dovuti. La somma risultante a debito del correntista a titolo di interessi – anche se non ancora esigibile – è considerata dalla banca ai fini della quantificazione dell'esposizione complessiva del correntista medesimo relativa al conto.

Disponibilità somme versate

Assegni circolari stessa banca	0 gg lavorativi
Assegni bancari ING BANK N.V. Milan Branch ⁽³⁾	0 gg lavorativi
Assegni bancari altri istituti ⁽³⁾	4 gg lavorativi
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia ⁽³⁾	4 gg lavorativi
Vaglia e assegni postali	4 gg lavorativi
Versamento contante con Bollettino Freccia	il giorno di ricezione dei fondi
Versamento contante presso le casse automatiche delle filiali della banca	immediata

⁽³⁾ In caso di deposito dell'assegno presso le casse automatiche presenti nelle filiali della banca, il versamento in conto avviene entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei titoli da parte della direzione operativa della banca.

Altre spese e commissioni

Emissione ed invio assegno circolare non trasferibile	€ 5
Invio libretto degli assegni liberi o non trasferibili (successivi al secondo invio in un anno)	€ 5

Altre Condizioni Economiche

Operatività corrente e gestione della liquidità

Spese tenuta conto

Imposta di bollo sull'estratto conto in caso di saldo medio su Conto Corrente Arancio inferiore a € 5.000	€ 0
Imposta di bollo sull'estratto conto in caso di saldo medio su Conto Corrente Arancio superiore a € 5.000 (su base annua e salvo successive modifiche di legge)	€ 34,20
Il recupero dell'imposta di bollo da parte della banca avviene con la stessa periodicità di invio della rendicontazione e viene addebitata con valuta ultimo giorno del periodo rendicontato	
Spese di chiusura conto	€ 0
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico	vedi sezione Spese Variabili

Servizi di Conto Corrente Arancio

Condizioni Economiche

Spese variabili

Accredito stipendio/pensione	€ 0
Portabilità	€ 0
Ricariche telefoniche	€ 0
Bollettini Postali	€ 1,5 (escluso spese postali)
Bollo Auto	€ 1,87 (Fissata da ACI)
CBILL	€ 2,5 (oltre eventuali commissioni applicate dall'azienda creditrice)
pagoPA con CBILL	€ 2,5 (oltre eventuali commissioni applicate dall'azienda creditrice)
Pagamento Mav/Rav	€ 0
Pagamento F24	€ 0
Versamento assegni	€ 0
Versamento contanti con bollettino freccia	€ 0
Versamento e prelievo contanti presso le casse automatiche delle Filiali della Banca	€ 0
Giroconto verso un tuo Conto Arancio o un altro tuo Conto Corrente Arancio/Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio	€ 0
Blocco carta dei codici operativi	€ 0
Attivazione servizio E-mail Alert (solo su richiesta)	€ 0
Costo per singolo E-mail Alert	€ 0
Attivazione servizio SMS Alert (solo su richiesta)	€ 0
Costo per singolo SMS Alert	€ 0,20
(il costo degli SMS Alert ricevuti nel mese, è addebitato sul Conto Corrente Arancio in un'unica soluzione con valuta l'ultimo giorno lavorativo del mese stesso.	
In caso di Conto Corrente Arancio cointestato, l'addebito è pro-capite laddove il servizio è attivato da entrambi i titolari)	

Carta di Debito

Canone annuo (1° anno e successivi)	€ 0
Spedizione Carta	€ 0
Rinnovo Carta	€ 0
Rimissione Carta	€ 0
Blocco Carta	€ 0
Invio PIN	€ 0
Prelievo sportello automatico con Carta di Debito in Italia e in Europa (le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti ai Circuiti potrebbero applicare ulteriori commissioni che saranno opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi)	€ 0
Limite di utilizzo giornaliero (per funzione POS attraverso VPAY/VISA)	da € 500 fino a € 1.500
Limite di utilizzo mensile (per funzione POS attraverso VPAY/VISA)	da € 1.500 fino a € 4.999
Limite di utilizzo giornaliero (funzioni di prelievo contante tramite VPAY/ATM area Visa Europe e VISA/ATM per area funzione mondo)	da € 500 fino a massimo di € 1.500 ¹
Limite di utilizzo mensile (funzioni di prelievo contante tramite VPAY/ATM area Visa Europe e VISA/ATM per area funzione mondo)	da € 1.500 fino a massimo di € 4.999 ¹
Limite di utilizzo in modalità contactless senza digitazione del PIN	€ 25

Funzionalità opzionale Mondo

Commissione attivazione funzione Mondo	€ 10
Commissione prelievo contante paesi area Mondo (le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti ai Circuiti potrebbero applicare ulteriori commissioni che saranno opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi)	€ 2
Maggiorazione su tasso cambio per operazioni in valuta diversa dall'euro nei paesi area Mondo	2%

Carta di Credito

Canone annuo con addebito mensile (1° anno e successivi)	€ 0
Spedizione Carta	€ 0
Rinnovo Carta	€ 0
Rimissione Carta	€ 0
Rimissione Carta urgente all'estero	€ 0
Rimissione Carta urgente all'estero (dalla seconda rimissione nell'anno)	€ 138
Blocco definitivo Carta	€ 0
Blocco temporaneo Carta	€ 0
Impostazione dei limiti di spesa	€ 0
Invio PIN in formato cartaceo (solo su richiesta)	€ 0
Visualizzazione PIN on line	€ 0
Modifica PIN on line	€ 0
Modifica PIN tramite ATM	€ 0
Servizio di alerting SMS	€ 0
Produzione e invio estratto conto mensile in formato elettronico	€ 0
Produzione e invio duplicato estratto conto cartaceo (solo su richiesta)	€ 5
Imposta di bollo su estratto conto	€ 0
Commissione per rifornimento carburante	€ 0
Commissione prelievo contante (le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti ai Circuiti potrebbero applicare ulteriori commissioni che saranno opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi)	4% con minimo € 3 per operazione
Commissioni su operazioni in valuta Area Euro	€ 0
Maggiorazione su tasso di cambio per operazioni in valuta diversa dall'euro	2%
Limite di utilizzo in modalità contactless senza firma sull'ordine di pagamento	€ 25
Costo per recupero crediti	10% dell'importo totale
Plafond standard mensile	fino a € 1.500

Condizioni per attivare la Carta di Credito

Accredito dello stipendio/pensione oppure saldo di almeno € 3.000 al momento dell'attivazione e saldo medio per un periodo minimo di 30 giorni precedenti la richiesta di attivazione di almeno € 3.000

Condizioni per la modifica del plafond sulla Carta di Credito

Accredito consecutivo di almeno due stipendi/pensioni nei due mesi precedenti la richiesta oppure saldo medio sul conto corrente pari almeno a € 3000 nei due mesi precedenti la richiesta

Carta Prepagata

Canone annuo (1° anno e successivi)	€ 0
Costo produzione Carta fisica	€ 10
Rimissione Carta fisica in caso di furto/smarrimento/clonazione/danneggiamento	€ 0
Blocco Carta	€ 0
Invio PIN	€ 0
Canone mensile servizio di alerting SMS (solo su richiesta)	€ 0,50
Commissione di ricarica (prime 5 in un anno)	€ 0
Commissione di ricarica (dalla 6° in poi in un anno)	€ 1
Commissioni per rifornimento carburante	€ 0
Commissione prelievo contante (le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti ai Circuiti potrebbero applicare ulteriori commissioni che saranno opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi)	€ 2
Maggiorazione su tasso di cambio per operazioni in valuta diversa dall'euro	2%
Limite di utilizzo giornaliero	tutta la disponibilità sulla Carta ¹
Limite di utilizzo mensile	tutta la disponibilità sulla Carta ¹
Limite massimo di ricarica	€ 4.500

Accredito su Conto Corrente Arancio	€ 2
Chiusura della Carta Prepagata	€ 0
Disponibilità massima sulla Carta	€ 4.500
Produzione e invio duplicato elenco movimenti Carta Prepagata via posta prioritaria (solo su richiesta)	€ 5
Limite di utilizzo in modalità contactless senza digitazione del PIN	€ 25
Invio comunicazioni periodiche in formato elettronico	€ 0

Assegni

Invio libretti degli assegni liberi o non trasferibili (due libretti all'anno da 10 assegni ciascuno)	€ 0
Invio libretto degli assegni liberi o non trasferibili (successivi al secondo invio in un anno)	€ 5
Invio assegno circolare non trasferibile	€ 5
Commissione per assegno di ING BANK N.V. Milan Branch impagato e/o stornato	€ 0
Commissione per assegno di altre banche reso insoluto	€ 2
Invio copia immagine assegno	€ 5
Imposta di bollo sull'estratto conto per il rilascio di un libretto da 10 assegni bancari liberi	€ 15

Condizioni per richiedere un libretto degli assegni liberi o non trasferibili

accredito dello stipendio/pensione nel mese precedente la richiesta oppure saldo sul conto corrente pari almeno a € 3.000 al momento della richiesta

Domiciliazione utenze - Sepa Direct Debit CORE (SDD)

Attivazione/Revoca domiciliazione	€ 0
Commissione revoca singolo addebito prima della scadenza	€ 2
Commissione rimborso singolo addebito dopo la scadenza	€ 2
Gestione profilo debitore (I dettagli relativi alla funzionalità sono disponibili tramite Internet, Call Center e filiali)	€ 2
Commissione per singola personalizzazione (inserimento/modifica)	
Commissione richiesta copia mandato	€ 10

Bonifici e giroconti

Bonifico in entrata	€ 0
Bonifico su canale Sepa in uscita fino a 50.000 €	€ 0
Bonifico su canale Sepa in uscita superiore a 50.000 €	€ 5

Bonifici su canale non Sepa

Bonifico in euro verso paesi area UE/EEA	€ 30
Bonifico in valuta diversa da euro verso paesi area UE/EEA	€ 30
Bonifico in euro verso paesi non area UE/EEA	€ 30
Bonifico in valuta diversa da euro verso paesi area non UE/EEA	€ 30

Tasso di cambio applicato in caso di bonifico in valuta diversa da euro: cambio indicativo BCE rilevato a chiusura del giorno precedente maggiorato dell' 1% in caso di valuta dollaro o 1,5% in caso di altre valute. Il tasso di cambio fornito al momento della richiesta di pagamento è indicativo, a seguito dell'esecuzione dell'operazione la banca provvede a fornire il cambio definitivo.

Eventuali trattenute sull'importo trasferito potrebbero essere effettuate da eventuali altre banche coinvolte nel trasferimento o dalla banca del beneficiario (in base alle condizioni contrattuali applicate al beneficiario).

Giroconto verso un tuo Conto Arancio o un altro tuo Conto Corrente Arancio / Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio € 0

Disponibilità somme versate

Bonifico in entrata	il giorno di ricezione dei fondi
Accredito stipendio/pensione	il giorno di ricezione dei fondi
Assegni bancari esteri in euro pagabili su banca Italiana	10 gg lavorativi
Bonifico in entrata da altro Conto Corrente Arancio	il giorno di ricezione dei fondi
Giroconto da Conto Arancio	il giorno di ricezione dei fondi
Giroconto da altro Conto Corrente Arancio	il giorno di ricezione dei fondi
Versamento POS tramite Carta di Debito presso le filiali della banca ⁵	immediata

Valute

Versamenti

Valute di accredito

Bonifico in entrata: il giorno di ricezione dei fondi

Accredito stipendio/pensione: il giorno di ricezione dei fondi

Assegni bancari ING BANK N.V. Milan Branch: a partire dalla data di versamento⁴

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento (tale data è il giorno in cui la banca riceve l'assegno)⁴

Assegni bancari altri istituti: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento (tale data è il giorno in cui la banca riceve l'assegno)⁴

Vaglia e assegni postali: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento (tale data è il giorno in cui la banca riceve l'assegno)⁴

Assegni bancari esteri in euro pagabili su banca italiana: a partire dalla data di versamento

Giroconto da Conto Arancio: il giorno di esecuzione dell'ordine

Giroconto da altro Conto Corrente Arancio: data esecuzione dell'ordine

Versamento contante con Bollettino Freccia: il giorno di ricezione dei fondi

Versamento contante presso le casse automatiche delle filiali della banca: il giorno di esecuzione dell'operazione

Versamento POS tramite Carta di Debito presso le filiali della banca⁵: il giorno di esecuzione dell'operazione

Prelievi e pagamenti

Valute di addebito

Bonifico in uscita: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

Assegno: la data riportata sul titolo

Giroconto su altro Conto Corrente Arancio: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

Giroconto / Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: il giorno di esecuzione concordato

Ricarica telefonica: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

Domiciliazione utenze: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

Prelievo contante presso gli sportelli di Poste Italiane: il giorno dell'esecuzione dell'ordine. La disponibilità dipende da Poste Italiane. Di norma, a partire dal 3° giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell'operazione e fino alla fine del mese successivo

Bollettini Postali: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

Bollo Auto: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

CBILL: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

MAV/RAV: il giorno dell'esecuzione dell'ordine

F24: il giorno di esecuzione concordato

Prelievo contante presso le casse automatiche delle filiali della banca inferiore a € 5.000: il giorno di esecuzione dell'operazione

Prelievo contante presso le casse automatiche delle filiali della banca da € 5.000 fino a € 20.000²: 3 giorni lavorativi successivi alla prenotazione

Altro

Modalità di conferimento ordine

Bonifico in uscita: tramite Internet o Call Center o filiali. Bonifico disposto su canale non Sepa, bonifico su canale Sepa superiore a 50.000 € o in valuta diversa da euro eseguibile tramite Call Center o filiali

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Bollettini Postali: tramite Internet o Call Center o filiali

Bollo Auto: tramite Internet o Call Center o filiali

CBILL: tramite Internet o Call Center o filiali

MAV/RAV: tramite Internet o Call Center o filiali

F24: tramite Internet o Call Center o filiali o Entratel o Fisconline

Ricarica Telefonica: tramite Internet o Call Center o filiali

Prelievo contante negli sportelli di Poste Italiane: tramite Call Center o filiali

Prenotazione Prelievo contante presso le casse automatiche delle filiali della banca da € 5.000 fino a € 20.000²: tramite Internet, Call Center o filiali

Prelievo contante presso le casse automatiche delle filiali della banca inferiore a € 5.000: tramite filiali

Modalità di revoca ordine

Bonifico in uscita: tramite Internet o Call Center o filiali. Bonifico disposto su canale non Sepa o in valuta diversa da euro non revocabile

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: operazione non revocabile

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: operazione non revocabile

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Bollettini Postali: operazione non revocabile³

Bollo Auto: operazione non revocabile

CBILL: operazione non revocabile

MAV/RAV: tramite Call Center o filiali

F24: tramite Internet o Call Center o filiali

Ricarica Telefonica: operazione non revocabile

Domiciliazione utenze: tramite Internet o Call Center o filiali

Prelievo contante negli sportelli di Poste Italiane: tramite Call Center o filiali

Prenotazione Prelievo contante presso le casse automatiche delle filiali della banca da € 5.000 fino a € 20.000²: tramite Internet, Call Center o filiali

Prelievo contante presso le casse automatiche delle filiali della banca inferiore a € 5.000: operazione non revocabile

Limiti orari conferimento o revoca ordine

Bonifico in uscita: richiesta entro le ore 17.00, bonifico verso altro Conto Corrente Arancio non revocabile se disposto entro le ore 17.00 in un giorno lavorativo

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: richiesta sempre disponibile

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: richiesta sempre disponibile

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: richiesta sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 24 del giorno precedente al giorno di esecuzione concordato

Bollettini Postali: richiesta disponibile 7 giorni su 7 dalle ore 00.15 alle ore 23.45

Bollo Auto: richiesta sempre disponibile

CBILL: richiesta sempre disponibile

MAV/RAV: richiesta sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 17.00

F24: richiesta sempre disponibile, revoca possibile entro la fine della giornata operativa di inserimento dell'ordine

Ricarica Telefonica: richiesta sempre disponibile

Domiciliazione utenze: in caso di revoca entro le ore 17.00 del giorno lavorativo precedente la scadenza del pagamento

Prelievo contante negli sportelli di Poste Italiane: richiesta entro le ore 17.00, revoca possibile entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata al cliente per il prelievo presso Poste Italiane

Prenotazione Prelievo contante presso le casse automatiche delle filiali della banca da € 5.000 fino a € 20.000²: richiesta sempre disponibile, revoca possibile fino al giorno indicato per il prelievo

Tempi di esecuzione

Bonifico in uscita:

- Bonifico verso altro Conto Corrente Arancio: immediato se disposto entro le ore 17.00 in un giorno lavorativo.
- Bonifico su canale Sepa: entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine se disposto entro le ore 17.00 in un giorno lavorativo.
- Bonifico su canale non Sepa in euro verso paesi area UE/EEA: entro il giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di pagamento effettuata verso la banca.
- Bonifico su canale non Sepa in valuta diversa da euro verso paesi area UE/EEA, in euro verso paesi non area UE/EEA, in valuta diversa da euro verso paesi area non UE/EEA: entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di pagamento effettuata verso la banca.

Giroconto verso un altro Conto Corrente Arancio: immediato

Giroconto verso un tuo Conto Arancio: immediato

Giroconto Automatico verso un tuo Conto Arancio: il giorno di esecuzione concordato

Bollettini Postali: immediato

Bollo Auto: immediato

CBILL: immediato

MAV/RAV: entro la fine della giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine

F24: entro la fine della giornata operativa indicata dal cliente al momento dell'inserimento dell'ordine

Ricarica Telefonica: entro la fine della giornata operativa di ricezione dell'ordine

Domiciliazione utenze: il giorno di scadenza concordato

Prelievo contante negli sportelli di Poste Italiane: giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine

Prelievo contante presso le casse automatiche delle filiali della banca da € 5.000 fino a € 20.000²: 3 giorni lavorativi successivi alla prenotazione

Prelievo contante presso le casse automatiche delle filiali della banca inferiore a € 5.000: immediato

NOTE:

¹ Limite massimo di prelievo contante con carte di debito e carte prepagate di cui il cliente è titolare: € 4.999.

² Limite massimo giornaliero prenotabile pari a € 20.000.

³ In caso di disposizione con data futura relativa al solo Bollettino Postale premarcato l'ordine di pagamento è revocabile entro la fine della giornata precedente alla data pagamento richiesta.

⁴ In caso di deposito dell'assegno presso le casse automatiche presenti nelle filiali della banca, il versamento in conto avviene entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei titoli da parte della direzione operativa della banca.

⁵ Il versamento POS è possibile solo ai fini dell'attivazione di Conto Corrente Arancio.

Conto Arancio

Spese

Apertura	€ 0
Chiusura	€ 0
Versamenti	€ 0
Prelievi	€ 0
Servizio di Alimentazione	€ 0
Invio rendiconto e informativa mensile	€ 0
Imposta di bollo	a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge

Interessi su somme depositate

Tasso creditore annuo nominale (soggetto a ritenuta di legge)	0,05%
---	-------

Liquidazione degli interessi

Promozioni	Regolamento promozione Arancio+ consultabile in Area Riservata
Periodicità	annuale al 31/12
Base di calcolo	anno civile (365 gg) ¹
Ritenuta Fiscale sugli interessi maturati	come da normativa vigente

Valute applicate e disponibilità sulle somme versate

Versamenti

Bonifico	Valuta di accredito su Conto Arancio: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Disponibilità: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Tempi massimi di esecuzione: Il tempo massimo per il completamento dell'operazione (accredito su Conto Arancio) è, di norma, non superiore a 3 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione da parte della banca ordinante. ²
Servizio di Alimentazione³	Valuta di accredito su Conto Arancio: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Disponibilità: il giorno di ricezione dei fondi da parte della banca ordinante. Limite di importo complessivo accreditabile per mese: fino ad un massimo di 1000€ per cliente. Nel caso di cointestazione, 1000€ per intestatario.
Assegno bancario di ING BANK N.V. Milan Branch⁴	Valuta di accredito: a partire dalla data di versamento. Disponibilità: a decorrere dalla data di versamento.
Assegno bancario altre banche/vaglia Banca d'Italia⁴	Valuta di accredito su Conto Arancio: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento. Disponibilità: a decorrere dalla 4° giornata operativa successiva alla data di versamento.
Assegno circolare altre banche⁴	Valuta di accredito su Conto Arancio: 1 giornata operativa successiva alla data di versamento. Disponibilità: a decorrere dalla 4° giornata operativa successiva alla data di versamento.
Giroconto da Conto Arancio	Valuta di accredito: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
Giroconto da Conto Corrente Arancio	Valuta di accredito: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio	Valuta di accredito: il giorno di esecuzione concordato. Disponibilità: il giorno di esecuzione concordato.
Estinzione vincolo Deposito Arancio	Valuta di accredito su Conto Arancio: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.

Prelievi

Bonifico	Valuta di accredito su conto predefinito: la data valuta effettiva dipende dalle condizioni economiche della banca che riceve la somma. Di norma essa non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo viene accreditato. Valuta di addebito su Conto Arancio: il giorno di esecuzione dell'ordine. Tempi massimi di esecuzione: entro il giorno successivo alla ricezione dell'ordine.
Giroconto a Conto Arancio	Valuta di addebito: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
Giroconto a Conto Corrente Arancio	Valuta di addebito: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
Sottoscrizione vincolo Deposito Arancio	Valuta di addebito su Conto Arancio: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.

Modalità di conferimento ordine

Bonifico in uscita⁵: tramite Internet o Call Center o filiali

Giroconto da Conto Arancio a Conto Corrente Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Giroconto da Conto Arancio ad un altro Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio a Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Servizio di Alimentazione³: tramite Internet o Call Center o filiali

Modalità di revoca ordine

Bonifico in uscita: tramite Internet o Call Center o filiali

Giroconto da Conto Arancio a Conto Corrente Arancio: operazione non revocabile

Giroconto da Conto Arancio ad un altro Conto Arancio: operazione non revocabile

Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio a Conto Arancio: tramite Internet o Call Center o filiali

Servizio di Alimentazione³: tramite Internet o Call Center o filiali

Limiti orari conferimento o revoca ordine

Bonifico in uscita: ore 16.00

Giroconto da Conto Arancio a Conto Corrente Arancio: sempre disponibile

Giroconto da Conto Arancio ad un altro Conto Arancio: sempre disponibile

Giroconto Automatico da Conto Corrente Arancio a Conto Arancio: richiesta sempre disponibile, revoca possibile entro le ore 24 del giorno precedente al giorno di esecuzione concordato

Servizio di Alimentazione³: ore 16.00

Altro

Limite minimo di giacenza

€ 0

Limite massimo di giacenza

pari a € 1.500.000 per ogni Conto Arancio; nel caso di attivazione di più conti la giacenza massima consentita è pari a € 3.000.000 per cliente.

Conti predefiniti oltre i conti ING

fino ad un massimo di 3

NOTA:

ING BANK N.V. Milan Branch non risponde di spese, commissioni, o valute che altre banche applicano normalmente alla clientela per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

Periodo di validità: le condizioni indicate sono valide fino ad eventuale variazione che sarà resa nota dalla Banca con le modalità e termini previsti dalle Condizioni Generali. In seguito all'attivazione di Conto Arancio sarà inviata al cliente una versione aggiornata del Documento di Sintesi alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.

1 In caso di anno bisestile la base di calcolo è di 366 giorni.

2 In caso di incompletezza della documentazione contrattuale ricevuta e/o di mancata identificazione del Cliente ai sensi della Normativa Antiriciclaggio e/o di impossibilità di esperire altri adempimenti normativi, ING BANK N.V. Milan Branch, ove il Cliente non adempia alla richiesta della banca in merito alla documentazione mancante, provvederà a restituire al Cliente la somma entro 20 giorni lavorativi; è facoltà del Cliente chiedere a ING BANK N.V. Milan Branch di provvedere prima della scadenza di detto termine.

3 La Banca si riserva la facoltà di stabilire limiti al numero e all'importo degli accrediti, anche al fine di garantire la migliore sicurezza delle relative operazioni.

4 In caso di deposito dell'assegno presso le casse automatiche presenti nelle filiali della banca, il versamento in conto avviene entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei titoli da parte della direzione operativa della banca.

5 La Banca si riserva la facoltà di fare effettuare le disposizioni superiori a 50.000€ esclusivamente tramite Call Center o presso le Filiali della stessa.

Le operazioni, ad eccezione di quelle sempre disponibili, richieste dopo le ore 16.00 o richieste in una Giornata non operativa sono eseguite il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

Deposito Arancio

Spese

Apertura	€ 0
Chiusura	€ 0
Sottoscrizione Vincolo	€ 0
Estinzione Vincolo (a scadenza o anticipata)	€ 0
Invio rendiconto	€ 0
Imposta di bollo	a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge

Interessi su somme depositate

TASSO CREDITORE NOMINALE SULLE SOMME VINCOLATE

Durata Standard del vincolo	Da 10.000 €	Da 50.000 €	Da 100.000 €
12 mesi	0,40%	0,40%	0,40%
24 mesi	0,50%	0,50%	0,50%
36 mesi	0,60%	0,60%	0,60%
“scegli tu la durata”	tasso creditore nominale sulle somme vincolate riferito alla durata standard antecedente ⁽¹⁾		

Liquidazione degli interessi

Periodicità	a scadenza vincolo, in caso di estinzione anticipata non verranno riconosciuti gli interessi
Base di calcolo	anno civile (365 gg); in caso di anno bisestile la base di calcolo è di 366 giorni
Ritenuta Fiscale sugli interessi maturati	come da normativa vigente

Valute applicate e disponibilità sulle somme versate

Versamenti

Sottoscrizione Vincolo	Valuta di addebito su Conto Arancio di appoggio: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
------------------------	--

Prelievi

Estinzione Vincolo (a scadenza o anticipata)	Valuta di accredito su Conto Arancio di appoggio: il giorno di esecuzione dell'ordine. Disponibilità: il giorno di esecuzione dell'ordine.
---	---

Modalità di conferimento ordine

Sottoscrizione Vincolo: tramite Internet o Call Center o filiali

Estinzione Vincolo (a scadenza o anticipata): tramite Internet o Call Center o filiali

Altro

Limite massimo di vincoli fino ad un massimo di 5 per intestazione

NOTA:

⁽¹⁾ Ai vincoli per i quali la scadenza non è tra le durate standard si applica il tasso creditore nominale corrispondente alla durata standard immediatamente precedente. Ad esempio per un vincolo con una durata di 14 mesi e 20 giorni si applica il tasso creditore nominale della durata standard pari a 12 mesi.

Deposito titoli e Servizi di Investimento

Imposta bollo

Imposta per bollo governativo calcolata ed addebitata nella misura indicata dalla normativa vigente, con cadenza trimestrale e/o mensile (rientrano nel calcolo dell'imposta di bollo gli strumenti finanziari custoditi nel deposito titoli TRADING - e anche le quote di OICR). Il conto di addebito è quello di riferimento della posizione titoli e/o fondi.

TTF

Tasse sulle transazioni finanziarie a carico del cliente nella misura indicata dalla normativa vigente per ciascun Paese UE (ed eventualmente extra UE) che ha introdotto tale tassazione. (*)

(*) L'elenco aggiornato dei Paesi che hanno introdotto tale tassazione, la relativa aliquota sulle transazioni finanziarie e indicazioni sui mercati e/o gli strumenti finanziari rilevanti per la tassazione è disponibile sul sito ing.it o contattando il call center della banca.

Servizio di ricezione e trasmissione ordini aventi ad oggetto Strumenti Finanziari

Spese fisse

Canone mensile di utilizzo piattaforma di negoziazione	€ 0
--	-----

Spese variabili

Diritti di custodia

Spese per apertura e chiusura rapporto	€ 0
Spese di custodia ed amministrazione	€ 0

Trasferimento titoli

Spese per trasferimento titoli in ingresso	€ 0
Spese per trasferimento titoli in uscita	€ 0

Operazioni straordinarie

Spese per accredito di cedole e dividendi	€ 0
Spese per la gestione operazioni sul capitale	€ 0
Spese per emissione biglietti assembleari	€ 0

Messa a disposizione comunicazioni

Spese per conferma esecuzione ordini (on line e cartacea)	€ 0
Spese per rendiconto trimestrale (on line e cartaceo)	€ 0
Spese per rendiconto mensile (on line e cartaceo) solo su richiesta	€ 5

Servizi alerting

Spese per il servizio di alerting (via SMS ed e-mail)	€ 0
---	-----

Valute

Valuta di incasso cedole, dividendi e rimborso titoli scaduti	come da normativa vigente
---	---------------------------

Commissioni di ricezione e trasmissione degli ordini collegando il deposito titoli a Conto Corrente Arancio

Commissioni applicate a partire dal 1° e fino al 15° ordine eseguito in un anno (365 giorni)	0,19% (minimo € 8, massimo € 18)
Commissioni applicate a partire dal 16° e fino al 50° ordine eseguito in un anno (365 giorni)	€ 8
Commissioni applicate a partire dal 51° e fino al 100° ordine eseguito in un anno (365 giorni)	€ 7
Commissioni applicate a partire dal 101° ordine eseguito in un anno (365 giorni)	€ 6

Commissioni di ricezione e trasmissione degli ordini collegando il deposito titoli a Conto Arancio

Commissioni applicate per ordine eseguito	0,19% (minimo € 8, massimo € 18)
---	----------------------------------

Spese fisse call center

Spesa aggiuntiva per ordine via call center	€ 5
---	-----

Note generali

- Nessun costo per ordini non eseguiti revocati;
- In caso di esecuzione in più tranche nella stessa giornata, i costi si applicano una volta sul totale (la commissione viene spalmata sulle varie tranche che compongono la singola transazione)

Altri servizi

Il book raccoglie le proposte di acquisto e di vendita relative ad un determinato strumento, consente di capire se e a quale prezzo e quantità un determinato ordine può essere eseguito € 10 annui

Altre spese

Comunicazioni su richiesta del cliente

Invio a mezzo posta, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni trasmesse (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti)	€ 5
Invio, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione	€ 10

Servizio di consulenza in materia di investimenti

Oneri direttamente applicati al cliente

Servizio MYMoneyCoach Light	€ 0
Servizio MYMoneyCoach (dalla sua attivazione) - Canone mensile	€ 4
Il canone mensile è ridotto a € 2 in caso di controvalore degli strumenti finanziari investiti tramite il Servizio MYMoneyCoach uguale o maggiore di 30.000 €. La riduzione sarà applicata per ogni mese in cui il controvalore degli strumenti finanziari rilevato l'ultimo giorno del mese sarà uguale o maggiore alla soglia indicata.	

Remunerazioni ricevute da terzi

La Banca riceve a titolo di remunerazione pagamenti da terzi in relazione agli OICR collocati a seguito dell'attività di consulenza.

Altre spese

Comunicazioni su richiesta del cliente

Invio a mezzo posta, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni trasmesse (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti)	€ 5
Invio, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione	€ 10

Servizio di collocamento di OICR

Spese variabili

Spese per apertura, gestione e chiusura rapporto	€ 0
Commissioni e spese di sottoscrizione (*)	entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KIID
Commissioni e spese di rimborso (*)	entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KIID
Commissioni e spese per il PAC (*)	entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KIID
Commissioni e spese di conversione (switch) (*)	entro la misura massima prevista dal Prospetto e dal KIID
Commissioni e spese applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (*)	nella misura indicata nell'allegato al modulo di Sottoscrizione, salvo migliori condizioni applicate alla singola operazione
Spese per conferma esecuzione ordini	€ 0
Spese per invio rendiconto trimestrale (on line e cartaceo)	€ 0
Spese per rendiconto mensile (on line e cartaceo) solo su richiesta	€ 5

(*) I costi puntuali applicati sono indicati nell'informativa riepilogativa dei costi e degli oneri e nella lettera di conferma dell'operazione.

Remunerazioni ricevute da terzi

La Banca riceve a titolo di remunerazione pagamenti da terzi in relazione agli OICR collocati.

Altre spese

Comunicazioni su richiesta del cliente

Invio a mezzo posta, su richiesta del cliente, di copie di comunicazioni trasmesse (es. conferma esecuzione operazioni e rendiconti)	€ 5
Invio, su richiesta del cliente, di ulteriore e diversa documentazione	€ 10

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso ING Bank N.V. sono protetti da:	Il Sistema di Garanzia dei Depositi di diritto olandese, presso De Nederlandsche Bank N.V. (Banca Centrale olandese) (DNB) ⁽¹⁾
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per ente creditizio ⁽²⁾ I seguenti marchi fanno parte del Suo ente creditizio: ING, ING Bank, ING Bank N.V.
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro ⁽²⁾
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente ⁽³⁾
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	20 giorni lavorativi ⁽⁴⁾
Valuta del rimborso:	Euro
Contatti:	De Nederlandsche Bank N.V. PO box 98 1000 AB Amsterdam indirizzo: Westeinde 1 1017 ZN Amsterdam Telefono (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00): + 31 20 524 91 11 email: info@dnb.nl
Per maggiori informazioni:	http://www.dnb.nl vai alla sezione "English", cerca "Deposit Guarantee Scheme"

Informazioni supplementari

In generale, tutti i depositanti e le imprese sono coperti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre, su richiesta, se taluni prodotti sono o meno coperti. Se i depositi sono coperti, l'istituto di credito gliene darà conferma nel relativo estratto conto.

NOTE:

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito:

Il Suo deposito è coperto dal Sistema di Garanzia dei Depositi di diritto olandese. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100.000 euro.

(2) Limite generale della protezione:

Se un deposito è indisponibile perché l'ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti saranno rimborsati dal Sistema di Garanzia dei Depositi olandese. Il rimborso è limitato a 100.000 euro. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.

Questo metodo sarà applicato anche se l'ente creditizio opera con diversi marchi. ING Bank N.V. opera anche con il marchio ING, ING Bank, ING Bank N.V. Ciò significa che tutti i depositi presso uno o più enti con i suddetti marchi sono complessivamente coperti fino a 100.000 euro.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti:

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro.

In caso di fallimento del Suo ente creditizio, nei tre mesi successivi al deposito da Lei effettuato presso il medesimo, di un ammontare derivante da un'operazione immobiliare e relativa ad un immobile ad uso privato, il Suo deposito sarà rimborsato fino ad un ammontare massimo pari a 500.000 euro.

Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili sul sito <http://www.dnb.nl>.

(4) Rimborso:

Il Sistema di Garanzia dei Depositi a protezione del Suo deposito è il Sistema di Garanzia dei Depositi olandese, presso De Nederlandsche Bank N.V. (Dutch Central Bank) (DNB); PO box 98 1000 AB Amsterdam Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam. Telefono (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00): + 31 20 524 91 11, email: info@dnb.nl, sito <http://www.dnb.nl>, rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 euro).

In caso di mancato rimborso, entro i termini sopra indicati (20 giorni lavorativi), potrà contattare il Sistema di Garanzia sopra menzionato, per richiedere il rimborso a Lei dovuto.

In futuro il periodo di rimborso succitato potrà essere ridotto fino a 7 (sette) giorni lavorativi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito <http://www.dnb.nl>.

CONDIZIONI GENERALI

rif. Contratto Unico V.06 del 2018

Definizioni e Premesse

- ING BANK N.V. Milan Branch, con sede principale in Milano, Viale Fulvio Testi 250 (di seguito "ING" o la "Banca") offre i servizi di seguito disciplinati nelle diverse Sezioni delle presenti Condizioni Generali (di seguito "Servizio" o "Servizi");
- per "Filiali" si intendono le unità operative locali (sportelli) della Banca presenti in Italia;
- per "Cliente" o "Titolare" si intende la persona fisica (ovvero, in caso di cointestazione, congiuntamente, le persone fisiche), che, a seguito della conclusione del Contratto (come di seguito definito) e della valutazione del merito creditizio operata dalla Banca, diviene/divengono titolare/i del conto corrente e/o del conto di deposito (Conto Arancio, come di seguito definito) e dei servizi ad esso/i collegati;
- per "Consumatore" si intende la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
- per "Contratto" si intende il contratto che regola il rapporto di conto corrente e gli altri Servizi ad esso eventualmente associati, composto dal Modulo di Richiesta accettato dalla Banca e comprensivo del relativo Documento di Sintesi e delle presenti Condizioni Generali;
- per "Conto Corrente" o "Conto Corrente Arancio" si intende il conto corrente di corrispondenza intestato al Cliente e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e, in particolare, dalla Sezione II - Norme che regolano il conto corrente di corrispondenza;
- per "Conto Arancio" si intende il conto di deposito intestato al Cliente e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e, in particolare, dalla Sezione IV - bis - Norme che regolano il servizio di deposito arancio;
- per "Deposito Arancio" si intende il servizio di deposito a risparmio vincolato offerto dalla Banca e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e, in particolare, dalla Sezione IV - bis - Norme che regolano il servizio di deposito arancio;
- per "Modulo di Richiesta" si intende il modulo con il quale il Cliente richiede alla Banca:
 - i. l'apertura di un Conto Corrente e/o l'attivazione di Servizi Bancari e l'attivazione di Servizi di Pagamento, con il relativo Documento di Sintesi, e/o
 - ii. l'attivazione di Servizi di Investimento e altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.
- per "Servizi Bancari" e "Servizi di investimento" si intendono i Servizi identificati come tali nel Modulo di Richiesta;
- per "Reclamo" si intende ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione;
- per "Servizi di Pagamento" si intendono i Servizi disciplinati nella Sezione III delle presenti Condizioni Generali;
- per "Servizi" si intendono tutti i servizi disciplinati ai sensi dalle presenti Condizioni Generali e loro eventuali modifiche ed integrazioni;
- per "Supporto Durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta alla Banca e al Cliente - relativamente alle informazioni personalmente a lui dirette - di memorizzare informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- per "Mandato" si intende il consenso e l'autorizzazione prestati dal Cliente Pagatore al Beneficiario e al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore (direttamente ovvero indirettamente tramite il Beneficiario), per consentire al Beneficiario di disporre l'incasso addebitando il Conto di Pagamento indicato dal Cliente Pagatore e per consentire alla Banca di attenersi alle istruzioni impartite;
- la Banca opera prevalentemente tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali il proprio sito Internet www.ing.it (di seguito "Sito Internet") e il proprio servizio telefonico (di seguito "Call Center"), nonché le altre tecniche che la Banca comunicherà in funzione dell'evoluzione tecnologica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Short Message Service (di seguito "SMS"); la Banca opera altresì attraverso le proprie Filiali;
- il Cliente, per usufruire dei Servizi, può utilizzare il servizio di Home Banking per effettuare le operazioni di interrogazione e disposizione (di seguito

"Operazioni"), alle condizioni meglio specificate nella successiva Sezione I mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, quali il Sito Internet e il Call Center; il Cliente può inoltre usufruire dei Servizi, salvo che non sia diversamente previsto dal Contratto, recandosi presso le Filiali della Banca; l'utilizzo di Servizi della Banca tramite accesso all'area riservata del Sito Internet o la fornitura di un indirizzo e-mail implica la scelta del Cliente di ricevere ogni documentazione, comunicazione o notifica in forma non cartacea, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo, salva la facoltà del medesimo di richiedere in qualunque momento l'invio in forma cartacea anche quando sia previsto l'invio in un formato elettronico;

- le Operazioni effettuabili in relazione ai diversi Servizi sono quelle elencate, assieme ai relativi costi, nei Documenti di Sintesi nonché quelle in seguito rese disponibili dalla Banca;
- il Cliente conosce e accetta le modalità di funzionamento del sistema di collegamento via Internet alla Banca, dettagliatamente descritte nel Sito Internet;
- il Documento di Sintesi relativo al Conto Corrente Arancio, il Documento di Sintesi relativo ai Servizi del Conto Corrente Arancio, nonché il Documento di Sintesi relativo ai conti di deposito Conto Arancio e Deposito Arancio e al Deposito titoli e Servizi di Investimento, di seguito i "Documenti di Sintesi", costituiscono il frontespizio del Contratto.
- è considerata una "US Person" colui/colei che possiede anche solo uno dei seguenti requisiti: ha residenza e/o indirizzo postale o fiscale negli Stati Uniti d'America, è in possesso di cittadinanza americana o è titolare di Green Card oppure ha un rappresentante e/o consulente finanziario con le caratteristiche appena citate che gestisce per suo conto gli investimenti.

SEZIONE I

NORME GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le Definizioni e Premesse che precedono, costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali e vincolano la Banca e il Cliente.
2. Le norme contenute nella presente Sezione I si applicano in via generale a tutti i Servizi disciplinati dalle presenti Condizioni Generali e a quelli tempo per tempo offerti dalla Banca, se non è specificato diversamente nelle Sezioni delle presenti Condizioni Generali che disciplinano i singoli Servizi; in tal caso le norme specifiche prevalgono su quelle contenute nella presente Sezione I.
3. Salvo diversa espressa indicazione, ogniqualvolta le presenti Condizioni Generali prevedano che il Cliente debba impartire ordini o manifestare il consenso o la propria volontà in forma scritta, tali ordini, consensi e dichiarazioni di volontà si intendono validamente espressi e opponibili al Cliente se il rilascio è effettuato con le modalità indicate al successivo articolo 4 della presente Sezione.

Art. 2 - Verifica della Clientela e deposito della firma

1. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Richiesta, il Cliente deve fornire alla Banca i dati identificativi richiesti in conformità alla vigente normativa anche in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito "Normativa Antiriciclaggio") e secondo le procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca per garantire la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni. Tali procedure saranno di volta in volta comunicate dalla Banca sul proprio sito. In tale occasione, il Cliente deve anche depositare l'originale della propria firma (specimen di firma).
2. La Banca può utilizzare il primo versamento effettuato dal cliente sul Conto Corrente o sul Conto Arancio indicato dalla Banca per l'identificazione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio, se tale versamento avviene con un bonifico da un conto avente coordinate bancarie italiane o con altre modalità conformi alle previsioni della Normativa Antiriciclaggio.
3. Il Cliente, nei rapporti con la Banca, deve utilizzare la propria firma autografa in forma grafica corri-

spondente alla firma depositata, secondo le modalità richieste di volta in volta dalla Banca ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

4. Quando il Cliente contatta la Banca in via telematica (Sito Internet) o telefonica (Call Center), la Banca lo identifica validamente esclusivamente con la verifica dei Codici di cui al successivo articolo 4 ed eventualmente dei dati anagrafici.
5. Quando il Cliente opera presso le Filiali, la Banca lo identifica tramite documento di identità in originale e firma autografa, ovvero tramite i Codici di cui al successivo articolo 4.
6. La Banca potrà, anche successivamente alla conclusione del Contratto, farsi inviare dal Cliente idonea attestazione di quanto in precedenza dichiarato in fase di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 3 - Prova degli ordini e disposizioni

1. Il Cliente registra le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche intercorrenti tra la Banca e il Cliente che danno o possono dar luogo ad Operazioni o alla prestazione di Servizi. Nell'ambito della prestazione dei Servizi di Investimento la Banca altresì registra il contenuto delle conversazioni frontali con il Cliente su Supporto Durevole. Copia di tutte le predette registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente, per un periodo di cinque anni.
2. Le scritture contabili della Banca nonché le registrazioni di cui al comma precedente regolarmente conservate, in qualunque formato, costituiscono valida prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate. Resta fermo quanto previsto nella Sezione III in materia di Servizi di pagamento.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del Servizio di Home Banking

1. Per l'esecuzione tramite tecniche di comunicazione a distanza di tutte le Operazioni, il Cliente deve utilizzare appositi codici di sicurezza (di seguito, rispettivamente, "Codice cliente", "Codice segreto P.I.N.", "Carta dei codici operativi", eventuale One Time Password "OTP" o eventuali codici Token e, collettivamente, "Codici").
2. I Codici consentiranno al Cliente di accedere a tutti i Servizi resi disponibili dalla Banca e richiesti dal Cliente tramite il Servizio di Home Banking. I Codici potranno altresì essere utilizzati dal Cliente per operare presso le Filiali, salvo che non sia diversamente previsto dal Contratto.
3. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei Codici e risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. La Banca non può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo dei Codici da parte di soggetti non legittimati fino al momento in cui il Cliente le comunica il loro smarrimento o furto e chiede il blocco dell'operatività del Servizio, a meno che l'eventuale conseguenza dannosa per il Cliente derivi da un evento direttamente imputabile alla Banca stessa. In ogni caso il Cliente può modificare autonomamente il Codice segreto P.I.N..
4. Per eseguire le Operazioni e le istruzioni ricevute, la Banca verifica l'identità e la legittimazione del Cliente sulla base correttezza dei Codici e la conformità dei dati anagrafici del Cliente stesso con quelli in possesso della Banca medesima: la Banca non deve eseguire ulteriori accertamenti relativi all'identità ed alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Operazioni ovvero accedono alle informazioni relative al Servizio.
5. La Banca può modificare le modalità descritte nel presente articolo per esigenze di efficienza e sicurezza del Servizio. In tal caso la Banca invia apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di efficacia delle modifiche.
6. Il Cliente potrà richiedere ulteriori funzionalità di sicurezza, anche attraverso specifici dispositivi tecnici per l'accesso ai Servizi, che la Banca potrà nel corso del tempo mettere a disposizione. Le carat-

teristiche tecniche di tali funzionalità di sicurezza e le modalità per farne richiesta saranno rese note al Cliente di volta in volta nel Sito Internet. Le condizioni economiche applicate dalla Banca in relazione alle funzionalità di sicurezza disciplinate in questo comma saranno indicate al Cliente, con apposita modifica delle stesse.

7. Nel caso di smarrimento o di furto dei Codici nonché degli eventuali dispositivi tecnici resi disponibili dalla Banca, il Cliente deve darne immediata comunicazione al numero verde della Banca confermando successivamente, tramite lettera raccomandata da inviare entro le 48 ore successive dallo smarrimento o dal furto, ed allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente.
8. Per motivi di sicurezza informatica, i Codici potranno essere periodicamente sostituiti dalla Banca, previa comunicazione al Cliente. In caso di fondato timore che terzi siano venuti a conoscenza dei Codici, il Cliente dovrà, ove possibile, modificare i Codici o, in alternativa, chiedere alla Banca la temporanea sospensione del Servizio di Home Banking.

Art. 5 - Come comunicano Banca e Cliente

1. La Banca esegue tutte le comunicazioni previste dalle norme che regolano i singoli Servizi secondo una delle seguenti modalità, nell'osservanza delle disposizioni vigenti:
 - pubblicazione sul proprio Sito Internet;
 - invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal Cliente nel Modulo di Richiesta ovvero successivamente.

Relativamente alle comunicazioni per le quali è richiesto l'utilizzo di un Supporto Durevole, le caratteristiche del Sito Internet e dell'area riservata al Cliente del medesimo soddisfano i requisiti delle disposizioni vigenti.

La Banca potrà utilizzare modalità diverse se specificato di seguito ovvero se le disposizioni normative tempo per tempo vigenti consentono forme diverse di comunicazione.

2. Il Cliente deve inviare le comunicazioni alternative:
 - a ING Casella postale 10632 (CAP 20126 Milano);
 - presso la sede della Banca.Il Cliente dovrà utilizzare modalità diverse se è stabilito nel Contratto.

Il Cliente, quando esegue le comunicazioni alla Banca, si fa carico di ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Le comunicazioni scritte sono opponibili alla Banca a partire dalla data in cui giungono alla sede della medesima. Il Cliente cura che le comunicazioni e gli ordini scritti, nonché i documenti in genere, indirizzati alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

3. In ogni caso l'invio delle carte di credito/debito, eventualmente di codici segreti e password, sarà effettuato a mezzo posta, all'indirizzo indicato dal Cliente nel Modulo di Richiesta; la variazione del domicilio del Cliente deve essere comunicata all'indirizzo della Banca indicato nel comma che precede - o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla Banca ai sensi del presente articolo - e avrà efficacia decorsi 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione.
4. Il Cliente può consultare o acquisire sul Supporto Durevole la propria situazione contabile collegandosi al Sito Internet della Banca. In alternativa il Cliente può conoscere la propria situazione contabile utilizzando il Call Center o recandosi presso le Filiali.
5. La Banca almeno una volta all'anno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura contabile, fornisce al Cliente una comunicazione analitica sullo svolgimento di ciascuno dei Servizi Bancari in essere ("estratto conto" o "rendicontazione") e aggiorna il Cliente delle condizioni applicate (aggiornamento dei "Documenti di Sintesi"). La Banca può omettere di fornire i Documenti di Sintesi, se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente. Salvo quanto previsto al successivo comma 7, se il Cliente non invia uno specifico reclamo scritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, l'estratto conto e le altre comunicazioni periodiche relative ai Servizi Bancari si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente. Tale previsione non trova applicazione per i Servizi di investimento, per i quali si applica l'articolo 5 della Sezione VI.
6. La Banca, nell'osservanza delle disposizioni vigenti, può mettere a disposizione del Cliente le comunicazioni di cui al precedente comma e quelle di cui all'articolo 5 della Sezione VI delle presenti Condizioni Generali nell'area riservata al Cliente sul proprio Sito Internet, consentendo il salvataggio/stampa delle stesse su Supporto Durevole. La

Banca invia comunicazione (la "Comunicazione") al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza - quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica - della disponibilità delle predette comunicazioni sul Sito Internet della Banca. Dalla Comunicazione decorrono i termini per presentare opposizione scritta. In alternativa la Banca provvederà ad inviare le comunicazioni periodiche mediante posta ordinaria.

7. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori od omissioni e l'accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto o di altra comunicazione periodica; tale rettifica od accredito è fatta senza spese per il Cliente. Entro lo stesso termine di prescrizione e dalla data di invio dell'estratto conto o di altra comunicazione periodica, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accrediti.
8. Salvo diverso accordo scritto, in caso di cointestazione, le comunicazioni e le notifiche sono effettuate ad uno solo dei cointestatori all'indirizzo di corrispondenza o all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo di Richiesta o al diverso comune indirizzo successivamente comunicato, anche da uno solo dei cointestatori. Le comunicazioni e le notifiche sono efficaci a tutti gli effetti nei confronti di entrambi i cointestatori. In particolare, il Cliente prende atto e accetta che tutte le informazioni e avvertenze formulate dalla Banca ai sensi della Sezione VI - delle presenti Condizioni Generali (ad esempio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di costi e oneri, incentivi, non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatorio hanno pieno effetto nei confronti di entrambi.
9. Ove non escluso dal Contratto o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, il Cliente consente espressamente che le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Banca medesima o trasmesse tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, posta elettronica, sistemi di chiamata con dispositivo automatico, SMS).

Art. 6 - Rapporti cointestati

1. Ciascun rapporto può essere cointestato al massimo a due soggetti. Ogni cointestatorio può effettuare disposizioni ed operazioni separatamente e può richiedere l'estinzione del rapporto con la Banca. In tal caso la Banca non deve dare comunicazione né è responsabile nei confronti dell'altro cointestatorio.
2. I cointestatori rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio o dei suoi aventi causa.
3. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa.
4. Ogni cointestatorio è responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei Codici a lui assegnati, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate con l'utilizzo dei predetti Codici saranno imputate a tutti e due i cointestatori del conto in via solidale tra loro.
5. Quando uno dei cointestatori si oppone ad un'operazione o disposizione richiesta dall'altro cointestatorio, non ancora eseguita, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, la Banca medesima potrà eseguire quanto disposto solo con il concorso di tutti i cointestatori.
6. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne ha ricevuto la relativa comunicazione e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Art. 7 - Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 12 della Sezione V e dall'articolo 13, comma 4 della Sezione VI, nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, l'altro può disporre separatamente sul rapporto, nei limiti della quota di sua pertinenza, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto. Gli eredi del cointestatorio deceduto, congiuntamente, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato possono invece disporre separatamente della quota di pertinenza, rispettivamente, del cointestatorio deceduto o dell'interdetto/inabilitato, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto.

Art. 8 - Garanzie

1. Il Cliente riconosce espressamente che il Conto Corrente, il deposito titoli - ove previsto - e comunque gli altri conti intrattenuti dallo stesso con la Banca, fungono da rapporto di provvista per tutti i Servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsivoglia ragione creditoria della Banca.

Art. 9 - Diritto di ritenzione e di compensazione

1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruentemente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.
3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
4. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima può valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili ed anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato. Resta fermo che l'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, è comunicata prontamente dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica.
5. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
6. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest'ultimo, anche cointestati, ed indipendentemente dall'esistenza di un saldo attivo.
7. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
8. Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
9. La facoltà di compensazione prevista nel comma 4 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.
10. La Banca è sin d'ora autorizzata a trattenere e/o prelevare dalle disponibilità liquide sul Conto Arancio o sul Deposito Arancio, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, anche legati al pagamento dell'imposta di bollo di cui ai Documenti di Sintesi, che il Cliente sarà tenuto a versare a fronte delle giacenze detenute su tutti i rapporti e/o servizi aperti con la Banca.
11. Nel caso previsto nel precedente comma 10, la Banca provvede a comunicare, anche con mezzi di comunicazione a distanza, tale circostanza al Cliente e, nel caso del Deposito Arancio, provvederà a svincolare l'importo di cui risulterà creditore a fronte degli oneri dovuti dal Cliente. Resta inteso che anche in detto caso, gli interessi sulle somme in Deposito Arancio continueranno a maturare al medesimo tasso e/o condizioni sulla parte rimanente delle somme sottoposte a vincolo.

Art. 10 - Durata del Contratto, diritto di ripensamento e facoltà di recesso

1. Salvo non sia diversamente stabilito, il Contratto concluso tra il Cliente e la Banca è a tempo indeter-

- minato.
2. I contratti di collocamento di strumenti finanziari eventualmente conclusi fuori sede mediante consulenti finanziari abilitati - ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF - sono soggetti a sospensione di efficacia per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente (c.d. diritto di ripensamento). Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. La predetta previsione non è applicabile alle sottoscrizioni di Clienti classificati professionali.
 3. Nel caso in cui la conclusione avvenga "a distanza", il Cliente che rivesta la qualità di Consumatore, ai sensi dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo, può recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) dalla conclusione del Contratto - o dal successivo termine in cui abbia ricevuto le condizioni contrattuali e l'informativa precontrattuale obbligatoria - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della Banca o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla stessa. Il predetto diritto non si applica ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del Consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso. Il Cliente che prima del recesso ha usufruito dei Servizi previsti dal Contratto, è tenuto a pagare le spese relative ad essi, se li aveva espressamente richiesti, secondo quanto indicato nei Documenti di Sintesi.
 4. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penali e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca per iscritto. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica. In caso di rapporto di Conto Corrente concluso ai sensi dell'art. 21 di questa Sezione, ma non ancora reso operativo dal Cliente, la Banca può recedere dal Contratto con un preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica, riconoscendo comunque al Cliente la possibilità di attivare il Conto Corrente prima della scadenza del predetto termine.
 5. Il Cliente, ai fini del recesso di cui al precedente comma, deve inviare apposita lettera raccomandata a.r. alla sede della Banca indicata nelle Premesse o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla stessa.
 6. Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è divenuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo.
 7. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
 8. In deroga a quanto previsto nel comma 6 del presente articolo, il Cliente, quando recede dal Contratto, può per iscritto al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti comunicare alla Banca un termine di preavviso, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano eseguiti, purché impartiti in data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.
 9. Il Cliente e la Banca possono comunque recedere dal Contratto e/o dai singoli Servizi senza preavviso in presenza di un giustificato motivo. Costituisce un giustificato motivo la richiesta del Cliente di una diversa classificazione a fronte della quale la Banca fosse tenuta a modificare sostanzialmente le modalità operative o la struttura organizzativa.
 10. Il recesso dal Contratto comporta automaticamente la chiusura del Conto Arancio, del Conto Corrente, del deposito titoli a custodia e amministrazione e di tutti gli altri Servizi, ivi compresi i Servizi di Investimento.
 11. La Banca e il Cliente possono recedere, con il periodo di preavviso rispettivo di cui al comma 3 del presente articolo, anche solo dal Conto Arancio, e/o Conto Corrente e/o dal Conto Corrente e/o dal deposito titoli a custodia e amministrazione e/o dai Servizi di Investimento, osservando in tale caso le specifiche disposizioni contrattuali: il Contratto resta comunque valido ed efficace rispetto ai Servizi per i quali non è stato effettuato il recesso. Il recesso da uno o più di tali Servizi comporta automa-

ticamente l'impossibilità per il Cliente di avvalersi di tutti i Servizi ad esso/ funzionalmente e indissolubilmente collegati; il Cliente potrà continuare a utilizzare i Servizi diversi da questi ultimi.

12. In ogni caso, il Conto Arancio e/o il Conto Corrente potranno essere chiusi dalla Banca solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni, anche relative al Conto Arancio e ai Servizi d'investimento, pendenti al momento in cui il recesso è divenuto efficace. In particolare, la chiusura di Conto Arancio è subordinata al previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, inclusi il pagamento dell'imposta di bollo di cui ai Documenti di Sintesi.

Art. 11 - Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e modifiche della titolarità del rapporto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo che disciplina le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali contenute nella Sezione III delle presenti Condizioni Generali, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni previste dal Contratto, ivi comprese le condizioni economiche, qualora sussista un giustificato motivo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB") e delle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.
2. La modifica unilaterale di cui al precedente comma dovrà essere resa nota al Cliente mediante comunicazione contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole (ad es. e-mail o, qualora disponibile, PEC).
3. La modifica proposta dalla Banca al Cliente si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
4. La Banca pubblicherà inoltre sul Sito internet gli avvisi concernenti le variazioni di cui ai precedenti commi.
5. In riferimento ai Servizi di investimento, la Banca può: (i) modificare, se sussiste un giustificato motivo, le condizioni di contratto, preavvisando almeno 15 (quindici) giorni prima il Cliente e fermo restando il diritto di recesso di questi; (ii) modificare, se sussiste un giustificato motivo, le condizioni economiche, anche senza preavviso, fermo restando il diritto di recesso del Cliente.
6. L'intestazione del rapporto non può essere modificata. Se il Cliente desidera aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire un nuovo rapporto, e firmare un nuovo Contratto.

Art. 12 - Separazione patrimoniale

1. Gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca nell'ambito della prestazione dei Servizi di investimento e accessori costituiscono - ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 - a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della Banca stessa e degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dell'eventuale subdepositario o nell'interesse di questi. Le azioni dei creditori del Cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di quest'ultimo.

Art. 13 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Alcune specifiche disposizioni potranno essere eseguite esclusivamente tramite il Call Center della Banca o impartite attraverso le Filiali, secondo quanto rappresentato nei Documenti di Sintesi.
2. Se il Cliente non fornisce particolari istruzioni, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente, anche non bancario, se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono proprie filiali (art. 1856 cod. civ.), senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente.
4. Fermo restando quanto previsto nella Sezione III,

Parti A (Condizioni Generali PSD) e B (Singoli Servizi di Pagamento), il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non ha avuto un principio di esecuzione (art. 1373 cod. civ.), compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. Resta fermo il vincolo contrattuale tra la Banca ed il Cliente.

5. La limitazione di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1717 cod. civ., prevista nel comma 3, è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 14 - Interrogazioni

1. A fronte delle interrogazioni la Banca fornisce informazioni relative alle operazioni contabilizzate dalla Banca stessa sino al momento in cui la richiesta viene effettuata. Le operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche.
2. Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche si intendono riferite, di norma, al giorno lavorativo precedente.
3. Le richieste di operazioni dispositive o le istruzioni di revoca effettuate in giornata non lavorativa per la Banca trovano registrazione nelle scritture contabili della Banca il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 15 - Reclami e risoluzione delle controversie

1. Salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 7, della presente Sezione I in ordine all'approvazione degli estratti conto, il Cliente - chiaramente identificabile - può presentare un Reclamo alla Banca a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ovvero posta elettronica certificata (PEC). Il Reclamo dovrà essere inviato rispettivamente all'indirizzo della sede Banca indicato nelle Premesse del presente Contratto, ovvero all'indirizzo di posta elettronica o di PEC indicato nella documentazione informativa a disposizione del Cliente anche sul sito della Banca.
2. La Banca risponderà al Reclamo del Cliente pervenuti entro 30 giorni dalla data di ricezione ricevimento dello stesso, se relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari o entro 60 giorni se riguardante servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
3. Qualora il Reclamo ricevuto sia ritenuto fondato dalla Banca, quest'ultima lo comunicherà al Cliente, entro i tempi sopra indicati, precisando le tempistiche entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse il Reclamo infondato, dovrà indicarne le ragioni.
4. Il Cliente, in assenza di risposta da parte della Banca entro i termini sopra indicati, o qualora non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziarica competente, dovrà rivolgersi:
 - a) in caso di controversie inerenti a operazioni e servizi bancari e finanziari:
 - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere ulteriori informazioni circa l'ABF si può consultare il sito internet www.arbitrobancarioinanziario.it, rivolgersi presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca;
 - al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di mediazione. Per ulteriori informazioni circa il Conciliatore Bancario Finanziario consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it;
 - ad altro organismo specializzato, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
 - b) in caso di controversie inerenti a servizi/attività di investimento e servizi accessori:
 - all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob (ACF), sistema di risoluzione stragiudiziale per controversie relative alla violazione, da parte della Banca, degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie consultare le informazioni disponibili sul sito internet www.acf.consob.it;
 - al Conciliatore Bancario Finanziario, per richiedere il servizio di mediazione;
 - ad altro Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero del-

- la Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it.
- Il ricorso preventivo ai sindacati sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce tentativo di conciliazione e, conformemente a quanto previsto dalla legge, costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda innanzi all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. N. 28 del 2010.
 - Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia e alla Consob, pregiudicando il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
 - Per la risoluzione extragiudiziale di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti dalla stipula di contratti aventi ad oggetto servizi o la vendita di beni mediante il sito web o altri mezzi elettronici, il Cliente consumatore ha facoltà di accedere alla piattaforma Online Dispute Resolution (di seguito la "piattaforma ODR"), sviluppata e gestita dalla Commissione Europea in ottemperanza alla Direttiva 2013/11/EU e al Regolamento UE n. 524/2013. La piattaforma ODR agevola il Cliente ricorrente nella individuazione del competente organismo nazionale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie e, una volta raggiunto l'accordo con la parte convenuta sull'organismo competente, trasmette il reclamo a tale organismo. Per maggiori informazioni sulla piattaforma ODR o per avviare, tramite quest'ultima, una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa ai predetti contratti, si rinvia al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/odr>. L'indirizzo di posta elettronica della Banca da indicare nella piattaforma ODR è: ing.bank@legalmail.it.

Art. 16 - Cessione del rapporto

- Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturenti ad altra banca in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco così come previsto e regolamentato dall'articolo 58 del TUB.

Art. 17 - Diligenza - Cause di esclusione di responsabilità - Cause di forza maggiore

- Nei rapporti con il Cliente la Banca osserva criteri di diligenza professionale inerente all'attività svolta dalla Banca (cfr. articolo 1176, comma 2, cod. civ.).
- I Servizi e le relative operazioni (ivi inclusa l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente) possono essere sospesi o interrotti, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile dei danni causati al Cliente, se la sospensione o l'interruzione è conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi, anche del personale della Banca, o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non può essere superato con la diligenza inerente all'attività svolta dalla Banca (cfr. articolo 1176, comma 2, cod. civ.).

Art. 18 - Sospensione o abolizione del Servizio di Home Banking

- La Banca può sospendere o abolire il Servizio di Home Banking in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per motivi di efficienza e sicurezza del Servizio stesso, e l'operatività del Cliente, per motivi cautelari. La sospensione temporanea del Servizio di Home Banking non fa venir meno l'efficacia del Contratto.
- Per quanto attiene al blocco delle Funzionalità relative alle Carte di debito e credito, si rinvia a quanto previsto nella Sezione III, Parte B, delle presenti Condizioni Generali.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza

- La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni di pertinenza del Cliente trattate nell'ambito dei Servizi.

Art. 20 - Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata

- La Banca instaura i rapporti con i propri Clienti secondo la legge italiana.
- A meno che il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, per cui il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Consumatore, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca, è competente il foro di Milano.
- Tutte le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente avvengono in lingua italiana.

Art. 21 - Conclusione del Contratto

- Il Contratto è concluso nel momento in cui il Cliente ha conoscenza dell'accettazione della Banca.
- L'accettazione della Banca è subordinata alla preventiva:
 - ricezione del Modulo di Richiesta e degli allegati debitamente sottoscritti dal Cliente con espressa approvazione delle clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. e dell'articolo 117, comma 5, TUB;
 - adeguata verifica del Cliente in conformità con la vigente Normativa Antiriciclaggio;
 - verifica dell'avvenuto deposito dello specimen della firma nelle forme di cui all'art. 2 della presente Sezione.
- L'attivazione del Conto Corrente avverrà con il primo versamento effettuato dal Cliente.
- La Banca può rifiutare la richiesta di attivazione di uno o più Servizi e accettare e/o mantenere valido il Contratto unicamente con riferimento agli altri.

Art. 22 - Limiti operativi

- Il Cliente, quando impartisce disposizioni e ordini di pagamento, deve operare entro i limiti assegnati e comunque entro quelli dei saldi disponibili relativi ai rapporti intrattenuti.

Art. 23 - Risoluzione del Contratto

- La Banca può risolvere il Contratto, a norma dell'articolo 1456 cod. civ., se il Cliente:
 - non si attiene alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai Servizi e, in particolare, alla disciplina relativa ai versamenti e alle garanzie richieste per l'operatività in strumenti finanziari;
 - non corrisponde alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai Servizi;
 - ha fornito alla Banca informazioni non veritiere.
- La risoluzione ha effetto dal momento in cui la Banca comunica al Cliente, mediante lettera raccomandata, telegramma o telex, che intende avvalersi della presente clausola.
- In ogni caso di risoluzione del Contratto, la Banca può sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 24 - Servizio Clienti

- La Banca mette a disposizione del Cliente un servizio di Call Center, anche avvalendosi di società terze specializzate, attraverso le quali possono essere richieste informazioni relative ai Servizi offerti.
- La Banca risponde nei confronti del Cliente dell'operato di dette società terze.

Art. 25 - Tempi massimi di chiusura e/o trasferimento servizi di pagamento del conto di pagamento per "consumatori"

- Dal momento in cui una banca riceve da un Consumatore per il tramite di un'altra banca una richiesta di trasferimento di servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e/o di trasferimento del saldo del conto, con o senza chiusura dello stesso, la banca ricevente e la banca trasferente hanno 12 giorni lavorativi per concludere le operazioni, senza oneri e spese per il Consumatore. Con particolare riguardo alla chiusura di un conto di pagamento richiesto dal consumatore, la banca è tenuta a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie. Si precisa, pertanto, che qualunque riferimento a termini massimi diversi contenuti in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superato da tutto quanto sopra indicato.

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE

Art. 1 - Norme generali in materia di accrediti

- Il Cliente accetta che tutti i bonifici e le rimesse a suo favore sono accreditati in Conto Corrente; resta salvo il diritto del Cliente di comunicare alla Banca espressa istruzione diversa.
- L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nei Documenti di Sintesi.
- La data valuta applicata all'accREDITAMENTO deter-

mina il momento dal quale decorrono gli eventuali interessi.

- Se tuttavia la Banca consente al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima del decorso dei termini di cui al precedente comma 2 ed anche se sull'importo è iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso dei termini di cui al precedente comma 2, la Banca può addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 cod. civ., nonché effettuare l'addebito in conto.
- Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva e salvo buon fine.

Art. 2 - Versamenti per corrispondenza nonché versamenti e prelievi presso le Filiali

- Il Cliente può versare per corrispondenza assegni allegando la distinta di presentazione valori, data e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l'esatta intestazione del Conto Corrente.
- Tutti gli assegni devono essere emessi o girati con la clausola "non trasferibile" e girati dal Cliente, valuta per l'incasso a ING BANK N.V. Milan Branch. La presentazione dei titoli si considera avvenuta solo al momento in cui essi pervengono materialmente alla sede della Banca. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, la Banca procede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, all'accREDITAMENTO del versamento per il solo importo accertato e regolare.
- La spedizione è a rischio e spese del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, sottrazione o distruzione durante il trasporto. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui i titoli si considerano presentati. Il versamento dei titoli è effettuato ove possibile nello stesso giorno di ricezione da parte della Banca o, al più tardi, entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo. La Banca dà notizia dell'accREDITAMENTO sul Conto Corrente dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 5 della Sezione I.
- Il Cliente può effettuare versamenti e prelievi di contante utilizzando le Casse Automatiche installate presso le Filiali, previa identificazione tramite utilizzo dei Codici. Per prelievamenti al di sopra della soglia riportata nei Documenti di Sintesi la Banca richiede al Cliente una prenotazione. Presso le medesime Casse Automatiche è anche possibile il versamento degli assegni. Tutti gli assegni devono essere emessi o girati con la clausola "non trasferibile" e girati dal Cliente per l'incasso a ING BANK N.V. Milan Branch. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta elettronica compilata e l'accertata consistenza dei valori, la Banca procede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con le valute indicate nei Documenti di Sintesi, all'accREDITAMENTO del versamento per il solo importo accertato e regolare.
- Il versamento dei titoli depositati presso le Casse Automatiche è effettuato entro i termini indicati nei Documenti di Sintesi. La Banca dà notizia dell'accREDITAMENTO sul Conto Corrente dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 5 della Sezione I.
- La Banca per motivi di sicurezza si riserva di subordinare il versamento degli assegni ed il relativo incasso anche al ricorrere di alcune caratteristiche del Conto Corrente, tra le quali l'accREDITAMENTO di due mensilità dello stipendio o pensione e/o la presenza di movimenti sul rapporto stesso.

Art. 3 - Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati

- La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente effettui presso altri intermediari abilitati: (i) operazioni di versamento e prelievamento, nei limiti consentiti dalla Banca, contabilizzate sul Conto Corrente presso la Banca; (ii) operazioni di carattere amministrativo quale, a titolo esemplificativo, il ritiro dei libretti di assegni.
- La Banca comunica ai Clienti, con le modalità di cui all'articolo 11 della Sezione I, gli intermediari abi-

litati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative, comprese le eventuali limitazioni, nonché le condizioni economiche applicate all'operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati. Con le stesse modalità la Banca comunica ai Clienti la temporanea sospensione o la cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati; in tal caso la Banca invia, prima possibile, la relativa comunicazione al Cliente, con il preavviso di cui all'articolo 11 della Sezione I, fermo restando che la sospensione o il venir meno dei servizi disciplinati in questo articolo coincide con la data di sospensione o di cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.

Art. 4 - Disposizioni con assegni

1. Le disposizioni con assegni sul Conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente, all'atto del rilascio dei moduli di assegno bancario deve rilasciare la dichiarazione di non interdizione (art. 124 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736).
2. La Banca rilascia i moduli per assegni muniti della clausola di non trasferibilità, a meno che il Cliente non richieda, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari in forma libera.
3. La Banca rilascia a propria discrezione i moduli per assegni e comunque solo nel caso in cui il Cliente sia in possesso dei requisiti indicati nei Documenti di Sintesi.
4. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente deve dare immediata comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione dei moduli; in caso contrario il Cliente resta responsabile, salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca, di ogni dannosa conseguenza risultante dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo o illecito dei moduli stessi.
5. In caso di revoca della convenzione di assegno o, comunque, di cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
6. Qualora per effetto di prelievi effettuati dal Cliente le disponibilità in Conto fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che dovessero pervenire, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in Conto.
7. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente (ivi compreso il Conto Arancio di cui alla successiva Sezione IV), a meno che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatori del conto sul quale esistono le relative disponibilità danno istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, in ogni caso disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
8. Ferma l'assenza di qualsivoglia obbligo della Banca in tal senso, nel caso di cui al comma che precede la Banca può comunicare al Cliente che non vi è disponibilità sufficiente sul conto su cui è tratto l'assegno, accettando ciononostante eventualmente le istruzioni di pagamento disposte dal Cliente stesso, adottando le modalità di cui al comma seguente. In tali casi, la Banca può inoltre provvedere al pagamento di assegno tratto su conto con disponibilità insufficiente anche per l'ipotesi di irreperibilità del Cliente.
9. Quando, nei casi di cui al comma che precede, la Banca provvede al pagamento di un assegno tratto su un conto presso la Banca con disponibilità insufficiente, previa apposizione di un vincolo di indisponibilità per un importo corrispondente a valere su un diverso conto del Cliente presso la Banca sul quale esistono le relative disponibilità (ivi compreso il Conto Arancio di cui alla successiva Sezione IV) e comunica al Cliente che, se questi non provvede, entro il termine assegnatogli dalla Banca, a ripristinare una disponibilità di pari importo sul conto a valere sul quale è stato tratto l'assegno, quest'ultima potrà avvalersi della compensazione di cui all'articolo 9 della Sezione I, anche nei casi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
10. Il Cliente, al momento dell'apertura del rapporto, ha il diritto di chiedere alla Banca di non applicare le previsioni di cui ai commi 8 e 9 che precedono.

Art. 5 - Recesso e Pagamento degli assegni

1. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi

momento dalla convenzione di assegno, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il preavviso di 15 (quindici) giorni.

2. In caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dalla convenzione di assegno, la Banca non può pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.
3. In caso di recesso, da parte della Banca, dall'apertura di credito, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
4. La Banca, quando intende avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non può onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
5. Nel caso, invece, in cui la Banca comunica il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'articolo 11 della presente Sezione, la compensazione si intende operata al momento stesso in cui il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il Cliente è inoltre tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Il Cliente deve compiere la stessa attività ogni volta si verifica la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.
6. Le disposizioni in materia di assegni si applicano anche nel caso di Conti intestati a più persone.
7. Il recesso dal Servizio di Conto Corrente comporterà automaticamente il recesso dalla relativa convenzione di assegno nonché dalle eventuali convenzioni relative ai diversi Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 5-bis - Emolumenti Pensionistici INPS - Restituzione delle pensioni

1. Il Cliente comunica alla Banca, secondo le modalità stabilite all'art. 5 della SEZIONE I delle presenti Condizioni Generali, la domiciliazione della propria pensione INPS, indicando il Conto Corrente sul quale intende ricevere l'accredito.
2. Il Cliente beneficiario del trattamento pensionistico sarà tenuto, anche ai sensi dell'Art. 2033 del Codice Civile, a restituire entro 15 giorni dalla richiesta gli eventuali ratei pensionistici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo trattamento. A tal fine, il Cliente autorizza espressamente la Banca e, per essa, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero del predetto indebito sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale.
3. Il Cliente, nella sua qualità di eventuale cointestario del Conto Corrente, è consapevole che il conto in questione potrà essere dunque utilizzato anche per l'accredito di ratei pensionistici di titolarità di altro intestatario del Conto Corrente stesso. A tal riguardo, il Cliente cointestario, presta manleva in favore della Banca e dell'INPS rispetto agli eventuali ratei pensionistici eventualmente versati sul Conto Corrente in assenza di titolo al relativo trattamento, e garante in ordine alla loro restituzione, anche ai sensi degli Artt. 1936 e segg. del Cod. Civ. ed anche in ordine agli eredi e aventi causa del Cliente cointestario beneficiario del trattamento pensionistico. Il Cliente cointestario, in tale veste, sarà tenuto a corrispondere all'INPS gli indebiti in questione entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell'INPS o della Banca, nel limite di dodici ratei della pensione corrisposta. Il Cliente cointestario autorizza espressamente la Banca e, per essa, l'INPS, anche in via autonoma e disgiunta tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del Conto Corrente, o in alternativa ad agire per il recupero dei predetti indebiti sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.

Art. 6 - Rapporti di dare e avere

1. I rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati portando in Conto, con "valuta data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, nel rispetto di quanto previsto

dai successivi paragrafi del presente articolo, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge.

2. Sulle giacenze in Conto maturano interessi a credito del Cliente nella misura prevista nel Documento di Sintesi. Gli interessi creditorii sono conteggiati una volta all'anno, al 31 dicembre.
3. Qualora il saldo del Conto risulti negativo per effetto dell'utilizzo di aperture di credito, ai sensi del successivo art. 11, di sconfinamenti, ai sensi del successivo art. 12, o per altra ragione, il Cliente deve corrispondere alla Banca gli interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi con le modalità di seguito descritte.
 - i. Gli interessi debitori vengono conteggiati una volta all'anno, al 31 dicembre, e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e, comunque, non prima che siano decorsi trenta giorni dalla data della rendicontazione periodica relativa al Conto che contiene il conteggio degli interessi stessi.
 - ii. Gli interessi debitori sono addebitati sul Conto alla data in cui essi divengono esigibili ed al solo fine del loro regolamento. Pertanto, essi non sono considerati sorte capitale e non producono ulteriori interessi, fatti salvi quelli di mora indicati nel Documento di Sintesi, se dovuti.
 - iii. La somma risultante a debito del Cliente a titolo di interessi - anche se non ancora esigibile - è considerata dalla Banca ai fini della quantificazione dell'esposizione complessiva del Cliente medesimo relativa al Conto.
 - iv. Fermo quanto previsto dal primo paragrafo del presente articolo e dal precedente punto ii, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, la Banca ha la facoltà di impiegare i fondi accreditati sul proprio conto e destinati ad affluire sul Conto del Cliente, per estinguere il debito da interessi del Cliente medesimo.
 - v. In caso di chiusura definitiva del Conto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Quanto dovuto a titolo di interessi non può produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.
4. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto del Cliente con la valuta indicata nei Documenti di Sintesi.
5. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto nel successivo articolo 11 della presente Sezione, ognuna delle parti può sempre esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
6. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte - anche in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 7 - Utilizzo di valuta estera e conti in valuta estera

1. Se la Banca consente di utilizzare il Conto Corrente anche per operazioni da effettuarsi in valuta diversa dall'Euro, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in Euro al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione.

Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'articolo 1279 codice civile sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
3. Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna, la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a sua richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime.
4. Resta comunque a carico del Cliente ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca (art. 1218 codice civile).

Art. 8 - Assegni sull'estero

1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso se, successivamente al pagamento, viene comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente deve altresì accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Art. 9 - Servizi di incasso e di accettazione

1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del Cliente ed a suo rischio, non rispondendo la Banca delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, ivi compresi, esemplificativamente, scioperi del proprio personale, irregolarità dei titoli, indicazioni erronee o contraddittorie del Cliente, la consegna da parte del Cliente degli effetti e degli assegni in termini tali da non consentire ragionevolmente la presentazione in tempo utile, disservizi imputabili al servizio postale o a corrieri autorizzati, fatti od omissioni imputabili alle banche trattarie od emittenti degli assegni o domiciliatarie degli effetti.

Art. 10 - Conti non movimentati

1. Se il Conto Corrente non registra movimenti da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a euro 250,00 (duecentocinquanta) la Banca può cessare di corrispondere gli eventuali interessi e di inviare le comunicazioni periodiche.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 11 - Apertura di credito in conto corrente decadenza dal beneficio del termine e recesso

1. Le aperture di credito (di seguito anche "Fidi" o "Fido") eventualmente concesse al Cliente dalla Banca, ricorrendo i requisiti indicati nei Documenti di Sintesi, sono regolate dalle seguenti disposizioni:
 - il Fido è concesso a tempo indeterminato;
 - il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
 - la Banca si riserva di richiedere in ogni momento il rimborso delle somme prelevate;
 - gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca nonché l'eventuale commissione onnicomprensiva sono determinati nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, ferma restando l'applicazione di quanto disposto nell'articolo 6 della presente Sezione.
 - si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della Sezione I delle presenti Condizioni Generali in materia di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.
2. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Fido ovvero ridurlo o sospenderlo, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali a titolo esemplificativo la posta elettronica; per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno. Se il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può recedere dal Fido, ovvero ridurlo o sospenderlo solo se ricorre un giustificato motivo. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto la Banca darà al Cliente-Consumatore, con lettera raccomandata, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
3. Il Cliente può recedere dal Fido con le stesse facoltà previste a favore della Banca; tuttavia, quando il Cliente recede, deve pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all'esercizio della facoltà di recesso.
4. Se il Cliente, a ciò tenuto ai sensi dei commi che precedono, non provvede al rimborso di quanto dovuto nei termini previsti, la Banca gli addebiterà, nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, le eventuali spese sostenute per il recupero del credito mediante l'intervento di società esattive e, per intero, le spese legali allo stesso fine sostenute.
5. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli utilizzi successivi alla scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso che la Banca ritenesse di eseguire, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle

disposizioni eseguite.

6. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
7. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle parti, il recesso dalla presente apertura di credito in conto corrente non implica il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 12 - Sconfinamenti in assenza di Fido/extrafido

1. Qualora il Cliente utilizzi fondi concessi dalla Banca in eccedenza rispetto al saldo del Conto Corrente in assenza di Fido ovvero rispetto all'importo del Fido concesso, la Banca può, in qualsiasi momento, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, revocare, ridurre o sospendere la messa a disposizione dei fondi. Per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno.
2. In caso di sconfinamenti concessi al Cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b) del TUB, per importi pari o superiori a 300 (trecento) euro in assenza di Fido, ovvero, in caso di sconfinamenti extrafido, per importi pari o superiori ai 5 (cinque) per cento del Fido concesso, che si protraggono per oltre 1 (un) mese, la Banca comunica al Cliente-Consumatore, dal momento in cui lo sconfinamento ha raggiunto o superato il predetto importo - i seguenti dati:
 - (i) lo sconfinamento;
 - (ii) l'importo interessato;
 - (iii) il tasso di interesse applicato;
 - (iv) commissione di istruttoria veloce eventualmente applicabile.La comunicazione relativa allo sconfinamento è effettuata dalla Banca in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole. In quest'ultimo caso la Banca consentirà il salvataggio della comunicazione di sconfinamento mediante messa a disposizione della stessa sul proprio Sito internet. La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, che la comunicazione relativa allo sconfinamento è disponibile sul Sito Internet.

Il Cliente prende atto e accetta le predette modalità di comunicazione mediante la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

3. Se il Cliente non provvede al rimborso di quanto dovuto nei termini previsti, la Banca gli addebiterà, nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, le eventuali spese sostenute per il recupero del credito mediante l'intervento di società esattive e, per intero, le spese legali allo stesso fine sostenute.

SEZIONE III - PARTE A CONDIZIONI GENERALI PSD

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Le norme che regolano il Contratto in materia di Servizi di Pagamento (di seguito, "Condizioni Generali PSD") contenute nella presente Sezione III, Parte A, si applicano a tutti i Servizi di pagamento, definiti e disciplinati nella successiva Parte B della presente Sezione III. Le Parti convengono che le previsioni contenute nella Sezione II in materia di Conto Corrente completano le disposizioni di cui alla presente Sezione III (Parti A e B) ove applicabili e per quanto non diversamente previsto dal Condizioni Generali PSD e dalle norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento.
2. In caso di contrasto tra quanto previsto dalla Parte A e quanto previsto nella successiva Parte B delle presenti Condizioni Generali PSD prevarranno le norme contrattuali contenute nella Parte B. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Condizioni Generali relative al Conto Corrente (Sezione II) e le presenti Condizioni Generali PSD prevarranno queste ultime.
3. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più Servizi di pagamento che saranno disciplinati dalle presenti Condizioni Generali PSD.

Art. 2 - Definizioni

1. Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:
 - "Condizioni Generali PSD" si intendono le norme contrattuali che regolano i Servizi di pagamento contenute nella presente Sezione III;
 - "Credenziali di sicurezza personalizzate" si intendono le funzionalità fornite al Cliente dalla Banca al fine di consentire a quest'ultima di verificare l'identità del Cliente medesimo o la validità dell'uso di uno specifico Strumento di pagamento. Rientrano

nella definizione di Credenziali di sicurezza personalizzate i Codici;

- "Servizi di pagamento" si intendono i Servizi di pagamento disciplinati nella Parte B della presente Sezione III;
- "Parti" si intendono il Cliente e la Banca congiuntamente;
- "Operazione di pagamento" si intende l'attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
- "Ordine di pagamento" si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
- "Strumento di pagamento" si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un ordine di pagamento; la Carta di debito e la Carta di Credito di cui alle presenti Condizioni Generali, di cui il Cliente si avvale per impartire Ordini di pagamento, rientrano nella nozione di Strumento di pagamento;
- "Pagatore" si intende il Cliente o altro soggetto terzo, titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- "Beneficiario" si intende il Cliente o altro soggetto terzo destinatario dei Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento;
- "Giornata operativa" si intende il giorno in cui la Banca o altro Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un'Operazione di pagamento sono operativi, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento stessa; per la Banca si considerano Giornate operative i giorni feriali ad esclusione del sabato;
- "Addebito diretto" si intende un Servizio di pagamento per l'addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario o al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo; il Servizio di Domiciliazione Utenze di cui alla Parte B della presente Sezione III rientra nella definizione di Addebito diretto;
- "Conto di pagamento" si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utenti di servizi di pagamento per l'esecuzione di Operazioni di pagamento;
- "Prestatore di servizi di pagamento" si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- "Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento" si intende il Prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che offre il Servizio di disposizione di ordine di pagamento;
- "Utente di servizi di pagamento" o "Utente" si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi;
- "Fondi" si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lett. h-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- "Data valuta" si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
- "Autenticazione" si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità dell'utente o la validità dell'uso di uno specifico Strumento di pagamento, incluse le relative Credenziali di sicurezza personalizzate fornite all'Utente dalla Banca;
- "Autenticazione forte del cliente": si intende un'Autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'Utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'Utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'Utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di Autenticazione;
- "Identificativo unico" si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di

servizi di pagamento indica all'Utente di servizi di pagamento e che l'Utente deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utente e/o il suo Conto di pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utente del Servizio di pagamento;

- "Tasso di cambio di riferimento" si intende il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal Prestatore di Servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
- "Servizio di disposizione di ordine di pagamento" si intende un servizio con il quale il Cliente richiede ad un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di disporre l'Ordine di pagamento relativamente a un Conto di pagamento detenuto presso la Banca;
- "Servizio di informazione sui conti" si intende un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più Conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso la Banca o presso più prestatori di servizi di pagamento.

Art. 3 - Informazioni preliminari rispetto a una singola Operazione di pagamento

1. Prima dell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento disposta dal Cliente, quest'ultimo può richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente medesimo deve corrispondere. In caso di pluralità di voci di costo, la Banca dà evidenza separata alle singole voci.
2. Il Cliente può ottenere tali informazioni mediante:
 - accesso al Sito Internet della Banca
 - telefonata al Call Center della Banca
 - recandosi presso una delle Filiali.

Art. 4 - Informazioni per il Cliente rispetto a Operazioni di pagamento eseguite

1. La Banca fornisce al Cliente, di norma su Supporto Durevole scaricabile dal Cliente stesso dal Sito Internet della Banca, riservandosi comunque la facoltà di utilizzare il supporto cartaceo, un'informativa mensile dettagliata sulle operazioni di pagamento effettuate nel mese precedente.

Art. 5 - Consenso

1. Fatto salvo quanto nel dettaglio previsto per i singoli Servizi di pagamento, nella Sezione III parte B ovvero nei Documenti di Sintesi, il consenso ad un'Operazione di pagamento o a una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente, utilizzando i Codici Identificativi di cui all'art. 4, Sezione I del presente Contratto ovvero con le modalità di cui all'art. 2, comma 5 della Sezione I delle presenti Condizioni Generali. Il consenso a eseguire un'operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il Beneficiario o il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.
2. Se il Cliente non presta il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previste, la Banca considera l'operazione come non autorizzata.
3. Il consenso deve essere prestato prima dell'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, il consenso può essere rilasciato dopo l'esecuzione di un'Operazione di pagamento.

Art. 6 - Revoca del consenso

1. Il Cliente può revocare in qualsiasi momento il consenso ad eseguire un'Operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento purché ciò avvenga prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. 9 della presente Sezione III.
2. Il Cliente revoca il consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento nelle forme e secondo le procedure previste nell'articolo 5 che precede, fatto salvo quanto previsto nel dettaglio per i singoli Servizi di pagamento, nella Sezione III parte B ovvero nei Documenti di Sintesi.
3. Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca sono considerate dalla Banca come non autorizzate.

Art. 7 - Ordine di pagamento e relativo rifiuto

1. Quando tutte le condizioni rilevanti previste dalle Condizioni Generali PSD sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire l'Ordine di Pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che l'ordine sia stato disposto dal Cliente Pagatore, anche tramite un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale.
2. Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art.

19 dalle Condizioni Generali PSD, la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica al Cliente il rifiuto all'esecuzione con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento.

3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre l'Ordine di pagamento, la stessa comunica al Cliente - secondo le modalità di cui all'art. 5 della Sezione I - il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'art. 126 TUB o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Nella comunicazione, la Banca indica altresì la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che hanno causato il rifiuto.
4. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
5. Se il rifiuto di un Ordine di pagamento è obiettivamente giustificato, la Banca addebita al Cliente le spese per la comunicazione di cui al comma 2 nella misura indicata nei Documenti di sintesi.

Art. 8 - Determinazione del momento di ricezione dell'Ordine di pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l'Ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento la Banca non può addebitare il Conto del Pagatore.
2. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre il limite di tempo previsto nei Documenti di Sintesi si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
3. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per la Banca, l'Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
4. ove specificamente concordato tra le Parti, l'esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o, ancora, il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca. In tal caso il momento della ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l'ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.
5. Nel caso di operazioni in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo a valere su un conto del pagatore in una diversa valuta, il momento di ricezione dell'ordine coincide con quello di completamento dell'operazione di conversione valutaria.

Art. 9 - Irrevocabilità degli Ordini di pagamento

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, l'Ordine di pagamento non può essere revocato dal Pagatore, una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6 dalle Condizioni Generali PSD, per le Operazioni di pagamento disposte da un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l'Ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'Operazione di pagamento al Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o Beneficiario.
3. Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Cliente Pagatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei Fondi. La Banca del Cliente Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nei casi di cui all'art. 8, comma 4, che precede, il Cliente può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'Ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso del Cliente Pagatore e dei Prestatori di servizi di pagamento interessati. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 che precedono, per la revoca dell'Ordine di pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario.
6. La Banca addebita al Cliente le spese per la revoca nella misura indicata nel Documento di sintesi.
7. Resta fermo che la revoca dell'Ordine di pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra la Banca e il Pagatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

Art. 10 - Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento e alle Credenziali di sicurezza personalizzate

1. Fermo restando quanto previsto nella Sezione III, Parte B, non appena ricevuto lo Strumento di pagamento, il Cliente adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate. Il Cliente deve utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità delle previsioni e dei termini di cui alle Condizioni Generali PSD e dei singoli Servizi di pagamento.
2. Il Cliente deve comunicare alla Banca senza indugio, secondo quanto indicato all'art. 4 Sottosezione 4 - Carta di debito e art. 5 Sottosezione 5 - Carta di Credito, la perdita, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di pagamento non appena ne abbia conoscenza.
3. Ricevuta tale comunicazione la Banca blocca lo Strumento di pagamento e addebita al cliente solo i costi di sostituzione dello Strumento di pagamento nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

Art. 11 - Limiti e blocco dell'utilizzo degli Strumenti di pagamento

1. Le parti concordano i limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso gli Strumenti di pagamento nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, nonché il numero di transazioni, giornalieri e/o gli massimi importi giornalieri, come pure indicati nei Documenti di Sintesi.
2. La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la sicurezza dello Strumento di pagamento;
 - b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
 - c) un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente Pagatore, mediante comunicazione su supporto cartaceo ovvero trasmessa per posta elettronica, del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'art. 126 TUB o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni del blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

Art. 12 - Informazioni in relazione agli Strumenti di pagamento

1. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui al precedente articolo 10, comma 2, entro i 18 (diciotto) mesi successivi alla comunicazione medesima.

Art. 13 - Notifica e rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite

1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui al successivo art. 18, ha diritto di ottenere la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca secondo le modalità di cui all'art. 5 Sezione I delle presenti Condizioni Generali e in ogni caso entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo, un'Operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall'Utente al proprio Prestatore di Servizi di pagamento.
3. Se è coinvolto un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'Utente ha diritto di ottenere la rettifica di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 32 della presente Sezione.

Art. 14 - Responsabilità del Cliente Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita

derivante dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, dopo la comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 10, comma 2.

2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita nel caso in cui la Banca non abbia reso disponibili strumenti idonei ad eseguire la comunicazione di cui al precedente art. 10, comma 2, o non esiga un'Autorizzazione forte del Cliente.
3. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello Strumento di pagamento non potevano essere notati dal Cliente stesso prima di un pagamento o se la perdita dello Strumento di Pagamento è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.
4. Negli altri casi e salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui al precedente art. 10, il Cliente medesimo sopporta per un importo non superiore a 50,00 (cinquanta/00) Euro la perdita relativa a operazioni non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento o appropriazione indebita.
5. Se il Cliente ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto ad uno o più obblighi a suo carico in forza del precedente art. 10 con dolo o colpa grave, il Cliente stesso sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 50,00 Euro di cui al precedente comma.

Art. 15 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, nel caso in cui sia stata eseguita un'Operazione di pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente ed in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito del Cliente. Entro 48 ore dalla comunicazione relativa all'operazione non autorizzata, il Cliente deve trasmettere alla Banca copia della denuncia alle Autorità competenti. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta inteso che la richiesta di rimborso si intende perfezionata al ricevimento da parte della Banca della denuncia sporta dal Cliente. Se per l'esecuzione dell'Operazione è stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.
3. Se l'Operazione è disposta mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di Operazione non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al Cliente Pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'Operazione non autorizzata, risarcisce immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca su richiesta di quest'ultima per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, che, nell'ambito delle sue competenze, l'Operazione è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.
4. Il rimborso di cui ai commi che precedono, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca ha diritto di chiedere direttamente al

Cliente ed ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato ai sensi dei commi 1 e 3, anche mediante addebito in Conto.

5. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

Art. 16 - Condizioni per il rimborso di Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per suo tramite

1. Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;
 - b) l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal Contratto e le circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di pagamento eseguita e la data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo.
3. Ai fini della lettera b) del precedente comma 1, il Cliente Pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
4. Il Cliente Pagatore non può chiedere il rimborso: a) se ha direttamente autorizzato la Banca all'esecuzione dell'Operazione di pagamento; e b) se l'autorizzazione del Cliente Pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento e gli siano state inoltre fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 che precede, nel caso di addebiti diretti di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il Cliente pagatore ha diritto al rimborso a prescindere dalle condizioni di cui al comma 1.

Art. 17 - Richiesta di rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite

1. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso di cui al precedente art. 16 entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati.
2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro 10 (dieci) Giornate operative dalla ricezione della richiesta.
3. Il Cliente Pagatore, se non accetta la giustificazione fornita, ha diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito Internet www.arbitrobancariofinanziario.it e senza presentare un preventivo Reclamo alla Banca.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, il diritto della Banca di rifiutare il rimborso non può essere esercitato nei riguardi degli addebiti diretti di cui all'art. 16, comma 5.

Art. 18 - Mancata, inesatta o tardiva esecuzione

1. Quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13, 21, commi 2 e 3, e 24 della presente Sezione III, il Prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Pagatore ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della presente Sezione. In tal caso il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.
2. Quando il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile, ai sensi del comma precedente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto; se l'Operazione è stata eseguita a valere su un Conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data

valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.

3. Se il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso mette l'importo dell'Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario stesso. La data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del beneficiario non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al Beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di pagamento.
4. Fatti salvi gli articoli art. 13, 21, commi 2 e 3, e 24 della presente Sezione III, quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario:
 - a) è responsabile nei confronti del proprio Utente della corretta trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dal successivo art. 19, comma 3, della presente Sezione III;
 - b) è tenuto a trasmettere senza indugio l'Ordine di pagamento in questione al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento;
 - c) è responsabile nei confronti del Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 20 della presente Sezione ed è tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'Operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
5. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento ai sensi del comma 4 che precede, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento sia stato addebitato un Conto di pagamento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Pagatore non deve essere successiva a quella dell'addebito dell'importo.
6. In deroga al comma 5, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore non è obbligato al rimborso se dimostra che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l'importo, anche se con lieve ritardo. In questo caso il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario accredita l'importo al Beneficiario con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
7. La Banca rimborsa al Cliente le spese e gli interessi, che gli sono stati imputati, a seguito della mancata, o inesatta o tardiva esecuzione di un'Operazione di pagamento.
8. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi che precedono, quando un'Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca e i prestatori di servizi di pagamento eventualmente coinvolti si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi Utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato.

Art. 19 - Tempi di esecuzione

1. Il presente articolo si applica:
 - a) alle Operazioni di pagamento in Euro;
 - b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.
2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata lavorativa operativa successiva e, comunque, nei tempi nel dettaglio indicati nei Documenti di Sintesi. Qualora l'Ordine di pagamento sia di importo rilevante, la

Banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente Pagatore copia del documento di identità e modulo di conferma bonifico disponibile sul sito della Banca. L'Ordine di pagamento sarà eseguito dalla Banca entro la fine della Giornata lavorativa successiva alla data di ricezione dell'Ordine di pagamento, unitamente alla documentazione supplementare richiesta. Per "data di ricezione" si intende la data alla quale la Banca avrà a disposizione tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'esecuzione del bonifico (CVS, coordinate bancarie, oltre a copia documento di identità e modulo conferma di bonifico se richiesti) nonché la relativa copertura finanziaria. Non verranno prese in considerazione a tal fine disposizioni prive di uno qualsiasi degli elementi necessari all'esecuzione del bonifico.

- Quando l'Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di Servizi di pagamento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l'ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario e il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli Addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.
- Quando un Utente di servizi di pagamento versa contante su un Conto di pagamento nella valuta in cui il Conto medesimo è denominato, il Prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei Fondi quale data valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione.

Art. 20 - Data valuta e disponibilità dei Fondi

- La Data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento viene accreditato sul Conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
- Il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento è a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul Conto del Prestatore medesimo ovvero nella stessa Giornata operativa di ricezione dell'Ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico Prestatore di servizi di pagamento, purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri.
- La Data valuta dell'addebito sul Conto di pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo Conto di pagamento.

Art. 21 - Identificativi unici inesatti

- Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall'Identificativo unico.
- Se l'Identificativo unico fornito dall'Utente di Servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del precedente art. 18, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
- Ai fini del tentativo di recupero dei Fondi di cui al comma 2, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei Fondi, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore, su richiesta scritta del Pagatore stesso, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
- La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico stesso.

Art. 22 - Modifica unilaterale condizioni contrattuali

- La Banca si riserva la facoltà di modificare anche in senso sfavorevole per il Cliente le condizioni del Contratto qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-sexies del TUB e delle relative disposizioni di attuazione, tempo per tempo vigenti. Detta comunicazione verrà fornita su supporto cartaceo o altro supporto

durevole (ad esempio tramite messaggio di posta elettronica o, qualora disponibile, PEC).

- Le modifiche di cui al comma che precede dovranno essere rese note al Cliente con comunicazione scritta contenente la "Proposta di modifica del contratto", con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione della modifica indicata nella proposta e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-sexies del TUB e delle relative disposizioni di attuazione, tempo per tempo vigenti.
- Prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto senza penalità né spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. In assenza di espresso rifiuto entro il termine di cui sopra, la proposta di modifica unilaterale della Banca si intende accettata dal Cliente.
- Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.
- Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso solo se la modifica è conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto e, qualora la modifica riguardi i tassi di interesse, a condizione che il Cliente sia tempestivamente informato.

Art. 23 - Recesso dal Contratto o dai singoli Servizi di pagamento

- Il Cliente può recedere in ogni momento dal Contratto ovvero da singoli Servizi di pagamento, senza penalità e senza spese di chiusura.
- Il Cliente comunica alla Banca il recesso a mezzo lettera raccomandata A.R.; nel caso di recesso da singoli Servizi di pagamento, il Cliente specifica il Servizio di pagamento dal quale intende recedere.
- La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto o da uno o più singoli Servizi di pagamento con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole con apposito messaggio di posta elettronica.
- Resta fermo che la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può recedere da singoli Servizi di pagamento ovvero dal Contratto, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rapporto.
- In caso di recesso di una delle Parti, le spese fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
- Il recesso dal Contratto, senza ulteriore specificazione da parte del Cliente, comporta l'automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento.

Art. 24 - Esclusione della responsabilità

- Le responsabilità previste nella presente Sezione III non si applicano nell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 25 - Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento

- Se il Cliente nega di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita, o sostiene che questa non è stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
- Se l'Operazione di pagamento è disposta mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di pagamento prestato.

Art. 26 - Denominazione valutaria dei pagamenti

Salvo diversamente stabilito dalle Parti, le Operazioni di pagamento sono effettuate in Euro.

Art. 27 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

- Se un'operazione di pagamento basata su Carta è

disposta dal Beneficiario o per il suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'Operazione nel momento in cui il Cliente Pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul Conto del Cliente Pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.

- La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione e, al più tardi, dopo la ricezione dell'Ordine di pagamento.

Art. 28 - Conferma della disponibilità dei fondi

- Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su Carta, la Banca conferma senza indugio se sul conto del Cliente Pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purché il (a) il Cliente Pagatore abbia prestato il consenso esplicito alla Banca a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su Carta; b) il consenso di cui alla lettera a) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
- Il prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su Carta può chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - Il Cliente Pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
 - il pagatore ha disposto l'operazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su Carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;
 - prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso la Banca e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.
- La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non consente alla Banca di bloccare i fondi sul Conto del Cliente Pagatore.
- Il Cliente Pagatore può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.

Art. 29 - Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di Servizi di disposizione di ordine di pagamento

- Il Cliente Pagatore ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per il Servizio di disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e la Banca.
- Il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento:
 - non detiene in alcun momento i fondi del Cliente Pagatore in relazione alla prestazione del Servizio di disposizione di ordine di pagamento;
 - provvede affinché le Credenziali di sicurezza personalizzate dell'Utente non siano accessibili ad altri fuorché all'Utente stesso e all'emittente delle Credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
 - provvede affinché qualunque altra informazione sull'Utente, ottenuta nella prestazione del Servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al Beneficiario e solo con il consenso esplicito dell'Utente;
 - ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso la Banca, comunicando con quest'ultima, il Pagatore e il Beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - non chiede all'Utente dati diversi da quelli necessari per prestare il Servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del

servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti dell'Utente;

- f) non modifica l'importo, il Beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione;
 - g) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione della Banca il riferimento dell'operazione di pagamento.
3. Al fine di garantire l'esercizio del diritto di cui al comma 1, la Banca:
- a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento dal Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento nonché ogni altra informazione in merito all'esecuzione di quest'ultimo nella disponibilità della Banca;
 - c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal Cliente Pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.

Art. 30 - Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti e all'utilizzo delle stesse in caso di Servizi di informazioni sui conti

1. Il Cliente Pagatore ha diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per il Servizio di informazione sui conti. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e la Banca.
2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti:
 - a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito dell'Utente;
 - b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell'Utente non siano accessibili ad altri fuorché all'utente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
 - c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso la Banca, comunicando con questa e con l'Utente in maniera sicura, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
 - e) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
3. In relazione al Conto, la Banca: a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea; b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti senza discriminazione rispetto a quelle trasmesse direttamente dall'Utente, fatte salve ragioni obiettive.

Art. 31 - Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei Prestatori di servizi di pagamento

1. La Banca può rifiutare l'accesso al Conto ad un prestatore di Servizi di informazione sui conti o a un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca, secondo le modalità secondo le modalità di cui all'art. 5 della Sezione I, informa quest'ultimo del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto.

2. La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni.

Art. 32 - Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento

1. Fatti salvi gli articoli 13, 21, commi 2 e 4, e 24 della presente Sezione se l'Ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento la Banca rimborsa al pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
2. In caso di Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di servizio di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca, su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al Pagatore. Se il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2 della presente Sezione, che l'ordine è stato ricevuto dalla Banca conformemente all'articolo 8 della presente Sezione e che, nell'ambito delle competenze del medesimo Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.

Art. 33 - Disposizioni transitorie

1. Le misure di sicurezza di cui all'art. 28, commi 1, 2 e 3, e agli art. 29 e 30 della presente Sezione si applicano decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva (UE) n. 2015/2366.

Art. 34 - Informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento

1. In caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del TUB e al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11 ("Decreto di recepimento PSD"), tempo per tempo vigenti e qui di seguito riportate.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Decreto di recepimento PSD, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni del citato decreto: art. 3, commi 1 e 2 (Spese applicabili), art. 5-bis, commi 1, 2 e 3 (Conferma della disponibilità dei fondi), art. 5-ter (Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento), art. 5-quater (Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti), art. 8, comma 1 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), articolo 9, commi 1 e 2-bis (Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite), art. 10-bis (Autenticazione e misure di sicurezza), art. 11, commi 1, 2 e 2-bis (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate), art. 12-bis (Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo), art. 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis (Rifiuto degli ordini di pagamento), art. 18 (Importi trasferiti e importi ricevuti), art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), art. 21 (Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento), art. 22 (Depositi versati in un conto di pagamento), art. 23 (Data valuta e disponibilità dei fondi), dell'art. 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 (Responsabilità dei prestatori di servizi di

pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento) e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 (Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento) o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento (CE) n. 1093/2010 o, ancora, per l'inosservanza degli atti dell' Autorità Bancaria Europea direttamente applicabili ed adottati ai sensi del citato regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Decreto di recepimento PSD, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro per la grave inosservanza degli obblighi previsti nei seguenti articoli del citato decreto: art. 8 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), art. 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento), art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), art. 21 (Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento) e art. 22 (Depositi versati in un conto di pagamento) e dalle relative misure di attuazione.
4. Ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1, Decreto di recepimento PSD, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 32, comma 1, del medesimo decreto e sopra indicate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
5. Ai sensi dell'art. 34-quinquies, comma 1 del Decreto di recepimento PSD, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del citato decreto: art. 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con Carta di Debito ad uso dei consumatori) e art. 34-ter, comma 1 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con Carta di Credito ad uso dei consumatori).
6. Ai sensi dell'art. 34-sexies, comma 1, del Decreto di recepimento PSD si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015: art. 8, par. 6 (Multimarchio in co-branding e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento), art. 9, par. 1 (Applicazione di commissioni differenziate), art. 10, par. 1 e 5 (Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema), art. 11, par. 1 e 2 (Norme in materia di orientamento).
7. Ai sensi dell'art. 34-sesties, comma 2, del Decreto di recepimento PSD, nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del citato decreto: 34-bis, commi 2 e 6 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con Carta di Debito ad uso dei consumatori e all'articolo 34-ter, comma 2 (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con Carta di Credito ad uso dei consumatori). Le medesime sanzioni si applicano per la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015: art. 6 (Licenza), art. 7, paragrafi 1, 3, e 4 (Separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni) e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, art. 8, paragrafi 1, 4 e 6 (Multimarchio in co-branding e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento), art. 10, paragrafo 1 (Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema), all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 (Norme in materia di orientamento).

8. Ai sensi dell'art. 34-septies del Decreto di recepimento PSD, per l'inosservanza delle norme richiamate dagli articoli 34-quinquies e 34-sexies del citato decreto e sopra indicate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
9. Ai sensi dell'art. 144, TUB., nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione delle seguenti disposizioni del T.U.B.: art. 114-octies (Attività accessorie esercitabili), art. 114-undecies (Rinvio) in relazione agli art. 26 (Esponenti aziendali) e 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti), art. 114-duodecies (Conti di pagamento e forme di tutela), art. 114-terdecies (Patrimonio destinato), 114-quaterdecies (Vigilanza), art. 114-octiesdecies (Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca), art. 126-quater (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti), art. 126-novies (Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica), art. 126-quinquies, comma 2 (Contratto quadro), art. 126-sexies (Modifica unilaterale delle condizioni), art. 126-septies (Recesso), o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
10. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali sopra indicati, le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi che precedono sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
5. Il diritto di rimborso è espressamente escluso nei casi di addebito diretto cosiddetto "finanziario" e/o "ad importo prefissato".
6. Il Cliente-Pagatore può impartire alla Banca in ogni momento istruzioni per la gestione degli ordini di addebito sul proprio Conto di Pagamento, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente Pagatore, la Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore, entro i limiti di capienza del Conto di Pagamento, ogni richiesta di pagamento presentata da qualunque Beneficiario, per qualunque importo. In tali ipotesi, la Banca è esonerata da ogni responsabilità. Resta fermo il diritto del Cliente Pagatore di richiedere, in qualunque momento, il blocco di tutti gli addebiti diretti o di singoli addebiti diretti sul proprio Conto di Pagamento, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

SOTTOSEZIONE 2 – ORDINI DI BONIFICO

Art. 1 - Identificativo Unico

1. L'identificativo Unico per il Bonifico è rappresentato dal codice IBAN.

Art. 2 - Tempi di esecuzione e data valuta e disponibilità dei Fondi

1. I tempi di esecuzione degli Ordini di bonifico in uscita disposti dal Cliente sono disciplinati dall'art. 19 della Sezione III, Parte A delle presenti Condizioni Generali e dai Documenti di Sintesi.
2. La Data valuta degli Ordini di bonifico in uscita disposti dal Cliente e la Data valuta degli Ordini di bonifico in entrata nonché e la Data disponibilità dei Fondi per gli Ordini di bonifico in entrata sono disciplinati dall'art. 20 della Sezione III, Parte A delle presenti Condizioni Generali e dai Documenti di Sintesi.

SOTTOSEZIONE 3 – ALTRI PAGAMENTI

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Il Cliente, titolare di un Conto Corrente Arancio, può richiedere l'attivazione dei seguenti ulteriori Servizi di Pagamento, ovvero disporre ordini di pagamento in relazione a ciascuno dei seguenti Servizi, secondo le modalità indicate nei Documenti di Sintesi:
 - a. Pagamenti MAV;
 - b. Ricariche Telefoniche;
 - c. Prelevamento e versamento contante presso le Filiali;
 - d. Prelevamento Contante negli sportelli di Poste Italiane;
 - e. Versamento contante con bollettino freccia;
 - f. Pagamenti di tasse o tributi su compilazione del modello F24;
 - g. Pagamenti RAV;
 - h. Bollettini Postali;
 - i. Servizio "CBILL".
 Il servizio "CBILL" consente al Cliente di consultare e disporre il pagamento, ottenendo la relativa ricevuta, di Bollette/Conti Spesa di creditori (privati o pubblici) messi a disposizione in modalità telematica, al costo indicato nei Documenti di Sintesi.
2. I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche (vedi, in particolare punti e. ed f. del comma 1) non sono soggetti alle modalità e tempistiche delle Condizioni Generali PSD, sino all'adeguamento degli stessi al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11 ("Decreto di recepimento PSD"), con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita Banca d'Italia, conformante a quanto previsto dall'art. 37, comma 5, del Decreto di recepimento PSD.
3. Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione III, Parte A delle presenti Condizioni Generali.
4. La Banca si riserva, per motivi di sicurezza, la facoltà di stabilire limiti all'importo delle transazioni relative ai Servizi di Pagamento sopra indicati, ovvero di sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzabilità degli stessi, dandone comunicazione ai Clienti secondo le modalità di cui all'art. 5 della Sezione I.

Art. 2 - Rilascio della Carta di Debito e del P.I.N.

1. La Carta di Debito resta di proprietà della Banca, l'utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al Cliente che ne sia titolare e non può essere consentito a terzi.
2. Ad ogni Carta di Debito viene assegnato un P.I.N., consegnato al Cliente in un plico sigillato. Il P.I.N. viene elaborato con sistemi che ne garantiscono la massima riservatezza e con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi.
3. La Carta di Debito e il P.I.N., se spediti tramite posta, sono inviati separatamente al Cliente.
4. La Banca può inviare per posta la Carta di Debito anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
5. Ricevuta la Carta, il Titolare deve attivarla seguendo le istruzioni ricevute dalla Banca unitamente alla Carta.

Art. 3 - Custodia della Carta di Debito e del P.I.N.

1. Il Cliente deve custodire con ogni cura la Carta di Debito ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta di Debito né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta di Debito e del P.I.N.
2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta di Debito, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e restituire la stessa alla Banca.

Art. 4 - Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta di Debito e/o del P.I.N.

1. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, senza indugio, con le modalità di seguito indicate lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato della Carta di Debito e/o del P.I.N.. In tali casi il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde, indicato dalla Banca nella comunicazione di accompagnamento della Carta e/o del P.I.N. e comunque pubblicizzato sul Sito Internet della Banca, comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta di Debito e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente medesimo; inoltre il Cliente è tenuto a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o

SEZIONE III – Parte B CONDIZIONI GENERALI RELATIVE A SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Sezione, si applicano le Condizioni Generali PSD contenute nella precedente Parte A della presente Sezione III.

SOTTOSEZIONE 1 – DISPOSIZIONI PERMANENTI DI PAGAMENTO

Art. 1 - Servizio Domiciliazione utenze

1. Il Servizio Domiciliazione utenze può essere attivato secondo le seguenti modalità alternative:
 - a) rilascio da parte del Cliente Pagatore del Mandato direttamente presso il Beneficiario e contestuale prestazione del consenso affinché il Mandato e le relative modificazioni o la revoca siano conservati dal Beneficiario medesimo ovvero presso un terzo per conto del Beneficiario;
 - b) qualora la Banca abbia ricevuto dal Beneficiario delega di acquisire e conservare il Mandato, il Cliente Pagatore può rilasciare il Mandato direttamente presso la Banca.
 Nell'ipotesi sub a), il rilascio del Mandato, le sue modifiche e revoche sono gestite direttamente fra il Cliente Pagatore e il Beneficiario, senza il coinvolgimento della Banca, la quale è pertanto esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
2. La Banca addebita, alla data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dal Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul Conto di Pagamento del Cliente.
3. Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.
4. L'ordine di pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento con pari valuta.

SOTTOSEZIONE 4 – Carta di Debito

Art. 1 - Oggetto

1. La Carta di Debito include le funzionalità V PAY, pagamenti autostradali e servizi accessori, E-Commerce e Mondo (di seguito "Funzionalità").
2. L'uso congiunto della Carta di Debito e del «Codice Personale Segreto», di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta di Debito a disporre del proprio Conto Corrente con modalità elettroniche per usufruire delle Funzionalità, salvo quanto previsto al successivo comma 4 e nella successiva Se-

- di Polizia.
- Nel corso della telefonata di cui al comma 1 l'operatore del Numero Verde comunicherà al Cliente il numero di blocco della Carta. Successivamente, e comunque entro 2 (due) Giornate operative, il Cliente deve confermare l'avenuta segnalazione di blocco alla Banca personalmente ovvero mediante lettera raccomandata telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e indicando il numero di blocco.
 - Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Cliente deve comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, personalmente recandosi in una delle Filiali ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
 - Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi di questo articolo, la Banca provvede al blocco della Carta di Debito.
 - In ogni caso, la segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal momento del ricevimento della relativa comunicazione. Restano ferme le responsabilità del Cliente ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali PSD.

Art. 5 - Addebito in conto, consenso e prova delle operazioni

- L'addebito in Conto delle Operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione. Tale momento è da intendersi quale momento di ricezione dell'ordine di pagamento.
- Ai fini di quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali PSD, per i prelievi e i pagamenti con Carta di Debito il consenso del Cliente ad eseguire l'Operazione di pagamento si intende rilasciato:
 - mediante inserimento della Carta nelle apposite apparecchiature e la digitazione del P.I.N. (funzionalità VPAY; ove richiesto, pedaggi autostradali e servizi accessori);
 - mediante inserimento del supporto plastico nell'apposita apparecchiatura, senza digitazione del P.I.N. (pedaggi autostradali e servizi accessori);
 - con il semplice avvicinamento della carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta e, entro i limiti di spesa indicati nei Documenti di Sintesi, senza digitazione del P.I.N. (funzionalità "VPAY" e "Mondo");
 - indicazione del numero della carta ed eventuale utilizzo di una password fornita dal circuito o dalla Banca (funzionalità "E-commerce").

Art. 6 - Recesso della Banca

- In caso di recesso della Banca dal Servizio di Carta di Debito, il Cliente deve restituire la Carta di Debito non appena il recesso stesso diviene efficace, a norma del precedente art. 14 delle Condizioni Generali PSD, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, nonché ogni altro materiale in precedenza ricevuto. La Carta di Debito deve essere restituita alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- Se ricorre un giustificato motivo, la Banca può recedere dalla convenzione per il rilascio della Carta di Debito senza preavviso, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente.
- Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso delle Funzionalità successivamente all'efficacia del recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima comunicazione scritta relativa al temporaneo divieto di utilizzazione della Carta di Debito.
- Resta inteso che, salvo diversa volontà della Banca, il recesso dal Servizio di Carta di Debito non implica il recesso da tutti gli altri Servizi cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 7 - Recesso del Cliente ed obbligo di restituzione della Carta di Debito

- Il Cliente in caso di recesso dal Servizio di Carta di Debito ne dà comunicazione scritta alla Banca, restituendo la Carta di Debito invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, nonché ogni altro materiale in precedenza ricevuto.
- Il Cliente inoltre deve restituire alla Banca la Carta di Debito ed il materiale di cui al comma precedente:
 - in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
 - alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta di Debito o del Contratto;

- contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.

- La Carta di Debito deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire, dal legale rappresentante del medesimo.
- In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta di Debito e le spese del blocco della stessa resteranno a carico del Cliente o dei suoi eredi.
- E' illecito l'uso della Carta di Debito che non sia stata restituita ai sensi del precedente articolo 6 o del presente articolo, o l'uso in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.
- Resta inteso che, salvo diversa volontà delle Parti, il recesso dal Servizio di Carta di Debito ovvero la restituzione della Carta di Debito non implicano il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 8 - Misure di protezione adottabili dalla Banca

- Al fine di tutelare il buon funzionamento di ciascuna delle Funzionalità e di garantirne la sicurezza, la Banca potrà istituire limiti di importo e variare le modalità di esecuzione delle singole operazioni, nonché modificare, sospendere o abolire ciascuna delle Funzionalità in qualsiasi momento, anche nei confronti di un singolo Cliente senza assumere responsabilità.

Art. 9 - Responsabilità

- La Banca non risponde delle conseguenze eventualmente derivanti al Cliente dal mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche, nonché da eventuali e temporanee interruzioni delle Funzionalità, qualunque ne sia la causa, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca stessa.

SEZIONE SPECIALE A - SERVIZIO VPAY (ATM Area "Visa Europe")

Art. 1 - Oggetto del servizio

- La funzionalità consente al Titolare di prelevare denaro contante in Italia e all'estero (Area "Visa Europe"): l'elenco completo dei paesi è disponibile sul sito della Banca), a valere sul suo conto corrente, presso tutti gli sportelli automatici ATM contrassegnati dal simbolo VPAY.
- L'ubicazione degli ATM è determinata dagli enti installatori. Resta inteso, pertanto, che detti enti potranno modificare tale ubicazione, nonché sospendere o abolire detta funzionalità.

Art. 2 - Operazioni di prelievo

- Le operazioni di prelievo avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuato il prelievo.
- Agli addebiti relativi alle operazioni di prelievo è applicata la valuta del giorno in cui l'importo è addebitato sul conto del Cliente;
- Agli addebiti conseguenti alle operazioni effettuate viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.

SEZIONE SPECIALE B - SERVIZIO VPAY (P.O.S. Area "Visa Europe")

Art. 1 - Oggetto del servizio

- La funzionalità consente al Titolare di effettuare pagamenti in Italia e all'estero (Area "Visa Europe": l'elenco completo dei paesi è disponibile sul sito della Banca), mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi terminali nei punti vendita, qui di seguito definiti P.O.S., contrassegnati dal simbolo VPAY.
- La funzionalità è operante di norma negli orari vigenti nei singoli paesi.
- L'ubicazione dei P.O.S. è determinata dagli enti installatori. Resta inteso, pertanto, che detti enti potranno modificare tale ubicazione, nonché sospendere o abolire detta funzionalità.

Art. 2 - Operazioni di pagamento

- Le operazioni di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuato il pagamento.
- Agli addebiti relativi alle operazioni di pagamento è applicata la data valuta del giorno in cui l'importo dell'operazione è addebitato sul Conto Corrente del Cliente.
- Agli addebiti conseguenti alle operazioni effettuate viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.

SEZIONE SPECIALE C - SERVIZIO pedaggi autostradali e servizi accessori

Art. 1 - Oggetto del Servizio

- Il Servizio di pagamento in Italia dei pedaggi autostradali e degli altri servizi accessori - a titolo esemplificativo pagamento parcheggi - (di seguito "Servizio") consente al Cliente titolare della Carta di Debito di effettuare, presso le barriere autostradali (e presso le strutture che erogano altri servizi accessori) dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio VPAY e Visa, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società ad Enti convenzionati (ovvero degli altri servizi accessori), autorizzando irrevocabilmente l'addebito sul proprio Conto dei relativi importi.
- Il Cliente è tenuto ad utilizzare tale funzionalità entro i limiti d'importo e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni portate a sua conoscenza mediante comunicazione scritta.
- Il Cliente autorizza la Banca irrevocabilmente ad accreditare a dette Società od Enti l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e parcheggi o altri luoghi.
- Il Cliente prende, altresì, atto che, per l'utilizzo di tale funzionalità potrebbe non essere richiesta la digitazione del «Codice Personale Segreto» e che la Carta di Debito potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo.

Art. 2 - Funzionamento del Servizio

- Tale funzionalità è attiva, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento delle funzionalità per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciopero, anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.
- La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente e Società convenzionata in ordine ai pedaggi pagati utilizzando la Funzionalità.

Art. 3 - Contabilizzazione degli importi

- Agli addebiti relativi alle operazioni dei pedaggi autostradali e degli altri servizi accessori è applicata la data valuta del giorno in cui l'importo dell'operazione è addebitato sul Conto Corrente del Cliente

SEZIONE SPECIALE D - Servizio E-Commerce

Art. 1 - Oggetto del servizio

- La funzionalità "E-commerce", previa attivazione, consente al Titolare, di utilizzare la propria Carta per ottenere beni e/o servizi presso esercenti via internet abilitati su circuito V PAY o Visa con addebito diretto sul Conto a valere sul quale è emessa la Carta. Il Titolare dovrà prestare il consenso all'operazione autenticandosi anche tramite l'utilizzo di una password dedicata alle transazioni on line, fornita dal Circuito o dalla Banca.

SEZIONE SPECIALE E - Servizio opzionale Mondo

Art. 1 - Oggetto del Servizio

- La funzionalità MONDO consente al Titolare di:
 - prelevare denaro da tutte le apparecchiature, presenti nei paesi "Mondo" (l'elenco completo è disponibile sul sito della Banca), contrassegnate con il marchio Visa o Visa PLUS - al costo indicato nei Documenti di Sintesi;
 - effettuare pagamenti nei confronti degli esercenti convenzionati ove siano installati terminali abilitati alla tecnologia a chip contrassegnati dal marchio Visa.
 Tale funzionalità dovrà essere attivata dal Titolare sui canali bancari, al costo indicato nei Documenti di Sintesi. Il costo per l'attivazione della funzionalità sarà applicato al cambio del numero della Carta (es.: sostituzione a seguito di furto, smarrimento, smagnetizzazione). Il titolare della Carta di Debito potrà utilizzare la stessa presso i paesi rientranti nell'Elenco "Mondo" che avrà precedentemente abilitato mediante i canali della banca.

SOTTOSEZIONE 5 - Carta di Credito

Art. 1 - Richiesta e accettazione della domanda

- La carta di Credito (di seguito "Carta") abilita e le-

gittima il Titolare a pagare il corrispettivo di beni e/o servizi forniti da esercenti convenzionati e/o ottenere anticipi di denaro contante presso gli sportelli bancari e gli sportelli automatici abilitati (ATM) di istituti bancari convenzionati, rinviando il pagamento o il rimborso ad un momento successivo.

- La Banca, a suo insindacabile giudizio, valuta se accogliere la richiesta di concessione della Carta e, in caso positivo, stabilisce il massimale di credito (di seguito "Plafond") assegnato al Titolare, provvedendo altresì a comunicarne l'importo allo stesso.
- Il Titolare, a condizione che non vi siano insolvenze di alcun tipo a valere sul conto corrente di appoggio della Carta, potrà avanzare eventuali richieste di variazioni, in aumento o in diminuzione, del Plafond assegnato, fermo restando che la Banca potrà accoglierle o meno.
- La Banca può ridurre il Plafond per giusta causa, dandone comunicazione al Cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole. In quest'ultimo caso la Banca comunicherà tali modifiche al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica.
- Il Titolare può, entro il Plafond assegnato dalla Banca, modificare il limite giornaliero e quello mensile di spesa. La modifica è efficace non appena la Banca riceve la relativa richiesta dal Cliente.
- Per le altre modifiche attinenti al servizio Carta di Credito, non attinenti al Plafond e al relativo tasso di interesse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali PSD.

Art. 2 - Rilascio, attivazione e validità della Carta

- Il rilascio della Carta viene effettuato su richiesta del Cliente alla Banca formulata attraverso la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di Richiesta, anche nel caso di richiesta successiva all'apertura del Conto Corrente.
- La Banca effettuerà autonomamente l'istruttoria di tale richiesta secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio, restando nella piena discrezionalità della Banca medesima l'emissione della Carta. In particolare, l'emissione, l'attivazione della Carta e l'eventuale innalzamento del Plafond inizialmente assegnato avverranno solamente nel caso in cui il Cliente sia in possesso dei requisiti indicati nei Documenti di Sintesi ed in ogni caso ad insindacabile giudizio della Banca.
- Ricevuta la Carta, il Titolare deve attivarla entro il termine indicato nel Documento di Sintesi, seguendo le istruzioni ricevute dalla Banca unitamente alla Carta. In ogni caso, la mancata attivazione non esonera il Titolare dal rispetto di ogni obbligazione assunta nei confronti della Banca. Scaduto il termine per l'attivazione, la Carta non sarà più valida e il cliente dovrà effettuare una nuova richiesta, con le modalità indicate nel precedente comma 1 del presente articolo.
- La Carta è valida fino all'ultimo giorno del mese indicato sulla Carta stessa. In prossimità della data di scadenza, la Banca provvede al rinnovo della medesima inviando al Titolare una nuova Carta con le stesse caratteristiche, salvo quanto previsto al successivo articolo 8 della presente Sezione.
- In caso di mancato rinnovo, il Titolare deve corrispondere alla Banca l'ammontare del debito residuo della Carta.
- La Banca può stabilire un diverso termine di validità della Carta o attribuire alla Carta nuove e diverse funzioni, connesse anche all'evoluzione tecnologica degli strumenti elettronici di pagamento.
- L'utilizzo della Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, sottratta, contraffatta o falsificata, come pure la connivenza con altri usi fraudolenti, fermo restando le obbligazioni che ne scaturiscono, rappresentano situazioni illecite che la Banca si riserva di perseguire anche in via penale.
- La Carta è valida anche all'estero dove il Titolare può utilizzarla secondo le disposizioni valutarie tempo per tempo vigenti.

Art. 3 - Custodia e utilizzo della Carta e del P.I.N.

- La Carta è di proprietà della Banca e l'utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al Cliente che ne è titolare e non può essere consentito a terzi; il Titolare è responsabile dell'utilizzo della Carta, anche in debito.
- Il Titolare può utilizzare la Carta esclusivamente nei limiti del Plafond. La Carta, nei limiti del Plafond, permette di:
 - acquistare dagli esercenti convenzionati con il circuito internazionale riportato sulla Carta stessa i beni e/o i servizi richiesti;
 - ottenere ogni giorno gli importi indicati nei Documenti di Sintesi a titolo di anticipo di denaro contante attraverso l'uso degli sportelli automa-

tici convenzionati (al costo indicato nei Documenti di Sintesi).

- L'esercente convenzionato e/o l'istituto bancario proprietario dello sportello convenzionato possono, all'atto del pagamento o del prelievo, richiedere al Titolare di esibire un documento di riconoscimento che ne provi l'identità. Nel caso vi siano i presupposti previsti dai successivi articoli 7 e 8 oppure vi siano altri giustificati motivi, l'esercente convenzionato e/o l'istituto bancario convenzionato avranno facoltà di trattenerne la Carta.
- Al Titolare viene attribuito un codice personale segreto di quattro cifre (P.I.N.) che dovrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare in abbinamento con la Carta per autorizzare operazioni di pagamento. In taluni casi, al Titolare potrà essere richiesta, in luogo della digitazione del PIN, la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o del documento equipollente. In caso di acquisto effettuato su internet potrebbe essere richiesto altresì l'inserimento di ulteriori misure di sicurezza.
- Il codice P.I.N. viene generato elettronicamente e potrà essere modificato dal Titolare attraverso i canali di volta in volta messi a disposizione dalla Banca. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta o conservato insieme a quest'ultima e con documenti del Titolare; il Titolare deve, in particolare, custodire con cura il P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta e del P.I.N., anche se a seguito di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione. In tali casi, il Titolare dovrà esperire gli adempimenti previsti al successivo articolo 5 della presente Sezione.
- Il Titolare potrà utilizzare la Carta in modalità "contactless" presso gli esercenti convenzionati. Tale modalità permette di pagare con il semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta e, entro i limiti di spesa indicati nei Documenti di Sintesi, senza la digitazione del Codice P.I.N.
- Parametri di sicurezza, definiti dalla banca e/o dall'Emittente e dai circuiti internazionali, possono richiedere comunque la digitazione del P.I.N.; in tale ultimo caso, la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete.
- In presenza di situazioni che pongano a rischio l'efficienza e/o sicurezza del servizio elettronico, di quello telematico, ovvero di quello telefonico da cui dipende la possibilità di utilizzare la Carta, e comunque in caso di forza maggiore, la Banca potrà sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzabilità della Carta per il tramite dei suddetti servizi.

Art. 4 - Controversie con gli esercizi convenzionati

- Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca ai rapporti tra il Titolare medesimo e gli esercizi convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia e/o per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali ha acquistato le merci e/o ottenuto i servizi, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.
- In ogni caso, nei rapporti con la Banca l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile, restando altresì fermo l'obbligo del Titolare di onorare i relativi ordini di pagamento.
- La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

Art. 5 - Smarrimento o sottrazione della Carta

- In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, il Titolare deve darne immediata comunicazione alla Banca, mediante telefonata al numero all'uopo indicato dalla Banca stessa ovvero con qualsiasi altro mezzo a disposizione, a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti, inviandone contestualmente copia alla Banca entro le successive 48 ore.
- Il Titolare se ha agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non ha osservato le disposizioni della presente Sezione o del Contratto, è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della Carta.
- In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, la Banca, ricevuta l'informazione di cui sopra, provvede a bloccare immediatamente la Carta che non può più essere utilizzata, nemmeno in caso di successivo ritrovamento da parte del Titolare che ha l'obbligo di resti-

tuirlo alla Banca invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.

- La Banca provvede alla sostituzione e all'invio al Titolare di una nuova Carta all'indirizzo da questi comunicato, al costo indicato nei Documenti di Sintesi; la sostituzione della Carta avverrà anche in caso di smagnetizzazione o deformazione della stessa, previa restituzione alla Banca della Carta smagnetizzata o deformata, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.

Art. 6 - Regolamento utilizzi, commissioni e spese

- La Banca predispone mensilmente un estratto conto che riassume le operazioni registrate nel mese di riferimento, relative agli utilizzi della Carta, ed emesso successivamente alla chiusura contabile di tale mese.
- Il Titolare della Carta autorizza la Banca a mettergli a disposizione sul proprio Sito Internet, consentendone il salvataggio su Supporto Durevole, l'estratto conto di cui al precedente comma 1. Resta inteso che il Titolare ne potrà richiedere di volta in volta e a titolo oneroso, al costo indicato nei Documenti di Sintesi, l'invio di duplicato in formato cartaceo ai sensi dell'art. 119 TUB.
- L'estratto conto riporta per ogni transazione effettuata la data, l'importo e l'indicazione dell'esercente e/o del punto vendita presso cui è avvenuta la spesa.
- La ritardata inclusione nell'estratto conto di operazioni di addebito e/o di accredito relative all'utilizzo della Carta, come anche eventuali omissioni o ritardi nella messa a disposizione sul Sito Internet, non legittimano il Titolare a rifiutare o a ritardare il pagamento.
- Il Titolare deve restituire alla Banca l'importo complessivo di tutti gli addebiti come risultante dall'estratto conto, in unica soluzione e con valuta il giorno 10 (dieci) del mese di emissione dell'estratto conto riferito all'arco temporale dei 30 (trenta) giorni precedenti.
- Per l'utilizzo della Carta presso esercenti o istituti bancari convenzionati all'estero i corrispettivi dovuti sono convertiti nella valuta avente corso legale in Italia al cambio determinato dal circuito internazionale all'atto della data di conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, maggiorato delle eventuali commissioni applicate e previste nei Documenti di Sintesi.
- Il Titolare autorizza espressamente la Banca ad addebitare, secondo le modalità e le tempistiche previste nella presente Sezione, sul Conto Corrente in essere presso la Banca ed indicato nel Modulo di Richiesta o nell'apposita modulistica di richiesta della Carta tutti gli importi risultanti dall'estratto conto della Carta.

Art. 7 - Decadenza dal beneficio del termine

- La Banca può pretendere l'adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente, dichiarando la decadenza dal beneficio del termine, se si verifica una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 cod. civ., compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Titolare, tali da pregiudicare il rispetto degli obblighi di questi nei confronti della Banca, quali, a titolo esemplificativo:
 - non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Titolare;
 - elevazioni di protesti in capo al Titolare e/o azioni esecutive o conservative nei suoi confronti;
 - irreperibilità o stato di detenzione del Titolare;
 - mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta a qualsiasi titolo;
 - mancata osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3 e 5 della presente Sezione;
 - utilizzo della Carta oltre il limite di Plafond.
- Il Titolare, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della decadenza del beneficio del termine, inviata tramite lettera raccomandata a.r., deve rimborsare alla Banca l'importo del debito residuo, eventuali interessi, spese accessorie e la commissione indicata nei Documenti di Sintesi e restituire la Carta invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
- In caso di mancato pagamento delle somme sopra indicate nel termine previsto, il Titolare dovrà pagare le somme previste nei Documenti di Sintesi.
- La Banca addebita al Titolare, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo da recuperare, le eventuali spese sostenute per il recupero del credito mediante l'intervento di società esattive e per intero le spese legali allo stesso fine sostenute.

5. La Banca può cedere a terzi, in tutto o in parte, i propri crediti e relativi accessori nei confronti del Titolare, provvedendo ad informare lo stesso attraverso una semplice comunicazione anche allegata all'estratto conto o ivi stampigliata. In tal caso, il Titolare dovrà pagare il suo debito e relativi accessori direttamente ed esclusivamente al cessionario.

Art. 8 - Sospensione, revoca e rinuncia della Carta

1. La Banca può, se sussiste un giustificato motivo, bloccare l'utilizzo della Carta - nonché dei servizi ad essa collegati - ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 Parte A delle Condizioni Generali PSD.
2. In caso di recesso per iniziativa della Banca, da esercitarsi nei termini di cui all'art. 23 Parte A delle Condizioni Generali PSD, il Titolare deve rimborsare quanto dovuto nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione del recesso medesimo. Il Titolare può recedere dal Servizio Carta di Credito in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata A.R. con contestuale restituzione della Carta invalidata, mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip. In tal caso il Titolare avrà diritto al rimborso della eventuale parte di quota annuale relativa al periodo non goduto. Se il Titolare recede, dovrà rimborsare immediatamente in un'unica soluzione quanto dovuto in relazione alla Carta.
3. Nei casi sopra indicati, il Cliente deve restituire la Carta invalidata, mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Banca indicata in calce al Contratto.
4. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle Parti, l'eventuale recesso da parte della Banca o del Cliente dal Servizio Carta di Credito non implicano il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.
5. Il cliente può bloccare temporaneamente la Carta, utilizzando i canali di volta in volta messi a disposizione dalla Banca. Qualora la Carta non venga riattivata dal Cliente entro i termini indicati nei Documenti di Sintesi, il blocco della Carta diverrà definitivo e la Carta stessa non potrà più essere riattivata, né utilizzata.

SEZIONE III -bis CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'UTILIZZO DELLA CARTA PREPAGATA

Art. 1 - Richiesta e accettazione della domanda

1. Il Titolare di Conto Corrente con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta può richiedere fino ad un massimo di n. quattro (4) Carte Prepagate (di seguito, le "Carte Prepagate" e ciascuna la "Carta Prepagata" ovvero la "Carta"); in caso di contestazione del Conto Corrente Arancio, ciascun contestatario può chiedere fino a n. 3 (tre) Carte Prepagate fermo restando il massimo di n. 4 (quattro) Carte Prepagate per ciascun rapporto. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità solidale di tutti i contestatari nei confronti della Banca per ciò che concerne l'uso della/e Carta/e.
2. La Banca, a suo insindacabile giudizio, valuta se accogliere la richiesta di concessione della Carta.

Art. 2 - Rilascio, attivazione e validità della Carta

1. Il rilascio della Carta al Titolare viene effettuato su richiesta formulata dal Cliente alla Banca attraverso la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di Richiesta o, nel caso di richiesta successiva all'apertura del Conto Corrente, attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposita domanda di richiesta della Carta.
2. In caso di accoglimento della richiesta da parte della Banca, la Carta verrà emessa in modalità virtuale, ovvero priva del supporto fisico (di seguito, la "Carta Virtuale"); in tale caso il Titolare riceverà i codici che gli consentiranno l'utilizzo della Carta (numero, data di scadenza, CVV2) secondo le modalità indicate sul Sito Internet della Banca.
3. Il Cliente, solo dopo l'attivazione della Carta Virtuale, potrà eventualmente richiedere espressamente alla Banca il rilascio del supporto plastico (di seguito, la "Carta Fisica"), secondo le modalità indicate all'interno del Sito Internet ed al costo riportato nei Documenti di Sintesi.
4. Ricevuta l'eventuale Carta Fisica, il Titolare dovrà attivarla seguendo le istruzioni presenti sul sito Internet della Banca. Resta inteso che la mancata attivazione, non esonererà il Titolare dal rispetto di ogni obbligazione assunta nei confronti della Banca.
5. La Carta rilasciata al Titolare ha validità sino all'ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese successivo a quello di attivazione ed è rinnovata, di regola,

per uguale periodo di tempo, secondo le modalità di cui al successivo comma. Il termine di validità della Carta Virtuale è indicato sul Sito Internet della Banca. Il termine di validità della Carta Fisica è riportato sulla Carta stessa e coincide in ogni caso con il termine di scadenza della durata della Carta Virtuale, indipendentemente dalla data di attivazione della Carta Fisica.

6. In prossimità della data di scadenza, la Banca provvede al rinnovo della Carta comunicando i nuovi codici della Carta Virtuale (numero, data di scadenza, CVV2) ed eventualmente inviando al Titolare una nuova Carta Fisica con le stesse caratteristiche e al costo riportato nei Documenti di Sintesi.
7. La Banca si riserva la facoltà di stabilire un diverso termine di validità della Carta o di attribuire alla Carta nuove e diverse funzioni, connesse anche all'evoluzione tecnologica degli strumenti elettronici di pagamento.
8. L'utilizzo della Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, sottratta, contraffatta o falsificata, come pure la connivenza con altri usi fraudolenti, fermo restando le obbligazioni che ne scaturiscono, rappresentano situazioni illecite che la Banca si riserva di perseguire anche in via penale. La Carta è valida anche all'estero dove il Titolare può utilizzarla secondo le disposizioni valutarie tempo per tempo vigenti. Le operazioni di prelievo e/o di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nello stato in cui è effettuato il prelievo e/o il pagamento. Per l'utilizzo della Carta presso esercenti o istituti bancari convenzionati all'estero i corrispettivi dovuti sono convertiti nella valuta avente corso legale in Italia al cambio determinato dal circuito internazionale all'atto della data di conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore. In questi casi, è prevista una maggiorazione sul cambio di valuta, riportata nei Documenti di Sintesi.

Art. 3 - Custodia e utilizzo della Carta e del P.I.N.

1. La Carta è di proprietà della Banca e l'utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al Titolare e non può essere consentito a terzi. Il Titolare è responsabile dell'utilizzo, anche indebito, della Carta.
2. La Carta consente, nei limiti dell'importo disponibile tempo per tempo caricato sulla Carta, le seguenti funzionalità (di seguito, le "Funzionalità") attive sul circuito "Mastercard (di seguito, il "Circuito")":
 - a. pagamento di beni/servizi presso gli esercenti convenzionati con il Circuito;
 - b. pagamenti sui siti internet convenzionati con il Circuito, secondo le modalità indicate sul Sito Internet della Banca;
 - c. prelievi di contante, presso gli ATM convenzionati con il Circuito e mediante utilizzo del P.I.N., limitatamente alla circostanza che il Titolare sia in possesso della Carta Fisica.
3. L'utilizzo della Carta deve avvenire entro i limiti d'importo e con le modalità indicate in opposte pagine del sito Internet della Banca e nei Documenti di Sintesi ed in ogni caso entro il limite massimo dell'importo caricato e tempo per tempo disponibili sulla Carta Prepagata.
4. Il Titolare riceve i codici che gli consentono l'utilizzo della Carta Virtuale (numero, data di scadenza, CVV2) secondo le modalità indicate sul Sito Internet della Banca. Nel caso di richiesta di emissione della Carta Fisica, al Titolare è altresì attribuito un codice personale segreto (P.I.N.) che dovrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare in abbinamento con la Carta per usufruire delle Funzionalità.
5. Il codice P.I.N. viene generato elettronicamente ed inviato in plico sigillato direttamente al Titolare e pertanto non è noto al personale della Banca. Il P.I.N. deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta o conservato insieme a quest'ultima e con documenti del Titolare; il Titolare è in particolare tenuto a custodire con cura il P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta e del P.I.N., anche se a seguito di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione. In tali casi, il Titolare dovrà esperire gli adempimenti previsti al successivo articolo 5 della presente Sezione.
6. Il Titolare potrà utilizzare la Carta in modalità "contactless" presso gli esercenti convenzionati. Tale modalità permette di pagare con il semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta e, entro i limiti di spesa indicati nei Documenti di Sintesi, senza digitazione del PIN. Parametri di sicurezza, definiti dalla Banca e/o dall'Emittente e dai circuiti internazionali, possono richiedere comunque la digitazione del PIN oppure impedire la transazione in modalità "contactless" in tale ultimo caso, la transazione dovrà avvenire

nelle modalità consuete.

7. In presenza di situazioni che pongano a rischio l'efficienza e/o sicurezza del servizio elettronico, di quello telematico, ovvero di quello telefonico da cui dipende la possibilità di utilizzare la Carta, e comunque in caso di forza maggiore, la Banca si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzabilità della Carta per il tramite dei suddetti servizi.
8. La Carta potrà essere ricaricata più volte nel corso di periodo di validità della stessa, entro i limiti massimi della Carta stessa indicati nei Documenti di Sintesi nonché nel sito Internet della Banca:
 - (i) tramite addebito sul Conto Corrente Arancio del Titolare secondo le seguenti modalità:
 - accedendo allo spazio riservato sul Sito Internet - chiamando il call center della Banca
 - recandosi presso una delle Filiali della Banca;
 - (ii) tramite ordine di ricarica automatico a valere sul Conto Corrente Arancio del Titolare in ogni momento revocabile dal Titolare per un importo pre-determinato qualora il saldo della Carta Prepagata scenda al di sotto di un determinato ammontare. L'ammontare dell'ordine automatico e del saldo della Carta al di sotto della quale la Banca provvederà alla ricarica, saranno indicati dal Titolare seguendo le istruzioni fornite in proposito, nonché le procedure descritte sul Sito Internet; tale ordine di ricarica automatico, potrà in ogni momento essere modificato o revocato dal Cliente.
9. Per le operazioni di ricarica automatica trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione III Parte A delle presenti Condizioni Generali.
10. La Banca potrà inoltre mettere a disposizione del Titolare ulteriori modalità di ricarica, dandone comunicazione a questi tramite il Sito Internet e presso le Filiali.
11. Il Titolare può verificare in ogni momento l'ammontare del residuo con le modalità di cui al successivo art. 6, comma 1.

Art. 4 - Controversie con gli esercizi convenzionati

1. Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca ai rapporti tra il Titolare medesimo e gli esercizi convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia e/o per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali ha acquistato le merci e/o ottenuto i servizi, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 9 delle Condizioni generali PSD, nei rapporti con la Banca l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile, restando altresì fermo l'obbligo del Titolare di onorare i relativi ordini di pagamento.
3. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

Art. 5 - Smarrimento o sottrazione della Carta

1. Il Titolare è tenuto, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Carta ed è quindi responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo della Carta da parte di terzi.
2. In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla Banca, mediante telefonata al numero all'uopo indicato dalla Banca stessa ovvero con qualsiasi altro mezzo a disposizione, a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti, inviandone contestualmente copia alla Banca entro le successive 48 ore.
3. In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, la Banca, ricevuta l'informazione di cui sopra, provvede a bloccare immediatamente la Carta che non può più essere utilizzata. In caso di successivo ritrovamento della Carta Fisica, da parte del Titolare, quest'ultimo ha l'obbligo di restituirla alla Banca invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
4. La Banca provvede, in caso di richiesta da parte del Titolare, alla sostituzione e all'invio al Titolare di una nuova Carta al costo indicato nei Documenti di Sintesi nonché all'accredito sulla nuova Carta dell'eventuale importo residuo disponibile sulla precedente. La sostituzione della Carta Fisica avverrà anche in caso di smagnetizzazione o deformazione della stessa, previa restituzione alla Banca della Carta smagnetizzata o deformata, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
5. In assenza di richiesta da parte del Titolare dell'e-

ventuale sostituzione della Carta, nel qual caso il Titolare dovrà dare pronta comunicazione ai sensi e per gli effetti del successivo art. 7.1, la Banca provvederà all'accredito sul Conto Corrente Arancio collegato dell'eventuale importo residuo disponibile sulla Carta.

Art. 6 - Documentazione relativa all'utilizzo della Carta

1. Il Titolare può prendere visione / conoscenza della lista movimenti degli ultimi 12 mesi e /o del saldo:
 - consultando il Call center della Banca o il Sito Internet;
 - recandosi presso una delle Filiali della Banca.

Art. 7 - Recesso della Carta

1. Il Titolare può recedere in qualsiasi momento dal rapporto mediante comunicazione scritta da inviarsi alla sede della Banca. Il Titolare è altresì obbligato a restituire alla Banca l'eventuale Carta Fisica, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
2. In presenza di un giustificato motivo e previa immediata comunicazione al Titolare, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del Codice al Consumo, la Banca può recedere dal servizio di Carta Prepagata in qualsiasi momento e con effetto immediato. Dal ricevimento della comunicazione di recesso, il Titolare non può più utilizzare la Carta e deve restituire l'eventuale Carta Fisica alla Banca, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
3. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal servizio di Carta Prepagata con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica.
4. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle parti, l'eventuale revoca della o rinuncia alla Carta non implicano il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali e che il recesso, per qualsiasi motivo, di Conto Corrente Arancio, comporterà il recesso anche dalla Carta.

Art. 8 - Compensazione

1. La Banca potrà compensare l'eventuale saldo positivo della Carta con qualsiasi debito nei confronti del Titolare e relativo ad altri prodotti bancari con la stessa detenuti.
2. La Banca potrà compensare l'eventuale saldo negativo della Carta con qualsiasi credito dalla stessa vantata nei confronti del Titolare e relativo ad altri prodotti bancari con la stessa detenuti.

SEZIONE IV CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL "CONTO ARANCIO"

Art. 1 - Servizi di pagamento

Per quanto non diversamente disciplinato nella presente Sezione, per le operazioni di bonifico (in entrata e in uscita) e di Giroconto a valere sul Conto Arancio, ivi compresi quelli da e verso Deposito Arancio, nonché per le operazioni di accredito del Conto Arancio effettuate nell'ambito del Servizio di Alimentazione Diretta (autorizzazione di addebito permanente) e tramite Carta di Debito trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione III parte A delle Condizioni Generali PSD nonché quelle contenute nei Documenti di Sintesi rilevanti.

Art. 2 - Conti Predefiniti

1. Il Cliente deve necessariamente comunicare le coordinate bancarie relative ad almeno un conto corrente bancario, sino a un massimo di tre (di seguito "Conto Predefinito" e, congiuntamente, "Conti Predefiniti"). I Conti Predefiniti sono gli unici conti correnti verso i quali il Cliente può disporre accrediti mediante prelievi dal Conto Arancio.
2. Il Cliente può utilizzare quali Conti Predefiniti esclusivamente conti correnti bancari di cui il Cliente medesimo è titolare o contitolare.

Art. 3 - Versamenti

1. Il Cliente o terzi possono effettuare i versamenti sul Conto Arancio tramite bonifico, assegno bancario o circolare e per il primo versamento tramite Carta di Debito, ovvero utilizzando le altre modalità di volta in volta accettate dalla Banca. La Banca potrà, previa comunicazione al Cliente, accettare presso le Filiali versamenti successivi tramite Carta di Debito da parte dei Clienti. I versamenti in contanti non sono consentiti.
2. La Banca accredita l'importo di assegni bancari e assegni circolari con riserva di verifica e salvo buon fine. Tale importo è disponibile appena decorsi i ter-

mini indicati nei Documenti di Sintesi. La Banca si riserva di subordinare il versamento degli assegni ed il relativo incasso al ricorrere di alcune caratteristiche del conto, tra le quali la presenza di movimenti sul rapporto stesso.

3. Se la Banca non incassa, può, fermi restando tutti i diritti e le azioni che la legge riconosce alla stessa in tali casi, eliminare la relativa partita dal Conto Arancio dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
4. Il Cliente può versare assegni sia presso le Casse Automatiche presenti nelle Filiali sia per corrispondenza, tramite i servizi postali, allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l'esatta intestazione del deposito. Il versamento è limitato esclusivamente a:
 - assegni bancari non trasferibili tratti dal Cliente ed intestati a se medesimo;
 - assegni circolari intestati al Cliente e non trasferibili;
 - assegni bancari tratti da terzi su banche italiane, non trasferibili e intestati al Cliente;
 - assegni per "fondi a disposizione" non trasferibili e intestati al Cliente e da questi firmati per trazione.
5. Tutti gli assegni devono essere emessi con la clausola "non trasferibile" e girati dal Cliente per l'incasso a ING BANK N.V. Milan Branch. La presentazione dei titoli si considera avvenuta solo al momento in cui essi pervengono materialmente all'indirizzo di cui all'articolo 5.2 della Sezione I, ovvero se versati per il tramite delle Casse Automatiche si considerano presentati il giorno successivo al deposito nelle suddette Casse Automatiche. Se la Banca accerta una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, registra, il versamento per il solo importo accertato e regolare, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
6. Nel caso di versamento tramite corrispondenza, la Banca non risponde dello smarrimento, sottrazione o distruzione degli assegni durante il trasporto e quindi la spedizione è a rischio e spese del Cliente. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che coincide con il giorno in cui i titoli si considerano presentati.
7. Il versamento degli assegni sul Conto Arancio del Cliente è effettuato, se possibile, nel giorno della presentazione o, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo. La Banca dà notizia al Cliente dell'accREDITAMENTO sul deposito dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 5 della Sezione I.

Art. 4 - Servizio di alimentazione (autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario)

1. Il Servizio di Alimentazione consiste nel trasferimento di somme sul Conto Arancio tramite addebito diretto ricorrente su altro conto di cui il Cliente è titolare (c.d. Conto Predefinito), indicato nel Modulo di Richiesta e/o successivamente comunicato, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
2. Quando il Cliente intende disporre versamenti tramite Servizio di Alimentazione, impartisce alla Banca una disposizione tramite tecniche di comunicazione a distanza. La Banca invierà l'ordine di incasso elettronico sul Conto Predefinito, contrassegnato con il Codice Identificativo del Creditore e relativo alla disposizione impartite dal Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza. Tale disposizione è eseguita alla data concordata a condizione che sul Conto Predefinito vi siano disponibilità sufficienti.
3. Il Cliente può recedere in ogni momento dal Servizio di Alimentazione dandone comunicazione scritta alla banca domiciliaria.
4. Il Cliente prende atto che al Servizio di alimentazione sono applicabili le condizioni economiche e le normative tempo per tempo vigenti del contratto di conto corrente stipulato con la banca domiciliaria del Conto Predefinito nonché le altre condizioni indicate nella Sezione II delle presenti Condizioni Generali e nel Documento di Sintesi.

Art. 5 - Prelevamenti

1. Il Cliente può effettuare i prelevamenti dal Conto Arancio, entro il limite del saldo liquido e disponibile del Conto Arancio, esclusivamente tramite giroconto su un altro Conto Arancio di cui il Cliente è titolare o contitolare, giroconto su Deposito Arancio di cui il Cliente è titolare o contitolare ovvero tramite bonifico su uno dei Conti Predefiniti, secondo quanto previsto all'articolo 2 della presente Sezione.
2. Il Cliente accetta espressamente che non è possibile effettuare prelevamenti dal Conto Arancio mediante emissione di assegni, per contanti ovvero con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo.

Art. 6 - Limiti operativi

1. La Banca può limitare il deposito massimo di Conto Arancio per singolo rapporto e/o Cliente. Tale limitazione è indicata nei Documenti di Sintesi.

Art. 7 - Accredito interessi

1. La Banca riconosce al Cliente gli interessi nella misura pattuita ed indicata nei Documenti di Sintesi.
2. La Banca liquida gli interessi secondo la periodicità e la modalità indicata nei Documenti di Sintesi.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Conto Arancio produce interessi nella misura pattuita.

Art. 8 - Conto non movimentato

1. Se il Cliente non effettua su Conto Arancio movimenti da oltre un anno e il Conto Arancio presenta un saldo creditore non superiore a euro 250, la Banca cesserà di corrispondere gli interessi creditori, di applicare le spese di gestione del conto e di inviare le comunicazioni periodiche. La Banca continuerà ad applicare le imposte dovute per legge.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso del medesimo anno, le operazioni che la Banca effettua di sua iniziativa (quali, ad esempio, l'accREDITO di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Sezione IV – bis CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO ARANCIO

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. La Banca offre un servizio di deposito a risparmio vincolato denominato Deposito Arancio (di seguito il "Deposito" ovvero, collettivamente, i "Depositi") mediante il quale il Cliente sottopone a vincolo le somme prelevate da un proprio Conto di Appoggio (come di seguito definito) impegnandosi a non prelevarle fino alla scadenza pattuita.
2. Per "Conto di Appoggio" si intende il conto dal quale sono prelevate le somme costituite in Deposito; allo stato, la Banca consente al Cliente di utilizzare unicamente Conto Arancio come Conto di Appoggio; allorché la Banca consentirà di utilizzare anche Conto Corrente Arancio come Conto di Appoggio renderà nota tale circostanza tramite il proprio sito internet e/o comunicazione individuale al Cliente.

Art. 2 - Attivazione

1. Dopo che il Conto di Appoggio è stato attivato, il Cliente, anche tramite le tecniche di comunicazione a distanza di cui in premessa, può aprire uno o più Depositi, per i periodi di tempo ed alle condizioni indicate nei Documenti di Sintesi. Resta inteso che le condizioni economiche relative al Deposito restano valide ed efficaci per 30 (trenta) giorni a far data dalla ricezione della richiesta di Deposito da parte della Banca (così come confermata al Cliente mediante lettera o altre tecniche di comunicazione a distanza).
2. Decorso tale termine, le condizioni economiche applicabili al/i Deposito/i che tempo per tempo il Cliente intenderà aprire, saranno quelle in vigore alla data di costituzione del vincolo, quali pubblicate sul sito Internet della Banca, fermo restando che la Banca provvederà a inviare al Cliente che abbia aperto il Deposito apposita comunicazione dalla quale risultino le condizioni economiche applicate al Deposito stesso.

Art. 3 - Limitazioni all'uso del Deposito

1. L'apertura del Deposito è subordinata alla preventiva attivazione da parte del Cliente di un Conto di Appoggio avente la medesima intestazione.
2. Il Cliente ha la facoltà di scegliere la durata e l'importo del Deposito nei limiti indicati nei Documenti di Sintesi.

Art. 4 - Conto di Appoggio

1. Le somme vincolate sul Deposito devono essere prelevate dal Conto di Appoggio prescelto dal Cliente fra i conti a sé intestati che, secondo quanto consentito dalla Banca, possono essere utilizzati come Conto di Appoggio.
2. Al Cliente non è consentito modificare il Conto di Appoggio nel corso della durata del Deposito.
3. Per ciascun Deposito tempo per tempo aperto dal Cliente, è possibile utilizzare differenti Conti di Appoggio. La Banca può limitare il numero dei Depositi dei quali il Cliente può richiedere l'apertura per ciascun Conto di Appoggio. Tale limitazione è indicata nei Documenti di Sintesi.
4. Alla scadenza del vincolo afferente al Deposito, gli importi relativi saranno messi a disposizione del Cliente sul Conto di Appoggio.

Art. 5 - Versamenti

1. Non sono consentiti nuovi versamenti a valere sul medesimo Deposito. Il Cliente può invece chiedere tempo per tempo l'apertura di nuovi Depositi, nel numero massimo indicato nei Documenti di Sintesi.

Art. 6 - Prelevamenti

1. Le somme versate sul Deposito rimarranno vincolate per i periodi di tempo prescelti dal Cliente, salvo che il Cliente non ne richieda il rimborso anticipato, senza penali; resta inteso che in questo caso il Cliente non percepirà alcun interesse sulle somme anticipatamente rimborsate secondo quanto previsto al successivo art. 7, comma 4.

Art. 7 - Accredito interessi

1. La Banca riconosce al Cliente gli interessi nella misura pattuita ed indicata nei Documenti di Sintesi quali tempo per tempo applicabili ai sensi del precedente art. 2.
2. La Banca liquida gli interessi secondo la periodicità e la modalità indicate nei Documenti di Sintesi quali tempo per tempo applicabili ai sensi del precedente art. 2.
3. Gli interessi sulle somme versate sul/i Deposito/i matureranno dalla data di costituzione del vincolo sino alla data di scadenza relativa e saranno accreditati sul Conto di Appoggio al momento della liquidazione.
4. Il Cliente ha la facoltà di chiedere il rimborso anticipato, prima della scadenza pattuita e senza penali, delle somme vincolate sul Deposito; resta inteso che in questo caso il Cliente non percepirà alcun interesse su dette somme.

Art. 8 - Comunicazioni periodiche

1. La comunicazione periodica prevista dal precedente art. 5 della Sezione I comprende tutti i Depositi tempo per tempo in corso, fermo restando che di ciascuno sarà data separata evidenza all'interno della comunicazione stessa.
2. La Banca si astiene dall'inviare la comunicazione periodica in assenza di Depositi aperti nell'ambito delle presenti Condizioni Generali.

Art. 9 - Recesso

1. Il recesso dalle presenti Condizioni Generali come regolato dal precedente art. 10 della Sezione I comporta la chiusura e il rimborso anticipato di tutti i Depositi in corso alla data di efficacia del recesso, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell'imposta di bollo, di cui ai Documenti di Sintesi. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Cliente, esso comporta la perdita del diritto a riscuotere gli interessi medio-tempore maturati sul Deposito.
2. Lo scioglimento, per qualsivoglia causa, del Conto di Appoggio comporta la chiusura e il rimborso anticipato del relativo Deposito, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell'imposta di bollo, di cui ai Documenti di Sintesi. In tal caso, il Cliente perde il diritto a riscuotere gli interessi medio-tempore maturati sul Deposito, salvo che lo scioglimento del Conto di Appoggio dipenda dalla Banca.

Art. 10 - Servizi di pagamento

1. Per quanto non diversamente disciplinato nella presente Sezione, per le operazioni di Giroconto da e verso il Conto di Appoggio trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione III parte A delle Condizioni Generali PSD nonché quelle contenute nei Documenti di Sintesi.

Sezione V

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE (Sezione non applicabile nel caso di apertura del Contratto tramite agenti in attività finanziaria)

Art. 1 - Oggetto del Servizio

1. La Banca svolge il Servizio di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari (di seguito "Strumenti Finanziari") alle seguenti condizioni.
2. Se il Servizio attiene a Strumenti Finanziari dematerializzati, esso si espleta in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti.

Art. 2 - Oggetto del deposito: strumenti finanziari cartacei; strumenti finanziari dematerializzati

1. Oggetto del Servizio di deposito possono essere sia gli Strumenti Finanziari cartacei che quelli dematerializzati ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF") e relativa

normativa di attuazione.

2. Nel caso di deposito di Strumenti Finanziari cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono Strumenti Finanziari dematerializzati, la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari a nome del Cliente presso la Banca sostituisce la loro consegna ed il trasferimento, ritiro e costituzione di vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati cartacei rappresentativi degli stessi Strumenti Finanziari.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del Servizio

1. La Banca custodisce gli Strumenti Finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti di natura economica inerenti agli Strumenti Finanziari stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli Strumenti Finanziari o versamento dei decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine impartito a mezzo telefax e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
3. La Banca consente al cliente di operare esclusivamente su titoli scambiati sul segmento MTA, domestic MOT ed ETF plus. Saranno inoltre accettate operazioni di trasferimento titoli presso la Banca, di società fallite o sottoposte a procedura fallimentare, purché quotate e negoziate sugli stessi segmenti.
4. La Banca provvede all'incasso degli interessi e dei dividendi che saranno accreditati sul conto di appoggio del Cliente.
5. La Banca, salva espressa richiesta del Cliente da inoltrare al Call Center almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea - è autorizzata ad astenersi sia dal depositare le azioni di pertinenza del Cliente per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie indette dalle società emittenti, le azioni in deposito presso la Banca sia dall'inviare i relativi biglietti di ammissione nonché gli avvisi di convocazione al Cliente.
6. Nel caso di Strumenti Finanziari dematerializzati, su richiesta del Cliente - da inoltrare alla Banca tramite Call Center o telefax - la Banca (i) provvede a rilasciare le certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli Strumenti Finanziari ed (ii) effettua le comunicazioni agli emittenti per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto; in tal caso la richiesta può essere effettuata anche con riferimento alle assemblee di uno o più emittenti, sino a diversa indicazione. Per le azioni di società italiane ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (con il consenso dell'emittente), la richiesta del Cliente di comunicazione all'emittente per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto deve essere fatta pervenire alla Banca entro il 5° giorno di mercato aperto anteriore alla data di prima o unica convocazione dell'assemblea.
7. La Banca, in assenza di un espresso divieto che il Cliente potrà comunicare tramite il call center o telefax - comunicherà:
 - ai promotori di iniziative di sollecitazione di deleghe di voto in assemblea che ne facciano richiesta i dati identificativi del Cliente ed il numero di azioni della società per la quale si richiede la delega al voto in assemblea registrate sul Deposito a custodia ed amministrazione degli Strumenti Finanziari accesso presso la Banca;
 - alle società per azioni quotate nei mercati italiani o dell'UE, per il tramite della società di gestione accentrata i dati identificativi del Cliente e il numero di azioni della richiedente società registrate sul Deposito a custodia ed amministrazione degli Strumenti Finanziari accesso presso la Banca.

Art. 4 - Spese e commissioni

1. Il Cliente deve pagare le commissioni e le spese indicate nei Documenti di Sintesi.
2. Il Cliente autorizza la Banca a provvedere, anche mediante addebito sul conto di appoggio, alla regolazione di quanto alla stessa dovuto.

Art. 5 - Vendita di titoli in caso di inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo precedente, la Banca lo diffida a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 2761, commi 3 e 4 e dell'articolo 2756, commi 2 e 3 cod. civ. realizzando, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, un quantitativo degli Strumenti Finanziari depositati congruamente correlato al credito da essa vantato.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 7 (sette) giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo importo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca vende solo parte degli Strumenti Finanziari, tiene in deposito la parte residua alle stesse condizioni.

Art. 6 - Ritiro

1. Per il parziale o totale ritiro degli Strumenti Finanziari cartacei il Cliente deve fare pervenire un avviso alla Banca almeno 10 (dieci) giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. Peraltro la Banca può restituire gli Strumenti Finanziari depositati anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro degli Strumenti Finanziari subdepositati a norma dei successivi articoli 9 e 10, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente nel tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli Strumenti Finanziari dai subdepositari.
3. All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

Art. 7 - Luogo di custodia e trasferimento del deposito di Strumenti Finanziari cartacei

1. La Banca può custodire il deposito degli Strumenti Finanziari cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente.

Art. 8 - Strumenti Finanziari nominativi di pertinenza di uno solo dei cointestatari

1. Gli Strumenti Finanziari nominativi di pertinenza di uno solo dei cointestatari possono essere inseriti in un subdeposito intestato al titolare dei predetti Strumenti Finanziari. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, ciascun intestatario può espressamente compiere operazioni anche a valere sugli Strumenti Finanziari nominativi intestati ad altri cointestatari con piena liberazione della Banca, ferma restando la cessazione di diritto di detta possibilità nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità del titolare degli Strumenti Finanziari nominativi e fatta salva la possibilità di opposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della Sezione I.

Art. 9 - Subdeposito degli Strumenti Finanziari

1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a subdepositare gli Strumenti Finanziari presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi.
2. La Banca sceglie i subdepositari sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo conto anche delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti. L'attività dei subdepositari viene periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.
3. In relazione agli Strumenti Finanziari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti agli stessi a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi degli organismi di deposito centralizzato o degli altri depositari abilitati di cui al precedente comma 1.
4. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei subdepositari di cui si avvale all'interno del Documento Informativo MiFID nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.
5. Il Cliente prende atto ed accetta che il subdeposito degli Strumenti Finanziari di sua proprietà può essere effettuato dalla Banca presso altri depositari abi-

litati utilizzando dei conti omnibus, vale a dire conti intestati alla Banca (con l'indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi Strumenti Finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. La Banca provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli Strumenti Finanziari dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai subdepositori. Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione al subdeposito in conti omnibus, il Cliente dà atto che la Banca lo ha preventivamente informato dei rischi conseguenti a tale subdeposito.

- Se gli Strumenti Finanziari al portatore presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli Strumenti Finanziari la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti Strumenti Finanziari della stessa specie e quantità.
- Resta comunque inteso che, anche relativamente agli Strumenti Finanziari subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma dalle presenti Condizioni Generali.
- In caso di Strumenti Finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti Condizioni Generali, le disposizioni di cui al TUF e relativa normativa di attuazione.

Art. 10 - Subdeposito degli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all'estero

- Per gli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 3, da società estere subdepositarie a ciò abilitate, depositando a tal fine presso le stesse gli Strumenti Finanziari. Il servizio in tal caso viene svolto secondo le modalità indicate nel regolamento di dette società estere subdepositarie.
- In ogni caso, la Banca non subdeposita gli Strumenti Finanziari del Cliente presso soggetti extracomunitari insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, a meno che la natura degli Strumenti Finanziari ovvero dei servizi o delle attività di investimento connessi agli stessi imponga che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Art. 11 - Utilizzo degli Strumenti Finanziari depositati

- La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente, salvo accordo scritto con quest'ultimo, in cui siano indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. In ogni caso, prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando Strumenti Finanziari detenuti per conto del Cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti per conto proprio o di un altro cliente, la Banca fornisce allo stesso in tempo utile su Supporto Durevole informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali Strumenti Finanziari comporta per la Banca, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti e sui rischi che ne derivano.

Art. 12 - Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari

- Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il cointestatario superstite e gli eredi (ovvero il legale rappresentante dell'interdetto/inabilitato) possono disporre del Servizio solamente dopo che abbiano impartito congiuntamente istruzioni complete alla Banca.

SEZIONE VI

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, DI CONSULENZA E DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI

(Sezione non applicabile nel caso di apertura del Contratto tramite agenti in attività finanziaria)

Art. 1 - Oggetto

- La Banca assume dal Cliente l'incarico di svolgere i Servizi di investimento: servizio di collocamento (collocamento di Strumenti Finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente); servizio di ricezione e trasmissione di ordini (ricezione dal Cliente degli ordini di compravendita aventi ad oggetto Strumenti Finanziari e trasmissione ad al-

tro intermediario per la loro esecuzione); servizio di consulenza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari (prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente riguardo a una o più operazioni relative a Strumenti Finanziari) secondo i termini e le condizioni previsti nella presente Sezione. Nel Documento Informativo MiFID, disponibile sul Sito Internet nonché presso le Filiali è indicata la lista aggiornata degli Strumenti Finanziari, dei mercati sui quali la Banca opererà e dei Servizi di investimento offerti dalla stessa.

- Nella prestazione dei Servizi di investimento, la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente.
- La Banca presta al Cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari (Servizio di Consulenza) esclusivamente in abbinamento al servizio di collocamento allo scopo di favorire una maggiore consapevolezza nella scelta di investimento. Il Cliente ha facoltà tuttavia di rifiutare il servizio di consulenza con la conseguenza che il Cliente impartisce gli ordini alla Banca in piena autonomia nel servizio di collocamento - come in quello di ricezione e trasmissione di ordini - senza che la Banca medesima interferisca in alcun modo sulle specifiche disposizioni del Cliente.
- Se la Banca fornisce informazioni e/o raccomandazioni generiche su caratteristiche e tipologie di Strumenti Finanziari in funzione preparatoria della prestazione dei Servizi di investimento:
 - ciò è accessorio alla prestazione dei suddetti Servizi di investimento, al fine di consentire al Cliente di assumere proprie consapevoli decisioni di investimento;
 - non costituisce per la Banca impegno di garanzia della completezza di tali informazioni in merito alle tipologie di Strumenti Finanziari oggetto di informazione/raccomandazione o degli impatti fiscali della transazione;
 - le informazioni non saranno fondate sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente: pertanto eventuali raccomandazioni generiche della Banca non potranno essere considerate come adatte al singolo Cliente ovvero fondate sulle sue caratteristiche, essendo destinate alla generalità dei Clienti unicamente sulla base di analisi oggettive di mercato; e detta attività (cd. consulenza generica) non costituisce Servizio di Consulenza e non è preceduta dalla valutazione di adeguatezza descritta nell'art. 8 della presente Sezione.
- La Banca adotta misure e procedure per assicurare che gli strumenti e prodotti finanziari e i Servizi di investimento offerti siano compatibili con le esigenze e le caratteristiche del proprio mercato di riferimento e quindi della propria clientela.
- I Servizi di Investimento della Banca sono offerti esclusivamente a clienti al dettaglio; pertanto la Banca tratta come tali tutta la clientela potenziale. Dopo l'attivazione di un Servizio di investimento, il Cliente riceve dalla Banca una conferma di essere stato inserito nella tipologia dei Clienti al dettaglio. La Banca pur riconoscendo il diritto del Cliente che ne abbia le caratteristiche di richiedere una classificazione diversa da quella attribuita, se in conseguenza della diversa classificazione fosse tenuta a modificare sostanzialmente le modalità operative o la struttura organizzativa, potrà recedere dal Contratto limitatamente alla parte che regola la prestazione di uno o più Servizi di Investimento.

Art. 2 - Conflitti di interesse

- La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un Cliente e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. A tal fine la Banca applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione della Banca stessa nonché della natura, dimensioni e complessità della sua attività. Detta politica tiene conto anche delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri soggetti appartenenti al gruppo. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica all'interno del Documento Informativo MiFID, fornito al Cliente prima della conclusione del Contratto e di cui il Cliente medesimo ha preso conoscenza. La Banca controlla periodicamente, almeno una volta l'anno, l'efficacia della politica adottata per gestire i conflitti di interesse in modo da individuare eventuali carenze provvedendo, in tal caso, ad apportare le necessarie correzioni. La Banca provvederà ad informare il Cliente delle modifiche di rilievo della politica in materia di conflitti di interesse in tempo utile prima

della loro applicazione.

- Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
- Nell'ipotesi in cui le misure organizzative o amministrative adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa il Cliente chiaramente, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interessi e delle sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e delle azioni intraprese per attenuarli, affinché il Cliente medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Art. 3 - Rischi associati alla prestazione dei Servizi di investimento

- Fermo quanto previsto al comma che segue, il Cliente prende atto che:
 - l'utilizzo dei Servizi di investimento disciplinati nella presente Sezione e l'investimento in prodotti e Strumenti Finanziari non comporta alcuna garanzia per il Cliente di mantenere invariato o incrementare il valore degli investimenti effettuati;
 - con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle parti di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
 - con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di Strumenti Finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi;
 - con riferimento agli ordini "condizionati" di acquisto o vendita di Strumenti Finanziari (anche ordini "automatici"), meglio descritti al successivo art. 4, comma 5, benché la Banca provveda tempestivamente alla loro esecuzione/trasmmissione, non vi è garanzia che il prezzo di esecuzione corrisponda al prezzo "prestabilito" dal Cliente.
- Il Cliente dà atto di aver ricevuto e preso conoscenza delle informazioni generali pre-contrattuali sulla natura e sui rischi degli Strumenti Finanziari trattati, contenute nel Documento Informativo MiFID fornito prima della conclusione del Contratto.
- Prima che il Cliente confermi l'ordine la Banca fornisce l'informativa di cui all'art. 4, comma 1 atta a consentire una consapevole decisione di investimento, comprensiva tra l'altro dei rischi associati al tipo specifico di strumento o prodotto finanziario. Tale informativa, in caso di collocamento di OICR e di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), se del caso, integra quella contenuta rispettivamente nei documenti con le informazioni chiave rispettivi (KIID o KID), che la Banca è tenuta a fornire. Inoltre, con riferimento a prodotti finanziari per i quali è stato pubblicato un prospetto la Banca comunica dove tale prospetto è a disposizione del pubblico. In ogni caso la Banca, su richiesta, rende disponibile, anche su Supporto Durevole, al Cliente il prospetto e i rendiconti finanziari degli OICR collocati. Il Cliente deve leggere il prospetto ed esaminare con attenzione i rischi connessi prima di qualsiasi investimento.

Art. 4 - Conferimento dell'ordine

- Il Cliente impartisce gli ordini alla Banca tramite tecniche di comunicazione a distanza quali ad es. il Sito Internet ed il Call Center ovvero presso le Filiali. Prima che il Cliente confermi l'ordine la Banca è tenuta a fornire, su Supporto Durevole, adeguata informativa con i contenuti previsti dalle disposizioni vigenti, atta a consentire una consapevole decisione di investimento. La predetta informativa è fornita in forma sintetica con facoltà del Cliente di richiedere un maggior grado di dettaglio.
- La Banca provvederà all'esecuzione degli ordini in conformità alle istruzioni impartite dal Cliente. La Banca potrà, in presenza di un giustificato motivo, non eseguire l'ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere. Il Cliente prende atto che la Banca potrà, anche per finalità di tutela della propria clientela, limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari, secondo quanto tempestivamente comunicato dalla Banca stessa.

3. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate, con le modalità indicate al comma 1, solo se non ancora eseguite.
4. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi allo stesso ascrivibili ai sensi del Contratto.
5. Il Cliente, seguendo le istruzioni fornite in proposito, nonché le procedure e l'apposita avvertenza descritta sul Sito Internet, può disporre che l'ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario venga trasmesso dalla Banca agli intermediari autorizzati alla esecuzione di ordini per conto dei clienti all'avverarsi di una o più condizioni quali il raggiungimento da parte di tale strumento finanziario di un valore di mercato o di ulteriori parametri determinati e specificati dal Cliente stesso al momento di impostazione dell'ordine (ordini "condizionati" ovvero ordini "automatici"). Qualora la condizione apposta non dovesse avverarsi entro il termine indicato dal Cliente, l'ordine decadrà automaticamente.

Art. 5 - Rendicontazione

1. Il Cliente riceve dalla Banca una rendicontazione dei Servizi di investimento prestati e del servizio di deposito di cui alla precedente Sezione V. La rendicontazione comprende, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per suo conto.
2. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e collocamento la Banca invia al Cliente la conferma dell'esecuzione dell'ordine, con tutte le informazioni previste dalla normativa pro tempore vigente, entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
3. La Banca non deve inviare la conferma di esecuzione di cui al precedente comma quando la stessa conterrebbe le medesime informazioni di un'altra conferma che deve essere inviata al Cliente da un soggetto diverso.
4. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente (es. piani di investimento ecc.), la conferma di esecuzione può essere fornita, in alternativa a quanto previsto dal comma 2, con ricorrenza semestrale.
5. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
6. La Banca informa il Cliente circa:
 - (i) gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
 - (ii) in che misura eventuali Strumenti Finanziari del Cliente sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
 - (iii) l'entità degli eventuali benefici maturati dal Cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati;
 - (iv) l'indicazione delle attività soggette alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e di quelle non soggette;
 - (v) l'indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà (ad esempio un diritto di garanzia);
 - (vi) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli Strumenti Finanziari inclusi nel rendiconto, con indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità.
 La predetta informativa è fornita gratuitamente con un rendiconto a cadenza trimestrale o all'estinzione del deposito. Il Cliente ha facoltà di richiedere che il rendiconto sia fornito mensilmente con efficacia dal trimestre solare successivo alla richiesta a fronte del pagamento dei costi indicati nei Documenti di Sintesi. La Banca ha facoltà di ripristinare la periodicità trimestrale con effetto immediato in caso di incapienza del conto di appoggio.
7. Nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10% non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, se tale soglia viene superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
8. Le modalità di invio delle comunicazioni di cui al presente articolo sono regolate dall'articolo 5 della Sezione I.
9. Se il Cliente non invia uno specifico reclamo scritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento,

la documentazione trasmessa dalla Banca si intenderà tacitamente approvata dal Cliente.

10. La Banca, qualora abbia offerto o raccomandato in vendita a un Cliente uno o più Strumenti Finanziari o gli abbia fornito il KID/KIID relativo a tale o tali Strumenti Finanziari e intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto continuativo con il Cliente durante l'anno, gli fornisce annualmente o all'estinzione del rapporto informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri sostenuti relativi sia agli Strumenti Finanziari che ai Servizi di Investimento e accessori, nonché sugli eventuali incentivi percepiti e forniti.

Art. 6 - Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:
 - (i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
 - (ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri Clienti della Banca, in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
 - (iii) informa il Cliente, ove richiesto dalla normativa, circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

Art. 7 - Ricezione e trasmissione degli ordini

1. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli ordini per conto dei Clienti o al collocamento, anche appartenenti allo stesso gruppo della Banca medesima.
2. Nella trasmissione degli ordini per conto dei Clienti, la Banca attua la propria policy di trasmissione degli ordini (di seguito "Policy") al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per i Clienti, tendendo conto dei fattori quali il prezzo, i costi, la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento e degli ulteriori parametri stabiliti dalla Policy stessa. La Policy è descritta nel documento denominato "Politica di ricezione e trasmissione degli ordini di ING BANK N.V. Milan Branch", consegnato al Cliente con il Documento informativo MiFID prima della conclusione del Contratto. La Banca provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alla Policy. La Banca rende noto annualmente nell'area pubblica del Sito Internet, per ciascuna classe di Strumenti Finanziari: (i) i primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai quali ha trasmesso o collocato ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente; e (ii) relativamente agli ordini per i quali abbia provveduto direttamente all'esecuzione, le prime cinque sedi di esecuzione in cui sono eseguiti gli ordini dei clienti. Le informazioni comprendono indicazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.
3. Con la conclusione del Contratto, il Cliente presta il proprio consenso alla Policy, nonché esprime il proprio esplicito consenso, in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione. La Banca, a seguito di ragionevole richiesta del Cliente, fornisce informazioni sugli intermediari ai quali trasmette o colloca gli ordini per l'esecuzione.
4. Se l'ordine è eseguito sui mercati regolamentati o altri sistemi di negoziazione saranno osservate le regole ivi previste.

Art. 8 - Valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza

8.1 Profilazione del Cliente

Prima della prestazione dei Servizi di investimento il Cliente è tenuto a fornire alla Banca informazioni personali per consentirle di effettuare la profilazione ad essa necessaria per determinare se lo strumento, prodotto o servizio in questione è appropriato o adeguato per il Cliente a seconda se debba procedere alla valutazione di appropriatezza o di adeguatezza in relazione al tipo di servizio da erogare.

Informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza del Cliente riguardo al tipo specifico di strumento finanziario, prodotto finanziario o servizio proposto o chiesto sono acquisite ai fini di assegnare il "Profilo di Appropriatezza". Ulteriori informazioni in merito agli obiettivi di investimento, tolleranza al rischio, situazione finanziaria, reddituale e patri-

moniale sono acquisite per il "Profilo di Adeguatezza". Il profilo assegnato è utilizzato dalla Banca con riferimento al singolo Cliente per tutti i rapporti dal medesimo intrattenuti.

Le predette informazioni sono raccolte dalla Banca mediante un apposito "Questionario MiFID" (anche "Questionario"), che il Cliente deve provvedere a compilare.

Il Cliente prende atto che (i) la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente nel Questionario MiFID, a meno che non sia al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete, e che (ii) è obbligo del Cliente di aggiornare il Questionario per informare la Banca di ogni variazione relativa alle informazioni rese ed ogniqualvolta riceva una richiesta di aggiornare le informazioni dalla Banca. Il Cliente in qualsiasi momento può modificare le informazioni rese in precedenza attraverso la compilazione di un nuovo Questionario; tuttavia dopo ciascuna compilazione, per evitare scelte opportunistiche, nell'interesse del Cliente, la Banca si riserva un periodo fino a cinque giorni durante il quale non è data possibilità di modificare ulteriormente le informazioni.

La Banca definisce in via generale il periodo per il quale può ritenere valide le informazioni rilasciate e in anticipo sulla scadenza, invita il Cliente ad ottemperare all'aggiornamento del Questionario MiFID. Qualora il Cliente non provveda ai dovuti aggiornamenti, la Banca si astiene dal prestargli Servizi di investimento.

In caso di rapporto cointestato l'obbligo di fornire le informazioni di cui al Questionario MiFID grava individualmente e solidalmente su ciascun cointestatario. La Banca determina se lo strumento, prodotto o servizio in questione è appropriato o adeguato con riferimento al rapporto unitariamente considerato con i criteri riportati nei successivi punti 8.2 e 8.3. In mancanza di informazioni aggiornate anche relativamente ad uno solo dei cointestatari, la Banca si astiene dal prestare i Servizi di Investimento con riferimento all'intero rapporto cointestato.

8.2 Valutazione di appropriatezza

1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento la Banca valuta se il Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi all'operazione, allo strumento/prodotto finanziario o al servizio di investimento offerto o richiesto tenendo conto del Profilo di Appropriatezza assegnato.
2. In caso di rapporto cointestato la valutazione di appropriatezza è effettuata con riferimento al rapporto unitariamente considerato prendendo in considerazione il cointestatario cui risulta assegnato il Profilo di Appropriatezza di livello più basso.
3. La Banca avverte il Cliente anche utilizzando un formato standardizzato se, sulla base della valutazione effettuata, lo strumento finanziario, il prodotto finanziario o il servizio è ritenuto "non appropriato" per il Cliente medesimo.
4. Se il Cliente non fornisce le informazioni di cui al precedente punto 8.1, ovvero non fornisce informazioni sufficienti, la Banca avverte il Cliente stesso, anche utilizzando un formato standardizzato, che tale decisione le impedisce di determinare se il servizio o lo strumento finanziario o il prodotto finanziario sia "appropriato" per il Cliente.
5. La Banca non dà corso alle operazioni per le quali abbia dato al Cliente una delle avvertenze di cui ai due commi precedenti, a meno che il Cliente non confermi espressamente di procedere. La Banca si riserva in ogni caso di non accettare la conferma del Cliente e quindi di non dar corso all'operazione.

8.3 Valutazione di adeguatezza

1. Nella prestazione del Servizio di Consulenza la Banca, tenendo conto del Profilo di Adeguatezza assegnato al Cliente, valuta se l'operazione proposta o richiesta:
 - a) corrisponde agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
 - b) è di natura tale che il Cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
 - c) è di natura tale per cui il Cliente possiede il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi all'operazione.
2. In caso di rapporto cointestato la valutazione di adeguatezza è effettuata con riferimento al Profilo di Adeguatezza assegnato al rapporto unitariamente considerato determinato dalla Banca prendendo in considerazione il punteggio più basso riportato da ciascun cointestatario in ciascuna sezione del Questionario.

3. L'esito della valutazione di adeguatezza compiuta dalla Banca in relazione all'operazione richiesta o proposta è comunicato mediante una relazione che comprende (i) una descrizione generale della consulenza prestata con la relativa validità temporale e (ii) la dichiarazione di adeguatezza dell'operazione contenente una spiegazione di come essa risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.
4. La Banca non fornisce al cliente raccomandazioni con riferimento a operazioni che, tenuto conto delle informazioni fornite, nonché della natura e delle caratteristiche del servizio prestato, risultino non adeguate.
5. Nel caso in cui l'operazione richiesta dal Cliente nell'ambito del Servizio di Consulenza non risulti adeguata per il medesimo, la Banca lo informa e lo avvisa del rischio potenziale in cui il Cliente potrebbe incorrere qualora volesse procedere con l'operazione in autonomia tramite servizio di collocamento. In ogni caso l'operazione potrà essere disposta esclusivamente nell'ambito di un servizio di investimento di tipo esecutivo non assistito dal Servizio di Consulenza – quindi in regime di mera appropriatezza – in piena autonomia decisionale del Cliente, a suo esclusivo rischio e sotto la sua propria responsabilità. In tal caso, il Cliente prende atto e accetta che l'operazione sarà soggetta alla sola valutazione di appropriatezza di cui al punto 8.2 che precede.
6. Le informazioni al comma 3 che precede sono messe a disposizione del Cliente su Supporto Durevole fornito con modalità adatte al contesto in cui la consulenza è stata erogata prima che il Cliente possa dar corso all'operazione. La Banca si riserva di ricevere attestazione di presa visione da parte del Cliente. In ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la dichiarazione di adeguatezza può essere fornita su Supporto Durevole tempestivamente dopo l'operazione nel caso in cui il Cliente lo accetti e, pur potendo ritardare l'operazione in attesa della relazione essendone informato, dia corso alla stessa.
7. I contenuti informativi atti a consentire una consapevole decisione di investimento ai sensi dell'art. 4 che precede, se non rilasciati separatamente nell'ambito del servizio esecutivo, possono essere forniti mediante la relazione ai commi 3 e 5 che precedono.
8. La Banca riesamina almeno annualmente l'adeguatezza del portafoglio al profilo del Cliente e nel rendiconto di fine anno di cui all'art. 5, co. 6 della presente Sezione riporta una dichiarazione di adeguatezza aggiornata che spieghi perché, se del caso, l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
9. Se il Cliente non fornisce le informazioni di cui al precedente punto 8.1 la Banca si astiene dal Servizio di Consulenza.

Art. 9 - Provista e garanzia per l'esecuzione degli ordini

1. Il Cliente deve fornire la provvista (somme di denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento delle Operazioni o al pagamento dei margini, ove previsti.
2. Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, il Cliente autorizza sin d'ora espressamente la Banca a prelevare le somme di denaro e/o gli Strumenti Finanziari dai conti indicati al successivo articolo 20, con possibilità di vendere eventualmente gli Strumenti Finanziari, al fine di costituire le necessarie garanzie.
3. In caso di insufficienza di provvista o dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all'esecuzione dell'operazione ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell'operazione già avviata, utilizzando a copertura delle eventuali perdite o danni le somme e quant'altro depositato presso la Banca.

Art. 10 - Strumenti finanziari derivati

1. Con riguardo agli Strumenti Finanziari derivati, come definiti all'articolo 1, comma 3, del TUF il Cliente prende atto che:
 - potrà operare esclusivamente sugli Strumenti Finanziari indicati nel Sito della Banca;
 - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Il Cliente può conferire ordini di compravendita relativi a Strumenti Finanziari derivati previa sotto-

scrizione di apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d'ordine nel quale sono, tra l'altro, specificatamente individuati i mezzi da costituire per l'esecuzione delle operazioni nonché le ipotesi di versamento dei margini di garanzia, le modalità di determinazione del loro calcolo e del loro versamento. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del Contratto.

NORME SPECIALI SUL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO

Art. 11 - Oggetto del Servizio di collocamento

1. Il Servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta/vendita al Cliente di: Strumenti Finanziari (ivi comprese le quote o azioni di OICR) o prodotti finanziari per conto dell'emittente o del titolare dei medesimi; servizi o attività di investimento per conto del soggetto che presta il servizio di investimento. Il servizio è offerto con o senza abbinamento al Servizio di Consulenza.
2. Il servizio di collocamento include anche: (i) l'assistenza pre-vendita, intesa quale attività promozionale in favore del Cliente, finalizzata alla sottoscrizione/vendita di strumenti, prodotti e servizi/attività attraverso l'illustrazione delle caratteristiche di questi ultimi; (ii) l'assistenza post-vendita, intesa quale attività di cura e assistenza del Cliente nel mantenimento del rapporto con le cd. società prodotte, comprendente la ricezione di ordini, anche ricorrenti, di sottoscrizione aggiuntiva, conversione e riscatto di quote di OICR, la tenuta delle evidenze contabili relative alle posizioni del Cliente, l'aggiornamento delle informazioni inerenti agli investimenti effettuati dal Cliente e le attività amministrative connesse.
3. L'assistenza pre e post-vendita è prestata dalla Banca sia mediante il proprio Sito Internet sia mediante apposito servizio di Call Center nonché presso le Filiali.
4. Il collocamento è effettuato dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con le cd. società prodotte.
5. L'adesione a offerte pubbliche di Strumenti Finanziari, o comunque la sottoscrizione di strumenti e prodotti finanziari, può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina vigente in materia. Nell'ambito del Servizio di Home Banking l'adesione ad offerte di prodotti e strumenti finanziari, ivi inclusi le parti di OICR, è effettuata validamente e con piena efficacia mediante accesso all'area riservata del Sito Internet con utilizzo dei Codici.
6. L'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene: (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICR stesso.
7. In relazione al Servizio di collocamento la Banca percepisce dai gestori (ad es. SGR, SICAV) degli OICR collocati compensi (cd. incentivi) commisurati in misura percentuale al valore delle commissioni di gestione applicate sul patrimonio dell'OICR. La Banca comunica al Cliente la misura di tali incentivi nell'ambito dell'informativa che è tenuta a fornire in conformità delle previsioni agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 10 della presente Sezione.

Art. 12 - Documentazione d'offerta

1. La documentazione d'offerta relativa all'adesione ad offerte pubbliche od alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR (es. prospetto informativo) o di altri prodotti finanziari, assicurativi o di altro genere, deve essere preventivamente messa a disposizione del Cliente, ovvero, ove prescritto dalla normativa vigente, consegnata, anche su Supporto Durevole, dalla Banca al Cliente medesimo. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo.
2. La documentazione di cui al presente articolo sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a mettere a disposizione del Cliente, ovvero, se richiesto dalla normativa vigente, a consegnare al Cliente esclusivamente materiale approvato o predisposto da ciascun emittente.
3. Il Cliente riconosce ed accetta che restano di esclusiva pertinenza e responsabilità degli emittenti gli adempimenti prescritti dalla normativa a carico dei medesimi.
4. La Banca rifiuterà le richieste di investimento dei Clienti che in base alle previsioni della documentazione d'offerta dello strumento/prodotto finan-

ziario non rientrano fra i destinatari dell'offerta e quelle che difettino di elementi essenziali per l'esecuzione.

NORME SPECIALI SUL SERVIZIO DI CONSULENZA

Art. 13 - Oggetto del Servizio di Consulenza

1. Il Servizio di Consulenza consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate su richiesta del Cliente o ad iniziativa della Banca riguardo a una o più operazioni, anche fra loro collegate, relative a strumenti e prodotti finanziari. Le raccomandazioni sono presentate come adatte al Cliente in quanto basate sulle informazioni che lo stesso è tenuto a fornire alla Banca in merito alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.
2. Il Servizio di Consulenza è prestato su base non indipendente, esclusivamente in abbinamento al servizio di collocamento e può avere ad oggetto il consiglio di comprare, sottoscrivere, mantenere o disinvestire OICR dei quali la Banca cura il collocamento, secondo le specificità dei singoli servizi. In tale ambito l'operazione è sottoposta alla valutazione di adeguatezza di cui al punto 8.3 dell'art. 8 della presente Sezione e la Banca non consente di completarla nel caso essa risulti non adeguata, salva la previsione di cui al comma 5 del citato punto.
3. La consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e non sussiste quindi in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente o guadagni inferiori alle sue aspettative.

Art. 14 - Modalità di prestazione del Servizio di Consulenza

1. L'adesione del Cliente al Servizio di Consulenza implica che ogni richiesta di investimento dal medesimo avanzata nell'ambito dell'abbinato servizio di collocamento – di cui agli articoli 11 e 12 della presente Sezione – attraverso uno qualsiasi dei canali messi a disposizione dalla Banca (Sito Internet, Filiali e Call Center), sia assoggettata a valutazione di adeguatezza.
2. La Banca, all'esito della valutazione di adeguatezza, consegna a quest'ultimo la relazione di cui al punto 8.3 dell'art. 8 della presente Sezione.
3. La consulenza riportata nella relazione di cui al comma precedente deve sempre essere intesa come unitaria, anche qualora sia relativa a più operazioni, ha la validità temporale ivi indicata e fa riferimento alla situazione del portafoglio esistente nel momento in cui il Servizio di Consulenza viene fornito. Ove il Cliente intenda pertanto dar attuazione alla consulenza riportata nella relazione, dovrà porre in essere tutte le operazioni ivi riportate entro il termine di validità indicato.
4. Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di dare o meno esecuzione alle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca nella prestazione del Servizio di Consulenza; ogni decisione alla quale consegue l'effettuazione di operazioni di investimento o disinvestimento costituisce esclusiva prerogativa del Cliente che mantiene in proposito piena facoltà e discrezionalità.
5. La consulenza riportata nella relazione perde efficacia nel caso in cui durante il termine di validità della stessa venga fornita dalla Banca una nuova raccomandazione.
6. Nel caso in cui intervengano eventi che modifichino in qualsiasi modo la situazione specifica del Cliente sulla base del quale è stata formulata la consulenza riportata nella relazione, l'esito della valutazione di adeguatezza potrebbe risultare non più attuale.
7. Salvo diversa previsione per specifici servizi, il monitoraggio di adeguatezza del portafoglio per il quale è prestato il Servizio di Consulenza è effettuato dalla Banca almeno annualmente.

Art. 15 - Servizi di Consulenza automatizzati

15.1 Servizio "MyMoneyCoach" (successivamente al 31 maggio 2018)

1. La Banca avvalendosi di un sistema automatizzato fornisce su richiesta al Cliente, una raccomandazione in forma di portafoglio personalizzato di OICR collocati dalla medesima, atto a soddisfare i bisogni di investimento del Cliente tenendo conto del relativo Profilo di Adeguatezza.
2. Il Cliente a seguito della raccomandazione ricevuta può alternativemente, avvalendosi dell'abbinato servizio di collocamento, previa acquisizione della documentazione d'offerta (i) aderire alla proposta

in modalità "one click" sottoscrivendo contestualmente gli OICR che compongono il portafoglio; (ii) attuare parzialmente la raccomandazione; (iii) rinviare la decisione di investimento fino al termine di validità della raccomandazione; (iv) non dare corso all'operazione raccomandata.

- In qualunque momento il Cliente può avvalersi del servizio per investimenti aggiuntivi e disinvestimenti, e in tal caso riceve dalla Banca le relative raccomandazioni per il ribilanciamento del portafoglio.
- La Banca monitora almeno annualmente che il portafoglio oggetto del servizio sia linea con il Profilo di Adeguatezza del Cliente anche tenendo conto delle condizioni di mercato e, se del caso, formula raccomandazioni per il ribilanciamento del portafoglio, che comunica al Cliente su Supporto Durevole.
- Il Cliente, a fronte delle raccomandazioni ai commi 3 e 4 che precedono, assume le decisioni del caso secondo le modalità al precedente comma 2. Qualora il Cliente disinvesta di propria iniziativa quote di OICR in difformità dalle raccomandazioni della Banca, ad esito dell'operazione la Banca effettua un controllo per verificare l'adeguatezza della nuova composizione del portafoglio e se del caso formula una proposta di ribilanciamento.
- I Clienti del servizio MyMoneyCoach Light di cui al successivo punto 15.2 hanno facoltà di accedere al presente servizio dalla relativa data di attivazione.

15.2 Servizio "MyMoneyCoach Light"

- La Banca avvalendosi di un sistema automatizzato fornisce su richiesta al Cliente, una raccomandazione in forma di elenco di OICR - riportati in ordine crescente di rischio - indicando per ciascuno di essi l'ammontare massimo investibile adeguato per il profilo del Cliente. La raccomandazione ha validità limitata al momento in cui è rilasciata.
- Il Cliente che intenda dar seguito alla raccomandazione ricevuta può, avvalendosi dell'abbinato servizio di collocamento, previa acquisizione della documentazione d'offerta, investire in uno degli OICR fino alla concorrenza dell'importo massimo indicato.
- In qualunque momento il Cliente può effettuare investimenti aggiuntivi in OICR e in tal caso riceve dalla Banca una raccomandazione analoga a quella di cui al precedente comma 1 che tiene conto del portafoglio in consulenza. Le consistenze del portafoglio conseguenti a operazioni di disinvestimento sono prese in considerazione ai fini della valutazione di adeguatezza conformemente alle previsioni del successivo comma 4 e in occasione di eventuali investimenti aggiuntivi.
- La Banca monitora almeno annualmente che il portafoglio oggetto del servizio sia linea con il Profilo di Adeguatezza del Cliente ai sensi del punto 8.3, comma 8 della presente Sezione.

NORME FINALI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 16 - Modalità di deposito delle somme di denaro e degli Strumenti Finanziari

- Le somme di denaro occorrenti per l'esecuzione delle operazioni relative ai Servizi di investimento ovvero rivenienti da queste, sono regolate sui conti di liquidità (Conto Corrente e/o Conto Arancio) intrattenuti ed individuati dal Cliente presso la Banca, anche in deroga, eventualmente, a quanto previsto dalla Sezione IV delle presenti Condizioni Generali con riguardo alle modalità di prelievo dal Conto Arancio.
- Il Cliente non potrà disporre delle somme di denaro presenti nei conti di liquidità che siano necessarie al regolamento degli ordini in corso di esecuzione ovvero all'assolvimento degli oneri fiscali corrispondenti.
- Gli Strumenti Finanziari detenuti dalla Banca per l'esecuzione delle operazioni regolate dalla presente Sezione sono immessi nel deposito titoli a custodia e amministrazione, intrattenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso di collocamento di parti di OICR, le parti di OICR acquistati o sottoscritti dal Cliente risultano da apposite evidenze contabili riferite a ciascun Cliente presso la Banca. Resta inteso che dette parti di OICR non sono depositate presso la Banca, ma sono depositate o registrate presso terzi (ad es. banca depositaria dell'OICR, agente del registro e dei trasferimenti, ecc.) secondo le modalità previste dai relativi regolamenti di funzionamento e/o documenti d'offerta.
- Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei coistestatori, il coistestatore superstite e gli eredi (ovvero il legale rappresentante dell'interdetto/inabilitato) possono disporre del rapporto solamente dopo che abbiano impartito congiuntamente istruzioni complete alla Banca.

Art. 17 - Inadempimento del Cliente

- Se il pagamento relativo all'acquisto/sottoscrizione di uno strumento o prodotto finanziario non va a buon fine, la Banca può vendere/riscattare lo stesso e rivalersi verso il Cliente per ogni costo e spesa sostenuta, incluse le eventuali perdite di valore dello Strumento Finanziario fino alla data del riscatto, anche con diritto di compensazione sul conto di appoggio e/o su eventuali altri rapporti intrattenuti con la Banca dei quali il Cliente sia intestatario o coistestatario.

Art. 18 - Impossibilità della Banca a trasmettere le disposizioni

- La Banca non risponde per disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.
- In tali casi, la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire le disposizioni e, salvo che il Cliente non le abbia tempestivamente revocate, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività dandone comunicazione al Cliente.

Art. 19 - Spese e commissioni

- Ai Servizi di investimento prestati ai sensi della presente Sezione si applicano le condizioni economiche di cui ai Documenti di Sintesi allegati al Contratto.
- Il Cliente autorizza la Banca a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Edizione: Ottobre 2018

ALLEGATO 1 INFORMATIVE PRIVACY

Informativa Unica per i prodotti "Conto Corrente Arancio", "Prestito Arancio" e "Mutuo Arancio"

1. Premessa

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, ING BANK N.V. Milan Branch ("Banca"), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

2. Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della Banca sono forniti, anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui la stessa si avvale (quali il sito internet ed il call center), direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla Banca nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi per fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti/servizi.

3. Quali dati personali trattiamo?

Per conseguire le finalità indicate nel paragrafo successivo, la Banca potrebbe trattare informazioni che includono:

- Dati identificativi**, come nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, codice fiscale, professione e settore di attività;
- Dati relativi alle transazioni**, come il numero di conto corrente, i depositi e i prelievi, l'importo e le date delle operazioni, gli estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN);
- Dati finanziari**, come la situazione finanziaria, valore delle Sue proprietà, storico dei pagamenti, solvibilità economica;
- Dati idonei a rivelare le Sue preferenze e il Suo comportamento online**, come l'indirizzo IP, il tipo di device che utilizza quando visita il nostro sito internet o l'impronta del browser c.d. "fingerprint";
- Dati relativi ai Suoi interessi**, che Lei condivide con noi, ad esempio, attraverso il nostro sito o tramite chiamata al call center.

La Banca potrà trattare anche alcuni Suoi dati personali che la legge definisce come "sensibili" (ad esempio: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute etc.). Per tale tipologia di dati la legge richiede il consenso scritto dell'Interessato. La Banca La informa che tale consenso risulta necessario ai fini dell'instaurazione del rapporto contrattuale con la stessa. In assenza del Suo consenso, ING BANK N.V.

Milan Branch non potrebbe dar seguito alle operazioni da Lei richieste che comportino la conoscenza di dati sensibili. I dati di natura "sensibile", eventualmente acquisiti, saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza che la legge impone per questa tipologia di informazioni.

4. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati personali?

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Banca per le seguenti finalità:

- esecuzione di **obblighi derivanti da contratti** stipulati con la Banca e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato (es.: attività istruttorie relative alle richieste di Carta di Credito e/o fido, finanziamento, prestiti personali - credito al consumo, attività istruttorie relative alla richiesta di erogazione di un mutuo);
- adempimento di **obblighi previsti dalla legge**, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di informazioni dell'Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di accertamento e repressione di violazioni tributarie, legge usura, Centrali Rischio, obblighi in materia di sicurezza dei pagamenti via internet etc.). Inoltre, nell'ambito delle attività di adeguata verifica, la Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, potrà avvalersi di banche dati pubbliche e/o private (es. CRIF, applicativo world check, ecc.) sia in fase di acquisizione delle informazioni relative alla clientela sia in fase di monitoraggio della stessa.

Con particolare riferimento agli strumenti utilizzati per finalità antifrode e indirizzati a verificare l'autenticità dell'accesso all'home banking, la Banca utilizza specifici meccanismi di analisi e controllo dell'impronta del browser c.d. fingerprint degli utenti basata sui cookies di navigazione. Il controllo antifrode in oggetto mira ad identificare potenziali clienti a rischio phishing, nonché ad escludere dal perimetro concentrazioni giustificate (ad esempio, l'accesso di più clienti alle proprie posizioni dal medesimo device al quale è associato il fingerprint, nel caso in cui tali clienti siano apparentemente riconducibili allo stesso nucleo familiare). Nel momento in cui vi è il sospetto che possa trattarsi di accessi non autorizzati, che espongono uno o più clienti ad un rischio frode, gli utenti verranno contattati dal call center della Banca per verificare la loro posizione (assenza transazioni/modifiche anagrafiche fraudolente, verifiche accessi etc...).

La informiamo, inoltre, che per corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad esempio un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, la Banca ha necessità di utilizzare un servizio di messaggistica internazionale. Il servizio è gestito dalla "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) avente sede legale in Belgio (vedere <http://www.swift.com> per l'informativa sulla protezione dati). La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle. Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati. A tale riguardo La informiamo inoltre che:

- tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono - per motivi di sicurezza operativa - duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d'America;
- i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) possono accedervi sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.

Per le suddette finalità, La informiamo che non sarà necessario raccogliere il Suo consenso in base alla disciplina vigente. Il conferimento dei dati per tali finalità è necessario e un eventuale mancato conferimento degli stessi può comportare l'impossibilità da parte della Banca di erogare il servizio oggetto del presente contratto.

Prima raccolta del Suo specifico consenso, inoltre la Banca potrà trattare i dati per le seguenti finalità:

- attività **commerciali** della Banca, effettuate ad esempio mediante lettera, telefono, SMS, internet,

email, sistemi automatizzati di comunicazione. In particolare per:

- (i) invio di **informazioni commerciali**, offerte di prodotti/servizi della Banca;
 - (ii) invio di informazioni commerciali ed offerte di prodotti/servizi delle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch e di società terze effettuata direttamente dalla Banca; si evidenzia che la Banca non comunica dati personali a soggetti a terzi per invio da parte di questi ultimi di materiale pubblicitario;
 - (iii) invio di proprie **newsletter** di cultura economica e finanziaria, eseguite direttamente oppure tramite società specializzate;
 - (iv) **ricerche di mercato** volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Banca e dalle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch, eseguite direttamente oppure tramite società specializzate;
- d) attività di profilazione effettuata mediante l'analisi sull'operatività bancaria e scelte di consumo e finalizzata a successive attività commerciali, personalizzate. Nello specifico con tale attività la Banca effettua un trattamento di dati personali al fine di offrire servizi più mirati e adatti all'Interessato attraverso la valutazione delle Sue preferenze personali, degli interessi e del Suo comportamento. Tale attività verrà svolta attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sui Suoi dati anagrafici (nome, cognome, sesso, età, residenza etc.) sui prodotti e servizi da Lei scelti (e.g. possesso di determinati prodotti quali Conto Corrente, Mutuo, Carta di Debito etc.), sui dati relativi alle transazioni effettuate (e.g. tipologia della transazione, importo, saldo, frequenza degli acquisti), e sui dati concernenti la navigazione compiuta all'interno del sito della Banca (e.g. numero di login).

In merito alle finalità c) (finalità commerciali) e d), (profilazione), il Suo consenso è distinto, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale. La Banca infine potrà utilizzare, senza richiedere un ulteriore consenso, le coordinate di posta elettronica e cartacea fornite dall'Interessato per finalità di vendita di propri prodotti/servizi analoghi a quelli per cui i dati sono stati forniti (c.d. **soft spam**). Nel caso in cui l'Interessato non desideri ricevere tali comunicazioni, potrà opporsi inizialmente e ad ogni successivo messaggio, inviando una richiesta ai recapiti di cui al punto 8.

5. Come trattiamo i Suoi dati e quali misure di sicurezza adottiamo?

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). Per proteggere i Suoi dati personali adottiamo una serie di policy interne che aggiorniamo periodicamente per rimanerne allineati alle migliori best practice internazionali. Conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, adottiamo le misure tecniche e organizzative (procedure e politiche aziendali, misure di sicurezza IT etc.) per garantire la confidenzialità e l'integrità dei dati personali.

6. Quali altri soggetti possono venire a conoscenza dei dati?

I Suoi dati potranno essere oggetto di **comunicazione** e **trasferimento** anche in Paesi extra-Ue nei confronti delle categorie dei soggetti indicati al presente paragrafo e per le finalità di cui al paragrafo 4, lettere dalla a) alla c) (obblighi contrattuali, obblighi previsti dalla legge, attività commerciali) e in particolare:

- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi o servizi di investimento;
- Anagrafe Tributaria, Autorità Giudiziaria e forze di polizia;
- autorità e organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es.: UIF, Banca d'Italia, CONSOB, Centrale d'allarmi interbancaria, etc.);
- soggetti privati che gestiscono i sistemi informativi in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (CRIF S.p.A., Experian-Cerved Information Services S.p.A., CTC - Consorzio per la Tutela del Credito). Per maggiori informazioni si rinvia all'Informativa ai sensi del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" di seguito riportata;
- altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch, o società controllanti, controllate o collegate in forza delle Binding Corporate Rules (BCR);

- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l'Interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk, etc.);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- professionisti o società di servizi che operano per conto della Banca nel contesto di operazioni societarie, per effettuare attività di due diligence o di revisione dei conti;
- società specializzate che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e sull'attività svolta dalla Banca e dalle altre società del gruppo di cui è parte la Banca;
- società specializzate per l'invio di newsletter della Banca di cultura economica e finanziaria;
- società di recupero crediti;
- studi legali;
- società che gestiscono per conto della Banca operazioni o concorsi a premi;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che effettuano il servizio di "Corporate Banking Interbancario";
- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili del trattamento nominati dalla Banca, il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso la Banca stessa.

La garanzia adeguata del trasferimento al di fuori dell'Unione Europea è costituita dalle Binding Corporate Rules (BCR) per quanto concerne le comunicazioni infra Gruppo.

Nel caso, invece, di comunicazioni a soggetti terzi, dalla sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, conformi alla decisione della Commissione Europea (5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE) idonee ad assicurare un livello di protezione adeguato.

I Suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dai dipendenti della Banca i quali sono stati appositamente nominati responsabili del trattamento o persone autorizzate al trattamento (ad esempio per: (i) inviare informazioni commerciali e offerte di prodotti/servizi della Banca, delle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch e di società terze effettuata direttamente dalla Banca (ii) inviare newsletter della Banca di cultura economica e finanziaria; (iii) effettuare ricerche di mercato; e (iv) svolgere attività di profilazione effettuata mediante l'analisi sull'operatività bancaria e scelte di consumo dei clienti e finalizzata a successive attività commerciali, personalizzate).

I Suoi dati personali potranno, altresì, circolare tra le agenzie o filiali della Banca.

I dati trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione. Con esclusivo riferimento al prodotto "**Conto Corrente Arancio**", i dati potranno anche essere comunicati a:

- società che svolgono attività di gestione e trasporto di contante;
- soggetti che svolgono attività assicurativa nel caso di furto o smarrimento di carte di credito;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali /UCAMP, ai fini della rilevazione delle banconote o monete sospette di falsità. Tale comunicazione avverrà con riferimento ai dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo e telefono) della persona che ha presentato la banconota e/o moneta sospetta di falsità. I dati comunicati saranno inseriti nel Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro "SIRFE" presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto che rimane Titolare del sistema medesimo, nonché dei trattamenti sui dati ivi contenuti.

Con esclusivo riferimento ai prodotti "**Prestito Arancio**" e "**Mutuo Arancio**", La informiamo inoltre che, ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7-bis e 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici fiscali, nei do-

documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono comunicati all'Archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, per il loro riscontro, al fine di verificarne l'autenticità, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. La Banca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - che è titolare dell'Archivio - tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L'Archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo.

7. Quali sono i Suoi diritti?

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato ha il diritto di ottenere:

- a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- c) indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati nonché la limitazione del trattamento. L'Interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o per finalità di profilazione;
- e) in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti e di trasmetterli, direttamente o per mezzo del titolare, ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati).

Qualora l'Interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare del trattamento e/o da un terzo, ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente.

8. Chi può contattare per maggiori informazioni?

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ING BANK N.V. Milan Branch, con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 250, cap 20126, iscritta all'Albo delle banche al n. 5229. Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) della Banca è il soggetto preposto per il riscontro all'Interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui al paragrafo 7, domiciliato per le proprie funzioni presso la sede della Banca. Le richieste di cui al precedente paragrafo 7 possono essere presentate a detto Responsabile per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella privacy.it@ing.com. Le richieste di cui al precedente paragrafo 7, lett. a), b) e c) possono essere formulate anche oralmente. Relativamente alle manifestazioni di consenso facoltative da Lei espresse, le informiamo che le stesse potranno essere modificate direttamente, ed in totale autonomia, accedendo alla Sua area riservata del sito internet della Banca oppure contattando il call center della Banca. L'elenco costantemente aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Banca.

9. Quanto tempo conserviamo i Suoi dati?

Come regola generale, conserviamo i Suoi dati soltanto per il tempo necessario per conseguire le finalità indicate al paragrafo 4 della presente informativa nel rispetto del principio di proporzionalità e necessità previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel determinare il periodo di conservazione, ci basiamo sulle leggi applicabili alle attività e ai settori in cui la Banca opera (ad esempio leggi anticiclaggio, leggi in materia di tenuta dei registri contabili) nonché alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati

personali attraverso i provvedimenti (a titolo esemplificativo, tempistiche di conservazione per finalità di marketing e di profilazione, videosorveglianza, ecc.). I documenti acquisiti per conseguire la finalità di cui al paragrafo 4, lettera a) della presente informativa (obblighi contrattuali) in caso di richiesta di finanziamento, potranno essere conservati 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o di rinuncia alla stessa.

A seguito della chiusura del rapporto in essere, la Banca conserverà i Suoi dati per un ulteriore periodo pari a dieci anni.

Una volta trascorsi i termini di conservazione sopra esposti, la Banca provvederà alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati.

Informativa ai sensi del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)

Per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso ING BANK N.V. Milan Branch (di seguito "Banca"); alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei richiederà un altro prestito, un finanziamento, una Carta di Credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati, richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra Banca: **ING BANK N.V. Milan Branch, sede legale in Milano Viale Fulvio Testi 250, 20126, tel. 02- 552261, fax 02-55226002, casella di posta elettronica privacy.it@ing.com e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:**

- 1 - CRIF S.p.A.
- 2 - Experian-Cerved Information Services S.p.A.
- 3 - CTC - Consorzio per la Tutela del Credito.

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Banca per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, ed in particolare estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere ed estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui la Banca aderisce sono gestiti da:

1. Estremi identificativi: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi n. 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni e servizi / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com).

2. Estremi identificativi: Experian-Cerved Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, P.zza dell'Indipendenza, 11/b, 00185; recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), P.zza dell'Indipendenza, 11/b, 00185 Roma - Fax: 199101850, Tel: 199183538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, nonché altri soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO: l'accesso al sistema di informazioni creditizie gestito da Experian-Cerved Information Services S.p.A. è limitato ai partecipanti ed ai soggetti a ciò legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta vigenti. Experian-Cerved Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte di Experian-Cerved Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionale a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian-Cerved Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it

3. Estremi identificativi: CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, Milano, Corso Italia 17, cap 20122, Tel: 0266710235- 29, Fax: 0267479250, www.ctconline.it / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di una attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga direttamente al Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) della Banca domiciliato per le proprie funzioni presso la sede della Banca, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 8 del "Codice deontologico").

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento	6 mesi , qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.



ING BANK N.V. Milan Branch sede legale in Milano Viale Fulvio Testi 250, 20126. Tel 02-552261 Fax 02-55226001. CF/RIVA 11241140158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano R.E.A. Milano 1446792, iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5229 aderisce tramite ING BANK N.V. al fondo di diritto olandese "Nederlandse Depositogarantiestelsel" (per tutti i dettagli vedi il «modulo per le informazioni da fornire ai depositanti» su ing.it/trasparenza), è soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Olandese. ING BANK N.V. Milan Branch Capitale Versato: 525.489.559,04 EUR, è interamente controllata da ING GROEP N.V., società quotata sulle borse Euronext (Paesi Bassi, Francia, Belgio) e Nyse (USA).